Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 73 del 28 marzo 1997 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 28 marzo 1997 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 65/L

LEGGE 4 marzo 1997, n. 71.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, con atto finale, cinque protocolli e allegati, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 4 marzo 1997, n. 71.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, con atto finale, cinque protocolli e allegati, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, con atto finale, cinque protocolli e allegati, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 130 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ACCORDO EUROPEO
CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE
TRA LE COMUNITÀ EUROPEE
E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E
LA REPUBBLICA DI ESTONIA, DALL'ALTRA

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO;

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato sull'UNIONE EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominati "Stati membri", e

la COMUNITA EUROPEA, la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e la COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

in appresso denominate "la Comunità",

che agiscono nel quadro dell'Unione europea,

da una parte,

e LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

in appresso denominata "Estonia",

dall'altra,

DESIDEROSI di migliorare i contatti tra i cittadini nonché la libera circolazione delle informazioni e delle idee, come concordato tra le Parti nell'ambito della CSCEe dell'OSCE;

CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo per instaurare e far progredire in Europa un sistema stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea uno dei suoi fondamenti;

RICONOSCENDO la necessità di portare avanti, con l'aiuto della Comunità, la riforma politica ed economica in Estonia;

TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunità di contribuire all'attuazione delle riforme e di aiutare l'Estonia ad affrontare le conseguenze economiche e sociali dell'adeguamento strutturale;

RICONOSCENDO che la piena applicazione dell'accordo è inscindibile dalla realizzazione di un programma coerente di riforme economiche e politiche da parte dell'Estonia;

RICONOSCENDO la necessità di proseguire la cooperazione regionale tra gli Stati baltici, tenendo conto dell'esigenza di portare avanti in parallelo l'integrazione tra l'Unione europea e gli Stati baltici nonché tra questi ultimi;

CONSIDERANDO l'impegno a liberalizzare il commercio in base ai principi dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) e dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC);

PREVEDENDO che l'accordo creerà un nuovo clima per le relazioni economiche tra di essi e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, di capitale importanza per la ristrutturazione economica e per la modernizzazione tecnologica;

TENENDO CONTO del dialogo politico sulle questioni di reciproco interesse instaurato dalla dichiarazione comune del maggio 1992;

DESIDEROSI di avviare e intensificare un dialogo politico regolare nel contesto multilaterale definito dal Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993, rafforzato dalla decisione del Consiglio dell'Unione europea del 7 marzo 1994 e dalle conclusioni del Consiglio europeo di Essen del dicembre 1994;

RICORDANDO che l'Estonia è associata all'Unione europea occidentale (UEO) dal maggio 1994 e che partecipa al Programma "Partenariato per la pace" dell'Organizzazione del Trattato del Nordatlantico (NATO);

RICONOSCENDO il contributo che il Patto per la stabilità in Europa può dare alla stabilità e alle relazioni di buon vicinato nella regione baltica e ribadendo la loro ferma intenzione di collaborare per il successo dell'iniziativa;

ACCORDO EUROPEO
CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE
TRA LE COMUNITÀ EUROPEE
E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DI ESTONIA, DALL'ALTRA

EUROPA-OVEREENKOMST
WAARBIJ EEN ASSOCIATIE TOT STAND WORDT GEBRACHT
TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
EN HUN LID-STATEN, ENERZIJDS,
EN DE REPUBLIEK ESTLAND, ANDERZIJDS

ACORDO EUROPEU
QUE CRIA UMA ASSOCIAÇÃO
ENTRE AS COMUNIDADES EUROPEIAS
E OS SEUS ESTADOS-MEMBROS, POR UM LADO,
E A REPÚBLICA DA ESTÓNIA, POR OUTRO

EUROOPPASOPIMUS
EUROOPAN YHTEISOJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN
SEKA VIRON TASAVALLAN
VALISESTA ASSOSIOINNISTA

EUROPAAVTAL
OM UPPRATTANDET AV EN ASSOCIERING
MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA
OCH DERAS MEDLEMSSTATER Å ENA SIDAN
OCH REPUBLIKEN ESTLAND Å ANDRA SIDAN

EUROOPA LEPING
ASSOTSIATSIOONI LOOMISEKS
UHELT POOLT EUROOPA UHENDUSE JA NENDE LIIKMESRIIKIDE JA
TEISELT POOLT EESTI VABARIIGI
VAHEL

RICORDANDO i legami storici fra le Parti e i valori comuni che condividono;

RICONOSCENDO che la Comunità e l'Estonia desiderano rafforzare tali legami e instaurare una relazione intensa e duratura, basata sulla reciprocità, che consenta all'Estonia di partecipare al processo di integrazione europea, consolidando e ampliando le relazioni già avviate in passato, in particolare con l'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica e con l'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali;

CONSIDERANDO l'impegno a rafforzare le libertà politiche ed economiche alla base del presente accordo e a sviluppare ulteriormente il nuovo sistema economico e politico dell'Estonia che rispetta - anche conformemente agli impegni assunti nell'ambito della Conferenza sulla Sicurezza e sulla Cooperazione in Europa (CSCE) e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) - lo Stato di diritto e i diritti dell'uomo, compresi quelli delle minoranze, e che prevede un regime pluripartitico con elezioni libere e democratiche e la liberalizzazione necessaria per creare un'economia di mercato;

CONCORDI nel ritenere che l'Estonia abbia fatto considerevoli progressi nell'attuare le riforme politiche ed economiche e che proseguirà su questa via;

CONSIDERANDO l'impegno a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito della CSCE, segnatamente quelli contenuti nell'Atto finale di Helsinki, nei documenti conclusivi delle riunioni di Madrid, di Vienna e di Copenaghen, nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nelle conclusioni della conferenza CSCE di Bonn, nel documento CSCE di Helsinki del 1992, nella convenzione europea sui diritti dell'uomo, nel trattato della Carta europea dell'energia e nella dichiarazione ministeriale della conferenza di Lucerna del 30 aprile 1993;

TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunità di utilizzare strumenti globali e pluriennali di cooperazione e di assistenza economica, tecnica e finanziaria;

TENENDO PRESENTI le disparità economiche e sociali esistenti tra la Comunità e l'Estonia e riconoscendo pertanto che gli obiettivi dell'associazione dovrebbero essere conseguiti tramite adeguate disposizioni del presente accordo;

DESIDERANDO instaurare una cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni;

DESIDERANDO creare un contesto per la cooperazione volta a combattere le attività illegali;

RICONOSCENDO che l'Estonia intende diventare, a termine, membro dell'Unione europea e che, secondo le Parti, l'associazione istituita dal presente accordo la aiuterà a conseguire questo obiettivo;

TENENDO CONTO della strategia di preparazione all'adesione adottata dal Consiglio europeo di Essen del dicembre 1994 che si traduce politicamente nell'avvio, tra gli Stati associati e le istituzioni dell'Unione europea, di relazioni strutturate tali da favorire la fiducia reciproca e da creare un contesto per risolvere le questioni di comune interesse,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Estonia, dall'altra.

2. Gli obiettivi di tale associazione sono:

- costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le Parti che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche;

- istituire gradualmente una zona di libero scambio tra la Comunità e l'Estonia, che copra sostanzialmente tutti gli scambi tra le Parti;

- promuovere l'espansione degli scambi nonché relazioni economiche armoniose tra le Parti, incentivando così lo sviluppo economico dinamico e la prosperità della Comunità e dell'Estonia;

- gettare le basi della cooperazione economica, finanziaria, culturale e sociale, della cooperazione per la prevenzione delle attività illegali nonché dell'assistenza della Comunità all'Estonia;

- sostenere gli sforzi dell'Estonia volti a sviluppare la sua economia;

- costituire un contesto adeguato per la graduale integrazione dell'Estonia nell'Unione europea. A tal fine, l'Estonia dovrà adoperarsi per soddisfare i requisiti in materia;

- creare adeguate istituzioni per rendere effettiva l'associazione.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 2

1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo sancito dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché i principi dell'economia di mercato, sono alla base delle politiche interna ed estera delle Parti e costituiscono elementi fondamentali del presente accordo.

2. Le Parti ritengono fondamentale, per la futura prosperità e stabilità della regione, che gli Stati baltici mantengano e sviluppino la cooperazione fra di essi e moltiplichino gli sforzi per promuovere questo processo.

ARTICOLO 3

Tenendo presente che i principi dell'economia di mercato sono fondamentali per la presente associazione, il Consiglio di associazione istituito a norma dell'articolo 109 esaminera periodicamente l'applicazione dell'accordo e l'attuazione delle riforme economiche da parte dell'Estonia in base ai principi menzionati hel preambolo.

TITOLO II

DIALOGO POLITICO

ARTICOLO 4

L'Unione europea e l'Estonia sviluppano e intensificano il dialogo politico, che accompagna e consolida il ravvicinamento tra l'Unione europea e l'Estonia, sostiene i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuisce a istituire nuovi legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione tra le Parti. Il dialogo politico favorisce in particolare:

- il progressivo ravvicinamento dell'Estonia all'Unione europea;

- una progressiva convergenza di posizioni tra le Parti sulle questioni internazionali, in particolare quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una di esse;

- una migliore cooperazione nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea;

- la sicurezza e la stabilità in Europa.

ARTICOLO 5

Il dialogo politico si svolge a livello multilaterale, nelle forme e secondo le prassi concordate con i paesi associati dell'Europa centrale.

ARTICOLO 6

1. A livello ministeriale, il dialogo politico bilaterale avviene nell'ambito del Consiglio di associazione, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le Parti ritengono utile sottoporgli.

2. Con l'accordo delle Parti, si istituiscono altre procedure di dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti:

- all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari (dirigenti politici) che rappresentino l'Estonia, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione, dall'altra;

- utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e all'ONU, nelle riunioni dell'OSCE e in altri consessi internazionali;

- inserendo l'Estonia nel gruppo dei paesi che vengono sistematicamente informati delle attività svolte nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e scambiandosi informazioni al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4;

- con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo.

ARTICOLO 7

A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del Comitato parlamentare dell'associazione tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica di Estonia (in appresso denominato "Comitato parlamentare").

TITOLO III

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

ARTICOLO 8

1. All'entrata in vigore dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali, avvenuta il 1° gennaio 1995, la Comunità e l'Estonia istituiscono una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in conformità con le disposizioni del GATT e dell'OMC.

2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci.

3. Il dazio di base per ciascuno dei prodotti contemplati dal presente accordo è quello effettivamente applicato erga omnes il 1° gennaio 1994.

Le successive riduzioni previste dal presente accordo devono essere applicate ai suddetti dazi di base.

4. Qualora, dopo il 1° gennaio 1995, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dall'accordo sulle tariffe doganali concluso a seguito dell'Uruguay Round del GATT, il suddetto dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 3 a partire dalla data di applicazione della riduzione.

5. La Comunità e l'Estonia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

CAPITOLO I

PRODOTTI INDUSTRIALI

ARTICOLO 9

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e dell'Estonia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I.

2. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in conformità delle disposizioni di detto trattato.

ARTICOLO 10

I dazi doganali e le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità e le misure di effetto equivalente sono aboliti il 1° gennaio 1995 per i prodotti originari dell'Estonia.

ARTICOLO 11

I dazi doganali e le restrizioni quantitative all'importazione in Estonia di prodotti originari della Comunità e le misure d'effetto equivalente sono aboliti il 1° gennaio 1995 per i prodotti originari della Comunità.

ARTICOLO 12

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

ARTICOLO 13

Il 1° gennaio 1995, vengono aboliti tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione negli scambi tra la Comunità e l'Estonia.

ARTICOLO 14

1. Il 1° gennaio 1995, la Comunità e l'Estonia aboliscono i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.

2. Il 1° gennaio 1995, la Comunità e l'Estonia aboliscono le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.

ARTICOLO 15

Il regime specifico per il commercio di prodotti tessili e di capi d'abbigliamento originari dell'Estonia figura nel protocollo n. 1.

ARTICOLO 16

Le disposizioni del presente capitolo non ostano all'inserimento di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato II.

CAPITOLO II

AGRICOLTURA

ARTICOLO 17

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunità e dell'Estonia.

2. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, fatta però eccezione per i prodotti della pesca, definiti ai sensi dell regolamento (CEE) n. 3759/92.

ARTICOLO 18

Il protocollo n. 2 specifica il regime commerciale applicabile ai prodotti agricoli trasformati ivi elencati.

ARTICOLO 19

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, cessano di applicarsi restrizioni quantitative alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli originari dell'Estonia e alle importazioni in Estonia di prodotti agricoli originari della Comunità.

2. La concessioni riconosciute a norma del presente accordo sono indicate negli allegati III, IV e V.

3. Le concessioni di cui al paragrafo 2 possono essere rivedute di concerto tra le Parti entro il 31 dicembre 1997, in base ai principi e alle procedure di cui al paragrafo 4.

4. Tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agraria comune della Comunità, delle regole della politica agraria dell'Estonia, e, del ruolo dell'agricoltura nell'economia estone, la Comunità e l'Estonia esaminano in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.

ARTICOLO 20

Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, e in particolare l'articolo 29, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 19 provochino gravi perturbazioni sui mercati dell'altra Parte, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la Parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.

CAPITOLO III

PESCA

ARTICOLO 21

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti della pesca originari della Comunità e dell'Estonia contemplati dal regolamento (CEE) n. 3759/92.

ARTICOLO 22

1. Le concessioni riconosciute a norma del presente accordo sono specificate nell'allegato VI.

2. Le disposizioni degli articoli 19, paragrafo 4, e 20 e 24, paragrafi 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti della pesca.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 23

Le disposizioni del presente titolo si applicano agli scambi tra le Parti di tutti i prodotti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli n. 1 e 2.

ARTICOLO 24

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, negli scambi tra la Comunità e l'Estonia:

- non si introducono nuovi dazi doganali all'importazione o all'esportazione né oneri di effetto equivalente, né si aumentano quelli già applicati;

- non si introducono nuove restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione né misure di effetto equivalente, né si rendono più restrittive quelle già esistenti.

2. Fatte salve le concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 19, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle politiche nel settore agricolo dell'Estonia e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche.

3. Considerato che, il 1° gennaio 1995, non erano previsti in Estonia dazi tariffari per i prodotti agricoli, qualora sia instaurato un nuovo regime tariffario per le importazioni di prodotti agricoli l'Estonia può, in deroga al paragrafo 1 e nel quadro della sua politica agraria per la produzione interna, introdurre dazi per un numero limitato di prodotti agricoli originari della Comunità. Tali dazi possono essere introdotti solo fino al 31 dicembre 1996 e previa consultazione del Consiglio di associazione. In questo caso, l'Estonia garantisce un considerevole margine preferenziale per i prodotti originari della Comunità. All'occorrenza, questo periodo può essere prorogato di un anno con decisione del Consiglio di associazione.

ARTICOLO 25

1. Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra parte.

2. I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte dirette o indirette cui sono stati soggetti.

ARTICOLO 26

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo.

2. Nell'ambito del Consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le Parti in merito agli accordi istitutivi delle suddette unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. Nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si tengono consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e dell'Estonia sanciti nel presente accordo.

ARTICOLO 27

L'Estonia può adottare misure eccezionali di durata limitata in deroga alle disposizioni dell'articolo 11 e dell'articolo 24, paragrafo 1, primo trattino sotto forma di dazi doganali maggiorati.

Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie oppure determinati settori in corso di ristrutturazione o in serie difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà producano gravi problemi sociali.

I dazi doganali all'importazione applicabili in Estonia ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25% ad valorem e mantengono un elemento preferenziale per i prodotti originari della Comunità.

Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15% del totale delle importazioni dalla Comunità di prodotti industriali, definiti ai sensi del capitolo I, nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.

Le suddette misure sono applicate per un periodo non superiore a due anni, a meno che il Consiglio di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi il 31 dicembre 1997.

Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o degli oneri o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto.

L'Estonia informa il Consiglio di associazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, a richiesta della Comunità, si tengono consultazioni nell'ambito del Consiglio di associazione sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, l'Estonia fornisce al Consiglio di associazione un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Il Consiglio di associazione può decidere un calendario diverso.

ARTICOLO 28

Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra parte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI del GATT, essa può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche in conformità dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT, della relativa legislazione interna e delle condizioni e procedure di cui all'articolo 32.

ARTICOLO 29

Qualora un prodotto venga importato in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

- grave pregiudizio ai fabbricanti nazionali di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio di una delle Parti, o

- gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,

la Parte interessata, sia essa la Comunità o l'Estonia, può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 32.

ARTICOLO 30

Qualora l'osservanza delle disposizioni degli articoli 14 e 24 porti a

i) una riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte esportatrice applichi, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione o misure d'effetto equivalente; o

ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice,

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano probabilmente dar luogo a gravi difficoltà per la Parte esportatrice, quest'ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 32. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono revocate quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento.

ARTICOLO 31

Gli Stati membri dell'Unione europea e l'Estonia procedono ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale in modo che venga esclusa, alla fine del 1999, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi. Il Consiglio di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

ARTICOLO 32

1. Nel caso in cui la Comunità o l'Estonia assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare le difficoltà di cui all'articolo 29 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano l'altra parte.

2. Nei casi specificati agli articoli 28, 29 e 30, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), la Parte interessata, sia essa la Comunità o l'Estonia, fornisce il più rapidamente possibile al Consiglio di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo.

Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al Consiglio di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.

3. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni.

a) Per quanto riguarda l'articolo 29, le difficoltà generate dalla situazione di cui a detto articolo vengono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.

   Qualora il Consiglio di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta

giorni da quando è stata sollevata la questione, la Parte importatrice può adottare le misure necessarie per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto è necessario per ovviare alle difficoltà insorte.

b) Per quanto riguarda l'articolo 28, il Consiglio di associazione è informato del caso di dumping non appena le autorità della Parte importatrice hanno avviato l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata sottoposta al Consiglio di associazione, la Parte importatrice può adottare le misure del caso.

c) Per quanto riguarda l'articolo 30, le difficoltà generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione.

Il Consiglio di associazione può adottare qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro trenta giorni da quando gli è stata sottoposta la questione, la Parte esportatrice può applicare le misure del caso alle esportazioni del prodotto in questione.

d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata, sia essa la Comunità o l'Estonia, può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 28, 29 e 30, le misure precauzionali strettamente necessarie per far fronte alla situazione.

ARTICOLO 33

Il protocollo n. 3 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo nonché i metodi di cooperazione amministrativa.

ARTICOLO 34

L'accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita umana, delle persone o degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico, o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o delle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

ARTICOLO 35

Il protocollo n. 4, valido fino al 31 dicembre 1995, riporta le specifiche disposizioni da applicare agli scambi tra l' Estonia, da una parte, e la Spagna e il Portogallo, dall'altra.

TITOLO IV

CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAPITOLO I

CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

ARTICOLO 36

1. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro:

- il trattamento concesso ai lavoratori di nazionalità estone legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato;

- il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell'accezione dell'articolo 40, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.

2. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili nel suo territorio, l'Estonia concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.

ARTICOLO 37

1. Al fine di coordinare i sistemi di sicurezza sociale per i lavoratori di nazionalità estone legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio, e nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro,

- tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari;

- le pensioni o rendite di vecchiaia, di reversibilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, o per invalidità derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennità non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori;

- ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.

2. L'Estonia concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti sul suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al secondo e al terzo trattino del paragrafo 1.

ARTICOLO 38

1. Il Consiglio di associazione adotta con apposita decisione le disposizioni necessarie per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 37.

2. Il Consiglio di associazione adotta con apposita decisione norme particolareggiate in materia di collaborazione amministrativa che diano le necessarie garanzie di gestione e di controllo per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 39

Le disposizioni adottate dal Consiglio di associazione in conformità dell'articolo 38 non modificano eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali tra l'Estonia e gli Stati membri qualora tali accordi prevedano un trattamento più favorevole per i cittadini dell'Estonia o degli Stati membri.

ARTICOLO 40

1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in vigore in quello Stato membro in materia di mobilità dei lavoratori:

- si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori estoni accordate dagli Stati membri ai sensi di accordi bilaterali;

- gli altri Stati membri considerano favorevolmente l'opportunità di concludere accordi analoghi.

2. Il Consiglio di associazione valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in conformità con le norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.

ARTICOLO 41

A decorrere dalla fine del 1999 o anche prima, se la situazione sociale ed economica dell'Estonia sara stata largamente allineata a quella degli Stati membri e se lo consentirà la situazione occupazionale nella Comunità, il Consiglio di associazione esaminerà altri modi per favorire la circolazione dei lavoratori e formulerà raccomandazioni in tal senso.

ARTICOLO 42

Al fine di agevolare la ristrutturazione delle risorse di manodopera derivante dalla ristrutturazione economica in atto in Estonia, la Comunità fornisce assistenza tecnica per l'istituzione di un adeguato sistema di sicurezza sociale in Estonia nei modi specificati all'articolo 92 del presente accordo.

CAPITOLO II

STABILIMENTO

ARTICOLO 43

1. La Comunità e gli Stati membri concedono, fatta eccezione per i settori specificati nell'allegato VII:

i) a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, un trattamento non meno favorevole di quello concesso dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi per lo stabilimento di società estoni;

ii) a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, alle consociate e filiali di società estoni stabilite sul loro territorio, per la loro attività, un trattamento non meno favorevole di quello concesso dagli Stati membri alle loro società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali delle società di paesi terzi stabilite sul loro territorio;

iii) a partire dal 31 dicembre 1999, per lo stabilimento e l'attività, dopo lo stabilimento, dei cittadini dell'Estonia, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai cittadini della Comunità o, se migliore, ai cittadini di paesi terzi.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Estonia concede:

i) un trattamento non meno favorevole, per lo stabilimento delle società comunitarie, di quello concesso alle proprie società o, se migliore, alle società di un paese terzo;

ii) un trattamento non meno favorevole, per l'attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite sul suo territorio, di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite sul suo territorio;

iii) per lo stabilimento e l'attività, dopo lo stabilimento, dei cittadini della Comunità, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai cittadini dell'Estonia o, se migliore, ai cittadini di paesi terzi

ARTICOLO 44

1. Le disposizioni dell'articolo 43 non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo.

2. Il Consiglio di associazione può formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 45

Ai fini del presente accordo,

a) per "società comunitaria" o "società estone" si intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o dell'Estonia che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunità o dell'Estonia.

Tuttavia, una società costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro o dell'Estonia che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunità o dell'Estonia viene considerata una società comunitaria o estone se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o dell'Estonia.

b) Per "consociata" di una società si intende una società effettivamente controllata dalla prima.

c) Per "filiale" di una società si intende un'impresa commerciale senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere transazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione.

d) Per "stabilimento" si intende

i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di intraprendere attività economiche in qualità di lavoratori autonomi e di avviare attività, in particolare società, che controllano di fatto. I termini lavoro autonomo e attività economiche non comprendono la ricerca di un

impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro dell'altra parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;

ii) per quanto riguarda le società comunitarie o estoni, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di consociate e filiali, rispettivamente in Estonia o nella Comunità.

e) Per "attività" si intendono quelle economiche.

f) Le "attività economiche" comprendono in particolare le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale.

g) Per "cittadino della Comunità" o "cittadino dell'Estonia" si intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o dell'Estonia.

h) Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni dei capitoli II e III i cittadini degli Stati membri o dell'Estonia stabiliti al di fuori della Comunità e dell'Estonia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o dell'Estonia e controllate da cittadini di uno Stato membro o dell'Estonia, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Estonia in conformità delle rispettive legislazioni.

ARTICOLO 46

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 43, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato VIII, ciascuna Parte può disciplinare lo stabilimento e l'attività delle società e dei cittadini sul suo territorio, sempreché così facendo non discrimini le società e i cittadini dell'altra parte rispetto alle sue società e ai suoi cittadini.

2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve altre disposizioni del presente accordo, le Parti hanno il diritto di prendere misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalla Parte nel quadro dell'accordo.

3. Nessuna disposizione dell'accordo impone a una delle Parti di rivelare informazioni connesse all'attività e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate in possesso di organismi pubblici.

ARTICOLO 47

1. Le disposizioni degli articoli 43 e 46 non impediscono a una delle Parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attività sul suo territorio di filiali di società dell'altra Parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, da motivi di prudenza.

2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per motivi di prudenza.

ARTICOLO 48

1. Una "società comunitaria" o una "società estone" stabilita, rispettivamente, sul territorio dell'Estonia o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio dell'Estonia e della Comunità, cittadini degli Stati membri e dell'Estonia, purché si tratti di quadri intermedi ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali.

I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.

2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate "organizzazioni" sono "persone trasferite all'interno della società" ai sensi del paragrafo 2, lettera c) del presente articolo e nelle seguenti categorie, purché l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti maggioritari) per almeno un anno prima di questo trasferimento:

a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, tra cui coloro che:

- dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa;

- controllano e coordinano l'attività degli altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative;

- hanno facoltà di procedere personalmente all'assunzione e al licenziamento di personale o raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale.

b) I dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l'attività, la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. Dalla valutazione di tali competenze può risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale.

c) Per "persona trasferita all'interno della società" si intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attività economiche simili sul territorio dell'altra Parte.

3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunità o dell'Estonia di cittadini estoni o della Comunità sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, ai sensi del paragrafo 2, lettera a) all'interno di una società e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale di una società estone oppure una consociata o una filiale di una società comunitaria in uno Stato membro della Comunità o in Estonia, a condizione che:

- detti rappresentanti non procedano a vendite dirette e che non forniscano servizi, e che

- la sede principale della società si trovi al di fuori della Comunità e dell'Estonia e che non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della società nello Stato membro della Comunità o in Estonia.

ARTICOLO 49

Al fine di rendere più agevole per i cittadini della Comunità e dell'Estonia l'avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate in Estonia e nella Comunità, il Consiglio di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Il Consiglio di associazione può prendere tutte le misure necessarie a tal fine.

ARTICOLO 50

Entro la fine del 1999, l'Estonia può prendere misure in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di società e cittadini comunitari qualora determinate industrie:

- siano in corso di ristrutturazione;

- siano in gravi difficoltà, in particolare se esse comportano gravi problemi sociali in Estonia;

- rischino l'eliminazione dal mercato o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da società o cittadini estoni in un determinato settore o in una determinata industria in Estonia;

- o siano nuove industrie sul suo territorio.

Le suddette misure:

- cessano di applicarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1999,

- sono opportune e necessarie per porre rimedio alla situazione e

- si riferiscono unicamente allo stabilimento in Estonia dopo l'entrata in vigore di tali misure e non discriminano le attività di società e cittadini comunitari, già stabiliti in Estonia nel momento in cui viene introdotta una determinata misura, rispetto alle società o ai cittadini estoni.

Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, l'Estonia riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle società e ai cittadini comunitari, e in nessun caso accorda loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a società o cittadini di qualsiasi paese terzo.

Prima di introdurre le suddette misure, l'Estonia consulta il Consiglio di associazione; essa inoltre non le mette in vigore prima di un mese dalla notifica al Consiglio di associazione delle misure concrete da introdurre in Estonia, tranne quando il rischio di danni irreparabili imponga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso l'Estonia consulta il Consiglio di associazione immediatamente dopo averle applicate.

CAPITOLO III

PRESTAZIONI DI SERVIZI

ARTICOLO 51

1. Le Parti si impegnano, in conformità delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o estoni stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.

2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 55, le Parti permettono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come quadri intermedi a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, ivi comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o dell'Estonia e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettività o di fornire essi stessi servizi.

3. Entro e non oltre otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.

ARTICOLO 52

1. Le Parti si astengono da misure o azioni che rendano le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o società della Comunità e dell'Estonia stabiliti in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente all'entrata in vigore dell'accordo.

2. Se una Parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo la firma dell'accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente più restrittiva rispetto a quella esistente al momento della firma dell'accordo, può chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni.

ARTICOLO 53

1. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso senza restrizioni al mercato e ai traffici su base commerciale.

a) La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti per le Parti del presente accordo in forza del codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate hanno facoltà di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale.

b) Le Parti confermano il loro impegno per un contesto di libera concorrenza quale elemento essenziale del trasporto di carichi secchi e carichi liquidi alla rinfusa.

2. In applicazione dei principi del paragrafo 1, le Parti:

a) si astengono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, dall'applicare le disposizioni in materia di ripartizione del carico degli accordi bilaterali tra uno Stato membro della Comunità e l'ex Unione Sovietica;

b) si astengono dall'introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi, tranne casi eccezionali in cui società di linea di una qualsiasi delle Parti del presente accordo non abbiano altrimenti una reale opportunità di esercitare la loro attività verso e dal paese terzo interessato;

c) vietano accordi di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali relativi al trasporto di carichi secchi e liquidi alla rinfusa;

d) aboliscono, all'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali.

Ogni Parte concede, fra l'altro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi per le navi gestite da cittadini o società dell'altra Parte per quanto riguarda l'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti nonché per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

3. I cittadini e le società della Comunità che forniscono servizi di trasporto marittimo internazionale sono autorizzati a fornire servizi internazionali mare-fiume lungo le idrovie dell'Estonia e viceversa.

4. Per consentire il transito delle merci attraverso il territorio di ciascuna Parte, le Parti si impegnano a concludere quanto prima, e comunque entro la fine del 1999, un accordo sul transito del traffico intermodale attraverso i rispettivi territori.

5. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato ed una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le rispettive esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato e la prestazione dei servizi di trasporto stradale, ferroviario e fluviale nonché, se del caso, aereo saranno oggetto di speciali accordi in materia di trasporti, da negoziare tra le Parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

6. Prima della conclusione degli accordi di cui al paragrafo 5, le Parti non prendono nessuna misura o iniziativa più restrittiva o discriminatoria rispetto alla situazione esistente il giorno anteriore a quello dell'entrata in vigore dell'accordo.

7. Entro la fine del 1998, l'Estonia adegua progressivamente la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in qualsiasi momento nel campo dei trasporti stradali, ferroviari, fluviali e aerei, nella misura in cui ciò favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di passeggeri e merci. I progressi compiuti in materia vengono valutati insieme dalle Parti, come minimo ogni due anni, in sede di Consiglio di associazione.

8. Parallelamente al comune progresso nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il Consiglio di associazione esamina in che modo si possano creare le condizioni necessarie per migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e aereo.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 54

1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblica sanità.

2. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio di una Parte e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

ARTICOLO 55

Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione dell'accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra in base ad una specifica disposizione dell'accordo.

ARTICOLO 56

Le società controllate da e di proprietà esclusiva di società o cittadini dell'Estonia oppure di proprietà comune di società o cittadini della Comunità beneficiano anch'esse delle disposizioni dei capitoli II, III e IV del presente titolo.

ARTICOLO 57

1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o altre intese in materia fiscale.

2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione o altre intese fiscali o in base alla legislazione tributaria nazionale.

3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o all'Estonia di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.

ARTICOLO 58

Le Parti adeguano progressivamente le disposizioni del presente titolo. Nel formulare raccomandazioni in tal senso, il Consiglio di associazione tiene conto dei rispettivi obblighi delle Parti a norma dell'Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS), in particolare l'articolo V.

ARTICOLO 59

Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

TITOLO V

PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO, RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

CAPITOLO I

PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALE

ARTICOLO 60

Le Parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile secondo le disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e trasferimento sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra residenti della Comunità e dell'Estonia.

ARTICOLO 61

1. Per quanto riguarda le operazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo gli Stati membri e l'Estonia garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in società costituite in conformità delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformità delle disposizioni del titolo IV, capitolo II, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.

Fatto salvo l'articolo 43, paragrafo 1, iii), a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo è garantita la libera circolazione del capitale connesso allo stabilimento e all'attività dei lavoratori autonomi, compresa la liquidazione e il rimpatrio di questi investimenti.

2. Per quanto riguarda le operazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo gli Stati membri e l'Estonia garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti di portafoglio. Ciò si applica anche alla libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per operazioni commerciali, alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti e ai prestiti finanziari.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri e l'Estonia evitano di introdurre nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e dei pagamenti correnti ad esso connessi tra residenti della Comunità e dell'Estonia nonché di rendere più restrittivo il regime esistente.

4. Le Parti si consultano per facilitare la circolazione dei capitali tra la Comunità e l'Estonia al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

ARTICOLO 62

1. Le Parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore graduale applicazione delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.

2. Il Consiglio di associazione esamina in che modo rendere possibile la piena applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.

CAPITOLO II

CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO

ARTICOLO 63

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e l'Estonia:

i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza;

ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Estonia, o in una sua parte sostanziale;

iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità economica europea oppure, per i prodotti contemplati dal trattato CECA, in base alle regole corrispondenti del trattato CECA, compreso il diritto derivato.

3. Entro il 31 dicembre 1997, il Consiglio di associazione adotta mediante decisione le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2.

Fino all'adozione di dette norme, per l'applicazione del paragrafo 1, iii) e delle parti pertinenti del paragrafo 2 ci si basa sulle disposizioni dell'Accordo relativo all'interpretazione e all'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT.

4. a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, iii), le Parti accettano che, fino al 31 dicembre 1999, qualsiasi aiuto statale concesso dall'Estonia venga valutato tenendo conto del fatto che l'Estonia va assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea. Il Consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica dell'Estonia, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi di cinque anni.

   b) Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato, tra l'altro comunicando ogni anno all'altra Parte l'importo totale e la distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto di Stato.

5. Per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli II e III del titolo III:

- la disposizione del paragrafo 1, iii) non si applica;

- le pratiche contrarie al paragrafo 1, i) dovrebbero essere valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n. 26/1962 del Consiglio.

6. Se ritengono che una particolare pratica sia incompatibile ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, e

- non sia adeguatamente trattata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o

- in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave pregiudizio all'interesse dell'altra Parte o alla sua economia nazionale, ivi compreso il settore dei servizi,

la Comunità o l'Estonia possono prendere misure appropriate previa consultazione nell'ambito del Consiglio di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1. iii) del presente articolo, tali misure appropriate, qualora si applichi in materia il GATT, possono essere adottate soltanto in conformità delle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le Parti.

7. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate a norma del paragrafo 3, le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale.

ARTICOLO 64

1. Le Parti si adoperano per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. In caso di imposizione di tali misure, la Parte che le ha introdotte presenta appena possibile all'altra Parte il calendario relativo alla loro abolizione.

2. Qualora uno o più Stati membri o l'Estonia abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o l'Estonia, a seconda dei casi, in conformità delle condizioni stabilite nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, possono adottare misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o l'Estonia, a seconda dei casi, informano senza indugio l'altra Parte.

3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, ai rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

ARTICOLO 65

Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione garantisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, si applichino i principi del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 90, e i principi del documento conclusivo della riunione di Bonn della CSCE tenutasi nell'aprile 1990, segnatamente la libertà decisionale per gli imprenditori.

ARTICOLO 66

1. A norma del presente articolo e dell'allegato IX, le Parti confermano l'importanza che attribuiscono ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

2. L'Estonia continua a migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale al fine di assicurare, entro il 31 dicembre 1999, un livello di protezione simile a quello esistente nella Comunità, ivi compresi mezzi analoghi di esercizio di tali diritti.

3. Entro il 31 dicembre 1999, l'Estonia aderisce alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato IX, paragrafo 1, delle quali gli Stati membri sono parti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri, secondo le disposizioni pertinenti delle convenzioni stesse.

4. In caso di problemi in materia di proprietà intellettuale, industriale e commerciale tali da falsare le condizioni del commercio, si tengono urgentemente consultazioni su richiesta di una delle Parti per trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

ARTICOLO 67

1. Le Parti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, segnatamente nell'ambito del GATT e dell'OMC.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società estoni, definite ai sensi dell'articolo 45 del presente accordo, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunità conformemente alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società e le filiali delle società comunitarie definite ai sensi dell'articolo 45, e con le modalità di cui all'articolo 56, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti in Estonia beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società estoni.

Una volta che l'Estonia avrà introdotto la legislazione appropriata, le disposizioni del presente paragrafo si applicheranno anche agli appalti pubblici oggetto della direttiva 93/38/CEE del 14 giugno 1993.

3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la fornitura di servizi tra la Comunità e l'Estonia, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 36-59 del presente accordo.

CAPITOLO III

RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

ARTICOLO 68

Le Parti riconoscono che un importante requisito per l'integrazione economica dell'Estonia nella Comunità è il ravvicinamento della legislazione presente e futura dell'Estonia a quella della Comunità. L'Estonia deve pertanto adoperarsi per rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella comunitaria.

ARTICOLO 69

Il ravvicinamento delle legislazioni si estende in particolare ai seguenti settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria, conti societari e imposizione delle imprese, proprietà intellettuale, servizi finanziari, regole di concorrenza, tutela della salute e della vita di

esseri umani, animali e piante, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, legislazione e normative in campo nucleare, trasporti, telecomunicazioni, ambiente, commesse pubbliche, statistiche e affidabilità dei prodotti.

Fra questi settori, si dovrebbe progredire rapidamente nel ravvicinamento delle leggi riguardanti, in particolare, il mercato interno, la concorrenza, la tutela dei lavoratori, la tutela dell'ambiente, la tutela dei consumatori, i servizi finanziari e le norme tecniche.

ARTICOLO 70

La Comunità fornisce all'Estonia l'assistenza tecnica necessaria per attuare queste misure, che possono comprendere, tra l'altro:

- scambi di esperti;
- tempestiva comunicazione di informazioni, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legislativi;
- organizzazione di seminari;
- attività di formazione;
- collaborazione per la traduzione della legislazione comunitaria nei settori pertinenti.

TITOLO VI

COOPERAZIONE ECONOMICA

ARTICOLO 71

1. La Comunità e l'Estonia sviluppano ulteriormente la cooperazione economica onde contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita dell'Estonia, rafforzando i legami economici esistenti sulla base più ampia possibile, a vantaggio di entrambe le Parti.

2. Si studiano politiche e altre misure, improntate al principio dello sviluppo sostenibile, per favorire lo sviluppo economico e sociale dell'Estonia. L'elaborazione di tali politiche deve tener conto fin dall'inizio degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale equilibrato.

3. A tal fine, la cooperazione dovrebbe concentrarsi soprattutto su politiche e misure relative all'industria, ivi compresi gli investimenti, all'agricoltura e al settore agroindustriale, all'energia, ai trasporti, alle telecomunicazioni, allo sviluppo regionale e al turismo.

4. Infine, si rivolgerà particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione tra i tre Stati baltici, con gli altri paesi dell'Europa centrale e orientale nonché con gli altri paesi situati sulle rive del Mar Baltico per uno sviluppo integrato della regione.

ARTICOLO 72

COOPERAZIONE INDUSTRIALE

1. La cooperazione mira in particolare a promuovere:

- la cooperazione industriale tra operatori economici delle due Parti, soprattutto al fine di rafforzare il settore privato in Estonia;

- la partecipazione della Comunità alle iniziative dei settori pubblico e privato estoni volte a modernizzare e a ristrutturare l'industria per sviluppare ulteriormente l'economia di mercato, in condizioni tali da tutelare l'ambiente;

- la ristrutturazione di singoli settori;

- la creazione di nuove imprese nelle zone con un potenziale di crescita, soprattutto nei settori dell'alta tecnologia, delle tecnologie pulite, dei beni di consumo e dei servizi di mercato; in alcuni comparti dell'industria leggera e nell'industria del legno.

2. Le azioni di cooperazione industriale tengono conto delle priorità stabilite dall'Estonia, puntano in particolare a costituire un contesto adeguato per le imprese, a migliorare il know-how in materia di gestione e a promuovere la trasparenza in materia di mercati e di condizioni per l'attività delle imprese. La Comunità fornisce la necessaria assistenza tecnica.

ARTICOLO 73

PROMOZIONE E TUTELA DEGLI INVESTIMENTI

1. La cooperazione mira a mantenere e, se necessario, a migliorare, il contesto giuridico e il clima favorevole agli investimenti privati, nazionali e esteri, e alla loro tutela, indispensabile per la ricostruzione economica e industriale e per lo sviluppo dell'Estonia. La cooperazione mira inoltre a incoraggiare e a promuovere gli investimenti esteri e la privatizzazione in Estonia.

2. Più in particolare, la cooperazione si prefigge:

- il perfezionamento e il mantenimento di un contesto giuridico che favorisca e tuteli gli investimenti in Estonia;

- se del caso, la conclusione di accordi bilaterali con gli Stati membri per la promozione e la tutela degli investimenti;

- un'ulteriore deregolamentazione e un miglioramento dell'infrastruttura economica;

- lo scambio di informazioni sulle opportunità di investimento, tramite fiere ed esposizioni commerciali, settimane commerciali e altre manifestazioni.

La Comunità potrebbe fornire assistenza nella fase di avviamento agli organismi che promuovono gli investimenti interni.

3. L'Estonia si atterrà alle norme sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali (TRIMS).

ARTICOLO 74

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

1. Le Parti cercano di sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) e la cooperazione tra le PMI della Comunità e dell'Estonia.

2. Esse promuovono gli scambi di informazioni e di know-how:

- migliorando, all'occorrenza, le condizioni giuridiche, amministrative, tecniche, fiscali e finanziarie per la creazione e l'espansione delle PMI nonché per la cooperazione transfrontaliera;

- fornendo i servizi specializzati richiesti dalle PMI (formazione alla gestione, contabilità, marketing, controllo di qualità, ecc.) e potenziando gli organismi che prestano tali servizi;

- instaurando opportuni contatti con gli operatori della Comunità attraverso le reti europee di cooperazione commerciale, onde migliorare il flusso delle informazioni verso le PMI e promuovere la cooperazione transfrontaliera.

3. Sarà prevista un'assistenza tecnica, segnatamente ai fini di un adeguato sostegno istituzionale alle PMI a livello nazionale e regionale per quanto riguarda i servizi finanziari, la formazione, le consulenze, i servizi tecnologici e la commercializzazione.

ARTICOLO 75

NORME IN CAMPO AGRICOLO E INDUSTRIALE E VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

1. Le Parti cooperano, se del caso con l'assistenza tecnica della Comunità, al fine di ridurre le differenze a livello di norme tecniche e di procedure di valutazione della conformità.

2. A tale scopo, la cooperazione punta a:

- promuovere l'applicazione delle normative tecniche comunitarie e delle norme e procedure europee per la valutazione della conformità, riconoscendo il diritto dell'Estonia di elaborare e applicare eventualmente norme speciali (più rigorose) per conseguire i suoi obiettivi in materia di qualità ambientale;

- se del caso, concludere accordi sul riconoscimento reciproco in questi settori;

- incoraggiare l'attiva e sistematica partecipazione dell'Estonia ai lavori degli organismi specializzati (CEN, CENELEC, ETSI, EOTC e EUROMET);

- fornire l'assistenza tecnica necessaria, segnatamente organizzando programmi di formazione per gli esperti estoni in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e sistemi di qualità nei paesi europei;

- promuovere gli scambi di informazioni tecniche e metodologiche sul controllo della qualità e sui processi di produzione.

3. La Comunità fornisce all'Estonia l'assistenza tecnica necessaria.

ARTICOLO 76

COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

1. Le Parti promuovono la cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico, rivolgendo particolare attenzione alle seguenti iniziative:

- scambi d'informazioni sulle rispettive politiche in materia di scienza e di tecnologia;

- organizzazione di riunioni comuni sulle questioni scientifiche (seminari e gruppi di lavoro);

- attività comuni di ricerca e sviluppo volte a promuovere il progresso scientifico e il trasferimento di tecnologia e di know-how;

- attività di formazione e programmi di mobilità per ricercatori e specialisti di entrambe le parti;

- creazione di un contesto favorevole alla ricerca e all'applicazione di nuove tecnologie e tutela adeguata dei diritti di proprietà intellettuale per quanto riguarda i risultati della ricerca;

- partecipazione dell'Estonia ai programmi comunitari a norma del paragrafo 3.

Si fornisce la necessaria assistenza tecnica.

2. Il Consiglio di associazione stabilisce procedure adeguate per sviluppare la cooperazione.

3. La cooperazione prevista dal programma quadro comunitario nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico viene eseguita in base ad intese specifiche da negoziare e da concludere conformemente alle procedure giuridiche di ciascuna delle Parti.

ARTICOLO 77

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1. La cooperazione si prefigge di sviluppare in modo equilibrato le risorse umane e di migliorare il livello dell'istruzione generale e le qualifiche professionali in Estonia, sia nel settore pubblico sia in quello privato, tenendo conto delle priorità del paese. Si elaborano contesti istituzionali e piani di cooperazione (basati sulla Fondazione europea per la formazione, sul programma TEMPUS e sull'Eurofacoltà). In questo contesto, si esamina anche l'opportunità di una partecipazione dell'Estonia ad altri programmi comunitari.

2. La cooperazione si concentra in particolare sui seguenti settori:

- riforma del sistema d'istruzione e di formazione estone;

- formazione iniziale, formazione sul posto di lavoro e riqualificazione, ivi compresa la formazione di Alti dirigenti e Alti funzionari del settore pubblico e privato, in particolare nei settori prioritari, da stabilirsi;

- formazione per gli insegnanti durante le ore di lavoro;

- cooperazione tra università e tra università e imprese e mobilità di insegnanti, studenti, amministratori e giovani;

- promozione dell'insegnamento nel campo degli studi europei nell'ambito delle opportune istituzioni;

- reciproco riconoscimento dei periodi di studio e dei diplomi;

- promozione dell'insegnamento delle lingue in Estonia, soprattutto per le minoranze;

- insegnamento delle lingue della Comunità, formazione di traduttori e interpreti e promozione dell'uso delle norme linguistiche e della terminologia comunitaria;

- sviluppo dell'insegnamento a distanza e delle nuove tecniche di formazione;

- fornitura di materiale e attrezzature per la formazione;

- cooperazione con il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP).

ARTICOLO 78

AGRICOLTURA E SETTORE AGROINDUSTRIALE

1. Scopo della cooperazione in questo settore è ammodernare, ristrutturare e privatizzare l'agricoltura, la pesca in acqua dolce e il settore agroindustriale, nonché la silvicoltura, promuovendo nel contempo la tutela e l'uso sostenibile dei paesaggi naturali e dei terreni non inquinati.

Si cercherà in particolare di:

- sviluppare le aziende agricole private e i canali di distribuzione, i metodi di ammasso, la commercializzazione, ecc.;

- modernizzare le infrastrutture rurali (trasporti, approvvigionamento idrico, telecomunicazioni);

- migliorare la pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;

- definire criteri per lo sviluppo dell'agricoltura estensiva e intensiva, della silvicoltura e della pesca in acqua dolce in linea con i piani e programmi di sviluppo nazionale e regionale;

- avviare e promuovere una cooperazione efficace per quanto riguarda i sistemi d'informazione agricoli;

- migliorare la produttività e la qualità mediante metodi e prodotti appropriati, provvedere alla formazione e al controllo dell'uso dei metodi antinquinamento connessi ai mezzi di produzione;

- sviluppare l'agricoltura biologica, la trasformazione e la commercializzazione della produzione;

- promuovere l'applicazione delle norme alimentari della Comunità;

- ristrutturare, sviluppare, ammodernare e decentrare le imprese di trasformazione alimentare e le loro tecniche di commercializzazione;

- promuovere la complementarità nel settore agricolo;

- promuovere la cooperazione industriale nel settore agricolo e lo scambio di know-how, segnatamente tra i settori privati della Comunità e dell'Estonia;

- intensificare la cooperazione fitozoosanitaria ai fini di una graduale armonizzazione con le norme comunitarie mediante un'assistenza in materia di formazione e di organizzazione di controlli;

- scambiare informazioni relative alla politica e alla legislazione agricola;

- promuovere le joint venture, segnatamente per la cooperazione sui mercati dei paesi terzi.

2. La Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria per conseguire questi obiettivi.

ARTICOLO 79

PESCA

1. Le Parti sviluppano la cooperazione in materia di pesca conformemente all'accordo sulle relazioni di pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Estonia.

2. La cooperazione tiene conto in particolare:

- dell'avvio di attività sostenibili di pesca negli oceani e nel Mar Baltico;

- della tradizionale cooperazione in materia di pesca;

- della necessità di sviluppare i sistemi di controllo della pesca, le statistiche relative alle catture e i sistemi d'informazione;

- dello sviluppo del potenziale scientifico per lo studio delle risorse ittiche nel Mar Baltico, di un'azione comune per la conservazione e il rinnovamento delle scorte ittiche (segnatamente salmone e merluzzo) e dell'introduzione delle tecnologie moderne in materia;

- della graduale modernizzazione della flotta peschereccia e dell'industria di trasformazione ittica dell'Estonia mediante la creazione di joint venture;

- dello sviluppo delle imprese private nel settore e della necessità di trasferire l'esperienza della CE in materia di tecniche di commercializzazione;

- dello sviluppo della cooperazione industriale in materia di pesca e degli scambi di know-how;

- dell'introduzione in Estonia delle norme CE in materia di qualità della produzione e di condizioni sanitarie per la piscicoltura (compresi i mangimi);

- degli scambi di informazioni sulle politiche e sulla legislazione in materia di pesca nonché sulla creazione di un mercato per i prodotti della pesca;

- della cooperazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali per la pesca.

ARTICOLO 80

ENERGIA

1. Nel rispetto dei principi dell'economia di mercato e del trattato sulla Carta europea dell'energia, le Parti cooperano per consentire una progressiva integrazione dei mercati dell'energia in Europa.

2. La cooperazione si prefigge quanto segue:

- formulazione e pianificazione della politica energetica, anche per quanto riguarda gli aspetti a lungo termine;

- gestione e formazione nel settore energetico;

- promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia;

- sviluppo delle risorse energetiche;

- miglioramento della distribuzione e miglioramento e diversificazione delle forniture;

- impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;

- settore dell'energia nucleare, in particolare la sicurezza;

- maggiore apertura del mercato energetico, ivi compresa la facilitazione del transito del gas e dell'elettricità;

- settori dell'elettricità e del gas, compresa la valutazione della possibilità di interconnessione delle reti di fornitura europee;

- ammodernamento delle infrastrutture energetiche;

- definizione di un contesto per la cooperazione tra imprese nel settore;

- trasferimento di tecnologia e know-how;

- cooperazione per le politiche tariffarie e tributarie nel settore dell'energia;

- cooperazione regionale tra gli Stati baltici nel settore dell'energia, segnatamente sotto forma di un rilevante contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nella regione.

3. Si fornirà la necessaria assistenza tecnica.

ARTICOLO 81

SICUREZZA NUCLEARE

1. La cooperazione mira a garantire un'utilizzazione più sicura dell'energia nucleare.

2. La cooperazione in materia nucleare si concentra nei seguenti settori:

- ricerca e misure di protezione per migliorare la sicurezza, segnatamente per quanto riguarda i residui dello stabilimento di trattamento del minerale di uranio di Sillamäe e il centro di formazione di Paldiski dell'ex Unione Sovietica relativo ai sottomarini nucleari;

- formazione del personale;

- perfezionamento della legislazione e delle normative estoni in materia di sicurezza nucleare e rafforzamento delle autorità di vigilanza e delle loro risorse;

- sicurezza nucleare, misure di emergenza e gestione in caso di incidenti;

- protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali;

- problemi relativi al ciclo del combustibile e salvaguardia dei materiali nucleari;

- gestione delle scorie radioattive;

- disattivazione e smantellamento degli impianti nucleari;

- decontaminazione;

- definizione e applicazione di norme di sicurezza uniformi per tutelare la salute dei lavoratori, la popolazione e l'ambiente.

3. La cooperazione comprende altresì scambi d'informazioni e di esperienze, nonché attività di ricerca e di sviluppo conformemente alle disposizioni in materia di scienza e tecnologia.

4. Le Parti riconoscono la necessità di instaurare una cooperazione, nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, per combattere il contrabbando nucleare. Sono previsti scambi di informazioni, sostegno tecnico per analizzare, identificare e smaltire il materiale e un'assistenza amministrativa e tecnica per predisporre controlli doganali efficaci. A seconda delle future esigenze, si potrà ampliare la cooperazione nel settore.

ARTICOLO 82

AMBIENTE

1. Le Parti intensificano e rafforzano la cooperazione in campo sanitario e ambientale.

2. La cooperazione riguarda in particolare i seguenti settori:

- controllo efficace dei livelli di inquinamento;

- lotta all'inquinamento atmosferico e idrico locale, regionale e transnazionale;

- sistemi di produzione e di utilizzo dell'energia sostenibili, efficienti e ecologici; sicurezza degli stabilimenti industriali (compresi gli impianti nucleari);

- classificazione e manipolazione in condizioni di sicurezza delle sostanze chimiche;

- qualità delle acque, in particolare delle vie navigabili transfrontaliere (protezione del Mar Baltico dall'inquinamento causato da navi, isole artificiali, piattaforme e altre fonti);

- riduzione, riciclaggio e smaltimento in condizioni di sicurezza dei rifiuti, applicazione della Convenzione di Basilea;

- uso sostenibile delle risorse naturali non rinnovabili;

- controllo dell'impatto ambientale dell'agricoltura, dell'erosione del suolo e dell'inquinamento provocato dai prodotti chimici agricoli, eutrofizzazione dell'acqua;

- protezione delle foreste, della flora e della fauna;

- conservazione della biodiversità;

- zone protette;

- pianificazione territoriale, ivi compresa la pianificazione edilizia e urbana;

- miglioramento dei mezzi pubblici, specialmente nelle città;

- uso di strumenti economici e fiscali;

- gestione delle zone costiere e prevenzione dell'inquinamento marino;

- mutamenti climatici a livello planetario;

- ripristino delle zone contaminate;

- tutela della salute umana contro i rischi ambientali.

3. La cooperazione avverrà principalmente tramite:

- scambi di informazioni e di esperti, anche per il trasferimento delle tecnologie pulite e l'utilizzazione in condizioni sicure delle biotecnologie ecologiche;

- potenziamento istituzionale e programmi di formazione;
- trasferimento di tecnologia e di know-how;
- ravvicinamento delle leggi (in base alle norme comunitarie);
- cooperazione a livello regionale (compresa la cooperazione tra i tre Stati baltici e nell'ambito dell'Agenzia europea per l'ambiente) e a livello internazionale;
- elaborazione di strategie, soprattutto per quanto riguarda le questioni globali e climatiche;
- istruzione e informazione sulle questioni ambientali;
- studi di impatto ambientale.

ARTICOLO 83

TRASPORTI

1. Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti per consentire all'Estonia di:

- ristrutturare e modernizzare i trasporti;
- migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo;
- facilitare il transito comunitario attraverso l'Estonia, su strada, per ferrovia, sulle vie navigabili interne e con il trasporto combinato;
- raggiungere livelli operativi paragonabili a quelli della Comunità;
- rendere più sicuri il traffico e il trasporto e ridurne gli effetti nocivi per l'ambiente.

2. In particolare, la cooperazione comprende:

- programmi di formazione economica, giuridica e tecnica; preparazione del quadro legislativo e istituzionale per l'elaborazione e l'attuazione delle politiche, compresa la privatizzazione del settore dei trasporti;

- assistenza tecnica e consulenze, nonché scambi d'informazioni (conferenze e seminari);

- sostegno allo sviluppo delle infrastrutture in Estonia.

3. I settori prioritari della cooperazione sono i seguenti:

- costruzione e modernizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie, fluviali, portuali e aeroportuali lungo i corridoi transeuropei riconosciuti e i principali assi stradali di interesse comune;

- miglioramento delle condizioni, riduzione dei tempi di attesa e agevolazione del transito alle frontiere sul tratto estone del corridoio multimodale n. 1 di Creta, in base alle norme stabilite dagli accordi internazionali dell'Unione europea per garantire l'interoperatività;

- gestione della rete ferroviaria, dei porti e degli aeroporti, ivi compresa la cooperazione tra le autorità nazionali competenti;

- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;

- miglioramento delle attrezzature tecniche per conformarsi alle norme comunitarie, in particolare nei settori del trasporto strada-rotaia, della containerizzazione e del trasbordo;

- contributo alla definizione di politiche di trasporto compatibili con quelle applicabili nella Comunità;

- promozione del cabotaggio in alternativa al trasporto transfrontaliero e come soluzione particolarmente indicata nella regione del Mar Baltico;

- promozione di programmi di ricerca e sviluppo congiunti;

- progetti concreti in un contesto trilaterale o multilaterale (Consiglio degli Stati del Mar Baltico) di cooperazione regionale, come la Via Baltica;

- scambi di dati relativi ai trasporti.

ARTICOLO 84

TELECOMUNICAZIONI, SERVIZI POSTALI E TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE

1. Le Parti ampliano e intensificano la cooperazione in materia di telecomunicazioni, e a tale scopo avviano in particolare le seguenti iniziative:

- scambi di informazioni sulle politiche in materia di telecomunicazioni, di servizi postali e di trasmissioni radiotelevisive;

- definizione di un quadro normativo stabile e coerente per le telecomunicazioni, i servizi postali e le trasmissioni radiotelevisive;

- scambi di informazioni tecniche e di altro tipo e organizzazione di seminari, gruppi di lavoro e conferenze per esperti di entrambe le Parti;

- attività di formazione e consulenza;

- trasferimenti di tecnologia;

- esecuzione congiunta di progetti da parte di organismi competenti di entrambe le Parti;

- promozione delle norme e dei sistemi di certificazione europei;

- sviluppo di nuovi servizi, impianti e mezzi di comunicazione, soprattutto di quelli con applicazioni commerciali.

2. Queste attività si concentrano nei seguenti settori prioritari:

- sviluppo e applicazione di una politica settoriale di mercato delle telecomunicazioni, dei servizi postali e delle trasmissioni radiotelevisive in Estonia, nonché di strumenti e procedure giuridici;

- ammodernamento della rete di telecomunicazioni estone e integrazione nelle reti europea e mondiale;

- cooperazione nell'ambito degli organismi di standardizzazione europei;

- integrazione dei sistemi transeuropei;

- aspetti giuridici delle telecomunicazioni;

- gestione delle telecomunicazioni nel nuovo contesto economico europeo: strutture organizzative, strategia e pianificazione, principi di base delle commesse, struttura tariffaria nella telefonia vocale;

- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;

- miglioramento delle reti di dati e sviluppo di servizi d'informazione in base ai dati.

ARTICOLO 85

INFRASTRUTTURE D'INFORMAZIONE

Le Parti si adoperano per ampliare e rafforzare la cooperazione al fine di creare un'infrastruttura globale d'informazione, che prevede:

- scambi di informazioni sulle politiche e sui programmi volti a creare l'infrastruttura d'informazione e i servizi connessi;

- una stretta cooperazione tra le istituzioni che gestiscono le reti d'informazione attuali (università e/o enti governativi);

- scambi di informazioni sulle tecnologie, sulle esigenze del mercato e su altri aspetti; organizzazione di seminari, gruppi di lavoro e conferenze per esperti e industriali di entrambe le Parti;

- formazione e consulenze;

- esecuzione congiunta di progetti;

- promozione e definizione congiunta di norme, metodi di certificazione e metodi di prova;

- promozione di un quadro normativo appropriato;

- promozione dello sviluppo dei servizi d'informazione e delle infrastrutture.

ARTICOLO 86

BANCHE, ASSICURAZIONI E ALTRI SERVIZI FINANZIARI

1. Le Parti collaborano allo scopo di creare e sviluppare un contesto adeguato per favorire la creazione di un settore bancario, assicurativo e dei servizi finanziari in Estonia.

2. La cooperazione si concentra sui seguenti elementi:

- miglioramento ed efficienza dei sistemi di contabilizzazione e revisione dei conti in uso in Estonia sulla base delle norme internazionali e della Comunità europea;

- consolidamento e ristrutturazione dei sistemi bancari e finanziari;

- sviluppo e armonizzazione dei sistemi di vigilanza e regolamentazione dei servizi bancari e finanziari;

- compilazione di glossari terminologici;

- scambi di informazioni, in particolare per quanto riguarda le proposte di legge e le leggi già in vigore;

- preparazione e traduzione delle disposizioni legislative comunitarie e estoni.

3. A tal fine, la cooperazione comprende la concessione di assistenza tecnica e formazione.

ARTICOLO 87

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA REVISIONE DEI CONTI E DEI CONTROLLI FINANZIARI

1. Le Parti cooperano al fine di sviluppare efficienti sistemi di controllo finanziario e di revisione dei conti all'interno dell'amministrazione estone, ispirati ai metodi e alle procedure standard della Comunità.

2. La cooperazione si concentra sui seguenti elementi:

- scambi di informazioni relative ai sistemi di revisioni dei conti;

- uniformazione della documentazione attinente alla revisione dei conti;

- attività di formazione e consulenza.

3. A tal fine, la Comunità fornisce la necessaria assistenza tecnica.

ARTICOLO 88

POLITICA MONETARIA

Su richiesta delle autorità estoni, la Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria per aiutare l'Estonia ad allineare progressivamente le sue politiche a quelle del Sistema monetario europeo. Si procede altresì a scambi informali di informazioni sui principi, sulle politiche e sul funzionamento del Sistema monetario europeo.

ARTICOLO 89

RICICLAGGIO DEL DENARO

1. Le Parti riconoscono la necessità di adoperarsi costantemente e di collaborare per prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e dei reati connessi alla droga in particolare.

2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali, ivi compresa la Task Force "Azione finanziaria" (FATF).

ARTICOLO 90

SVILUPPO REGIONALE

1. Le Parti intensificano la cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale.

2. A tal fine, si possono adottare le seguenti misure:

- scambi di informazioni tra autorità nazionali, regionali o locali sulle politiche regionali e di pianificazione territoriale e, se del caso, assistenza all'Estonia per l'elaborazione di tali politiche;
- azione comune delle autorità regionali e locali in materia di sviluppo economico;
- studio di un'impostazione comune per lo sviluppo della cooperazione interregionale con le regioni del Mar Baltico nella Comunità;
- scambi di visite per esaminare le possibilità di cooperazione e di assistenza;
- scambi di funzionari e di esperti;

- assistenza tecnica, specialmente per lo sviluppo delle zone più povere;

- avvio di programmi di scambi di informazioni e di esperienze, con vari metodi tra cui i seminari.

ARTICOLO 91

COOPERAZIONE NEL SETTORE SOCIALE

1. Le Parti instaurano una cooperazione in materia di sanità e di sicurezza sul posto di lavoro e di pubblica sanità, al fine di migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prendendo a riferimento il livello di protezione esistente nella Comunità. In particolare, la cooperazione comprende:

- assistenza tecnica;

- scambi di esperti;

- cooperazione tra imprese;

- informazione e attività di formazione;

- cooperazione nel settore della sanità.

2. In materia di occupazione, la cooperazione tra le Parti si concentra soprattutto sui seguenti aspetti:

- organizzazione del mercato del lavoro;

- modernizzazione dei servizi di collocamento e di consulenza professionale;

- pianificazione ed esecuzione di programmi di ristrutturazione a livello regionale;

- promozione dello sviluppo dell'occupazione locale.

La collaborazione in questo campo prende la forma di studi, prestazioni di esperti, informazioni e formazione.

3. Per quanto riguarda la previdenza sociale, la cooperazione tra le Parti punta ad adeguare il sistema previdenziale estone alla nuova situazione economica e sociale, principalmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione.

ARTICOLO 92

TURISMO

Le Parti promuovono e intensificano la cooperazione nel settore del turismo, in particolare:

- agevolando il flusso di turisti;
- intensificando gli scambi di informazioni attraverso le reti internazionali, le banche dati, ecc.;
- trasferendo know-how mediante cicli di formazione, scambi e seminari;
- sviluppando i progetti di cooperazione regionale;
- esaminando le possibilità di realizzare operazioni comuni (progetti transfrontalieri, gemellaggi tra città, ecc.);
- introducendo sistemi informatizzati di prenotazione e di informazione (preferibilmente comuni ai tre Stati baltici) e norme di tutela di consumatori per i turisti.

ARTICOLO 93

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

1. Per quanto riguarda l'informazione e la comunicazione, la Comunità e l'Estonia promuovono proficui scambi di informazioni privilegiando i programmi volti a fornire alla popolazione le informazioni di base sull'Unione europea e agli ambienti specializzati dell'Estonia informazioni più specifiche compreso, ove possibile, l'accesso alle banche dati della Comunità.

2. Le Parti coordinano e, se del caso, armonizzano le politiche volte a disciplinare le trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e le norme tecniche nonché a promuovere la tecnologia audiovisiva europea.

3. La cooperazione può comprendere programmi di scambio, borse di studio, cicli di formazione per giornalisti ed esperti in materia di mass media.

ARTICOLO 94

TUTELA DEI CONSUMATORI

1. Le Parti cooperano al fine di conseguire una totale compatibilità tra i sistemi di tutela dei consumatori dell'Estonia e della Comunità. Un'effettiva tutela dei consumatori è infatti necessaria per il corretto funzionamento dell'economia di mercato.

2. A tal fine, e considerati gli interessi comuni, le Parti promuovono e garantiscono:

- un'attiva politica di tutela dei consumatori, conformemente alla normativa comunitaria e a tutti gli orientamenti dell'ONU in materia;

- il ravvicinamento delle leggi e l'allineamento della tutela dei consumatori in Estonia con quella della Comunità;

- un'efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare la qualità dei beni di consumo e mantenere norme appropriate in materia di sicurezza.

3. La cooperazione comprende:

- scambi di informazioni sui prodotti pericolosi;

- formazione degli esperti in materia di tutela dei consumatori del governo e delle ONG;

- potenziamento delle organizzazioni indipendenti per sensibilizzare maggiormente i consumatori, soprattutto tramite la diffusione delle informazioni;

- creazione di centri d'informazione e di consulenza per la composizione delle vertenze e servizi di consulenza giuridica e di altro tipo per i consumatori; cooperazione tra centri estoni e comunitari;

- accesso alle banche dati della Comunità;

- sviluppo degli scambi tra rappresentanti dei consumatori.

4. La Comunità fornirà l'assistenza tecnica necessaria.

ARTICOLO 95

DOGANE

1. Le Parti si impegnano a sviluppare la cooperazione nel settore doganale per garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intendono adottare per quanto riguarda gli scambi e a ravvicinare il sistema doganale estone a quello della Comunità, in modo da agevolare la liberalizzazione prevista nel presente accordo.

2. In particolare, la cooperazione comprende:

- scambi di informazioni, anche sui metodi d'indagine;

- la creazione di adeguate infrastrutture alle frontiere;

- l'introduzione del documento amministrativo unico e l'interconnessione tra i sistemi di transito della Comunità e dell'Estonia;

- la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto di merci;

- l'organizzazione di seminari e tirocini;

- il sostegno per l'introduzione di moderni sistemi informatici doganali;

- il ravvicinamento della nomenclatura delle merci dell'Estonia alla nomenclatura combinata della Comunità;

- il ravvicinamento della struttura del sistema tariffario doganale dell'Estonia a quella del sistema comunitario.

Si fornisce l'assistenza tecnica necessaria.

3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dall'articolo 99 e dal titolo VII, l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle Parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 5.

ARTICOLO 96

COOPERAZIONE STATISTICA

1. La cooperazione in questo settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca rapidamente e tempestivamente i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare il processo di riforma economica e per contribuire allo sviluppo dell'impresa privata in Estonia.

2. In particolare, le Parti cooperano al fine di:

- rafforzare il sistema statistico dell'Estonia;

- procedere all'armonizzazione con i metodi, le norme e le classificazioni internazionali (in particolare comunitari);

- fornire i dati necessari per portare avanti e controllare la riforma economica;

- fornire al settore privato, alla stampa e agli altri operatori sociali ed economici i dati macro e microeconomici necessari;

- garantire il carattere riservato dei dati;

- scambiare informazioni statistiche.

3. La Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria.

ARTICOLO 97

ECONOMIA

1. La Comunità e l'Estonia agevolano il processo di riforma e di integrazione economica collaborando per migliorare la comprensione dei principi di base delle rispettive economie, nonché l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato.

2. A tal fine, la Comunità e l'Estonia:

- si scambiano informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonché sulle strategie di sviluppo;

- analizzano congiuntamente le questioni economiche di interesse comune, compresa l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione;

- mediante il programma d'azione per la cooperazione economica (ACE), promuovono una cooperazione su vasta scala tra economisti e dirigenti della Comunità e dell'Estonia, al fine di accelerare i trasferimenti di know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e di procedere ad una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia.

ARTICOLO 98

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le Parti promuovono la cooperazione tra le rispettive autorità nel settore della pubblica amministrazione, anche avviando programmi di scambio, al fine di migliorare la reciproca conoscenza della struttura e del funzionamento dei rispettivi sistemi.

ARTICOLO 99

DROGA

1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per rendere più efficaci le politiche e le misure destinate a contrastare la produzione, la fornitura e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, anche prevenendo il dirottamento dei precursori chimici, nonché per prevenire e ridurre la domanda di droga.

2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per raggiungere tali obiettivi, incluse le modalità per realizzare azioni in comune.

3. La cooperazione in materia si basa sulla consultazione e su uno stretto coordinamento tra le Parti per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei settori di cui al paragrafo 1. È prevista tra l'altro l'assistenza tecnica della Comunità.

La cooperazione per combattere il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope prevede un'assistenza tecnica e amministrativa per quanto riguarda:

- l'elaborazione e l'applicazione delle normative nazionali;

- la creazione o il rafforzamento di enti, centri di informazione e centri sociali e sanitari;

- una maggiore efficienza delle istituzioni impegnate nella lotta contro il traffico illecito di droga;

- la formazione di personale e la ricerca;

- la prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, attraverso l'istituzione di norme adeguate equivalenti a quelle adottate dalla Comunità e dagli organismi internazionali competenti, in particolare la "Chemical Action Task Force" (CATF).

Le Parti possono decidere, di comune accordo, di includere altri settori.

TITOLO VII

COOPERAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLE ATTIVITÀ ILLECITE

ARTICOLO 100

1. Le Parti collaborano, nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, per prevenire le seguenti attività illecite:

- immigrazione e presenza illegale di persone fisiche della loro nazionalità sul territorio dell'altra Parte, tenendo conto del principio e della prassi della riammissione;
- corruzione;
- transazioni illecite riguardanti i rifiuti industriali e le contraffazioni;
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- criminalità organizzata;
- traffico di esseri umani e delitti connessi all'attività delle reti di immigrazione clandestina;
- furto e commercio illecito di materiali radioattivi e nucleari;
- trasferimento illecito di autoveicoli.

2. La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 avviene mediante consultazioni e uno stretto coordinamento tra le Parti e comprende un'assistenza tecnica e amministrativa per:

- l'elaborazione della legislazione nazionale;
- la creazione di centri d'informazione e di banche dati;

- una maggiore efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire le attività illecite;

- la formazione del personale e il potenziamento delle infrastrutture investigative;

- la definizione di misure reciprocamente accettabili per prevenire le attività illecite.

Le Parti possono decidere, di comune accordo, di includere altri settori.

TITOLO VIII

COOPERAZIONE CULTURALE

ARTICOLO 101

1. Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, potranno essere estesi all'Estonia i programmi di cooperazione culturale comunitari o quelli di uno o più Stati membri e si potranno sviluppare ulteriori attività di reciproco interesse.

Tale cooperazione può comprendere, in particolare:

- le traduzioni letterarie;
- gli scambi, a fini non commerciali, di artisti e opere d'arte;
- la conservazione e il restauro di monumenti e località (patrimonio architettonico e culturale);
- azioni di formazione, segnatamente per la gestione delle opere d'arte;
- l'organizzazione di manifestazioni culturali (ad esempio, festival della canzone);
- la pubblicità relativa alle manifestazioni culturali di rilievo.

2. Le Parti possono cooperare per la promozione dell'industria audiovisiva in Europa. In particolare, il settore audiovisivo estone potrebbe prendere parte ad attività avviate dalla Comunità nel quadro del programma MEDIA secondo le procedure stabilite dagli organismi responsabili della gestione di ciascuna attività e in conformità della decisione del Consiglio del 21 dicembre 1990, che ha istituito il programma.

Le Parti coordinano e, se del caso, armonizzano le loro politiche relative alla regolamentazione delle trasmissioni transfrontaliere, rivolgendo particolare attenzione all'acquisizione dei diritti di proprieta intellettuale per i programmi trasmessi via satellite o via cavo, alle norme tecniche nel settore degli audiovisivi e alla promozione della tecnologia audiovisiva europea.

La cooperazione potrebbe comprendere, tra l'altro, lo scambio di programmi, borsisti e opportunità per la formazione di giornalisti e altri professionisti del settore dei mezzi d'informazione.

TITOLO IX

COOPERAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 102

Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 103, 104, 105 e 106, fatto salvo l'articolo 105, l'Estonia beneficia di assistenza finanziaria temporanea da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI), conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 dello statuto della Banca, per accelerare la trasformazione economica del paese.

ARTICOLO 103

Tale assistenza finanziaria è coperta:

sia nell'ambito del programma indicativo pluriennale PHARE previsto dal regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, e relative modifiche, sia nel contesto di un nuovo finanziamento pluriennale deciso dalla Comunità previe consultazioni con l'Estonia e tenuto conto del disposto degli articoli 104 e 105;

- dal prestito o dai prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti entro un massimale e per un periodo di disponibilità da stabilire previa consultazione con l'Estonia in applicazione delle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea.

ARTICOLO 104

Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo da concordare tra le Parti. Le Parti informano il Consiglio di associazione.

ARTICOLO 105

1. In caso di necessità straordinaria e tenendo conto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie, su richiesta dell'Estonia e in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, nel contesto del G-24, la Comunità valuta la possibilità di concedere assistenza finanziaria temporanea:

- a sostegno di misure finalizzate a introdurre e mantenere la convertibilità della divisa estone;

- a sostegno della stabilizzazione a medio termine e dell'adeguamento strutturale, ivi compresa l'assistenza a favore della bilancia dei pagamenti.

2. Tale assistenza finanziaria è subordinata alla presentazione da parte dell'Estonia, in seno al G-24, di programmi approvati dall'FMI, finalizzati alla convertibilità e/o alla ristrutturazione dell'economia nazionale, nonché alla loro approvazione da parte della Comunità, al rispetto costante di tali programmi da parte dell'Estonia e, quale obiettivo finale, alla rapida transizione verso il ricorso a fonti private di finanziamento.

3. Il Consiglio di associazione è informato delle condizioni alle quali tale assistenza è concessa e del rispetto degli impegni assunti dall'Estonia in materia.

ARTICOLO 106

L'assistenza finanziaria comunitaria è valutata alla luce delle necessità emerse, del livello di sviluppo del paese, delle priorità stabilite, delle potenzialità di assorbimento dell'economia estone, della capacità di rimborsare i prestiti e di progredire ulteriormente in direzione di un'economia di mercato e della ristrutturazione dell'Estonia.

ARTICOLO 107

Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri della Comunità, altri paesi, inclusi quelli del G-24, e le istituzioni finanziarie internazionali quali il Fondo monetario internazionale, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

ARTICOLO 108

L'Estonia partecipa ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti e alle altre azioni della Comunità nei settori indicati nell'allegato X. Fatta salva l'attuale partecipazione dell'Estonia alle attività di cui all'allegato X, il Consiglio di associazione stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione dell'Estonia a queste attività. Il contributo finanziario dell'Estonia alle attività di cui all'allegato X si basa sul principio che impone al paese di sostenere il costo della sua partecipazione. All'occorrenza, la Comunità può decidere caso per caso, attenendosi alle regole applicabili al bilancio generale delle Comunità europee, di integrare il contributo dell'Estonia.

TITOLO X

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

ARTICOLO 109

È istituito un Consiglio di associazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il Consiglio si riunisce una volta all'anno a livello ministeriale e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

ARTICOLO 110

1. Il Consiglio di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri designati dal Governo estone.

2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, in conformità delle condizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno durante la prima riunione.

4. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del Governo estone, in conformità delle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

5. Se del caso, la BEI partecipa, in qualità di osservatore, ai lavori del Consiglio di associazione.

ARTICOLO 111

Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.

Le decisioni e raccomandazioni sono elaborate previo accordo tra le Parti.

ARTICOLO 112

1. Ciascuna delle Parti può deferire al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

2. Il Consiglio di associazione può comporre la controversia mediante una decisione.

3. Ciascuna delle Parti è tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.

4. Nel caso non sia possibile comporre la controversia conformemente al disposto del paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna delle Parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra Parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle parti in causa della controversia.

Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure necessarie all'attuazione della decisione arbitrale.

ARTICOLO 113

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di associazione è assistito da un comitato di associazione composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e dei membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da rappresentanti del Governo estone, normalmente Alti funzionari.

Il regolamento interno del Consiglio di associazione determina le funzioni del comitato di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del Consiglio di associazione, e le modalità di funzionamento del comitato.

2. Il Consiglio di associazione può delegare al comitato di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il comitato di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 111.

ARTICOLO 114

Il Consiglio di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni.

Nel suo regolamento interno, il Consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.

ARTICOLO 115

E istituito un Comitato parlamentare quale foro per lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento estone e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal Comitato stesso.

ARTICOLO 116

1. Il Comitato parlamentare è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento estone.

2. Il Comitato parlamentare adotta il proprio regolamento interno.

3. Il Comitato parlamentare di associazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento estone, in conformità delle disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

ARTICOLO 117

Il Comitato parlamentare può chiedere informazioni inerenti all'attuazione del presente accordo al Consiglio di associazione; quest'ultimo fornisce al Comitato le informazioni richieste.

Il Comitato parlamentare è tenuto al corrente delle decisioni del Consiglio di associazione.

Il Comitato parlamentare può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.

ARTICOLO 118

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giuridici e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

ARTICOLO 119

L'accordo non impedisce ad una Parte di adottare qualsiasi misura:

a) ritenuta necessaria a impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;

b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in periodi di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale;

d) ritenuta necessaria per l'adempimento dei suoi obblighi e impegni internazionali in materia di controllo del doppio uso di beni e tecnologie industriali.

ARTICOLO 120

1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

- le misure applicate dall'Estonia nei confronti della Comunità non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o filiali;

- le misure applicate dalla Comunità nei confronti dell'Estonia non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini estoni o tra società e filiali estoni.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

ARTICOLO 121

Quando sono importati nella Comunità, i prodotti originari dell'Estonia non beneficiano di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

Il trattamento concesso all'Estonia ai sensi del titolo IV e del capitolo I del titolo V non deve essere più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

ARTICOLO 122

1. Le Parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo.

2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esauriente esame della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.

ARTICOLO 123

Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in virtù dell'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o più Stati membri, da un lato, e l'Estonia, dall'altro, fatta eccezione per i settori di competenza europea e fatti salvi gli obblighi degli Stati membri derivanti dal presente accordo nei settori di loro competenza.

ARTICOLO 124

Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Comunità, i suoi Stati membri o la Comunità e i suoi Stati membri, conformemente ai rispettivi poteri, da un lato, e l'Estonia, dall'altro.

ARTICOLO 125

I protocolli nn. 1-5 e gli allegati I-X sono parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 126

Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle Parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. L'accordo cessa di essere applicabile dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

ARTICOLO 127

Il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario dell'accordo.

ARTICOLO 128

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni precisate in detti trattati, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Estonia.

ARTICOLO 129

Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e estone, ciascun testo facente ugualmente fede.

ARTICOLO 130

Il presente accordo è approvato dalle Parti conformemente alle loro rispettive procedure.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Estonia sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale firmato a Bruxelles l'11 maggio 1992.

Il presente accordo si basa in parte, ampliandole e integrandole, sulle disposizioni di base dell'accordo tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Estonia sul libero scambio e sulle questioni commerciali, firmato il 18 luglio 1994. All'entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali.

Le decisioni del comitato misto istituito dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica, che svolge anche i compiti assegnatigli dall'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali, continuano ad applicarsi fino a quando non vengono abrogate mediante decisioni del Consiglio di associazione.

Nel corso della prima riunione, il Consiglio di associazione adotta tutte le modifiche del presente accordo, soprattutto per quanto riguarda protocolli e allegati, necessarie per allinearlo alle modifiche dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali decise dal comitato misto tra la firma e l'entrata in vigore del presente accordo.

Fatto a Lussemburgo, addi' dodici giugno millenovecentonovantacinque.

ATTO FINALE

I plenipotenziari:

del REGNO DEL BELGIO,

del REGNO DI DANIMARCA,

della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

della REPUBBLICA ELLENICA,

del REGNO DI SPAGNA,

della REPUBBLICA FRANCESE,

dell'IRLANDA,

della REPUBBLICA ITALIANA,

del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

del REGNO DEI PAESI BASSI,

della REPUBBLICA D'AUSTRIA,

della REPUBBLICA PORTOGHESE,

della REPUBBLICA DI FINLANDIA,

del REGNO DI SVEZIA,

del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato sull'UNIONE EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, qui di seguito denominati "Stati membri", e della COMUNITA' EUROPEA, della COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e della COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

qui di seguito denominate "Comunità",

che devono nel quadro dell'Unione europea,

da una parte,

i plenipotenziari della REPUBBLICA DI ESTONIA, qui di seguito denominata "Estonia",

dall'altra,

riuniti a Lussemburgo, addì dodici giugno millenovecentonovantacinque per la firma dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Estonia, dall'altra, qui di seguito denominato "Accordo europeo", hanno adottato i testi elencati in appresso:

l'Accordo europeo, nonché i seguenti protocolli:

PROTOCOLLO n. 1 sul commercio dei tessili e dei capi di abbigliamento

PROTOCOLLO n. 2 di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e l'Estonia

PROTOCOLLO n. 3 sulla definizione della nozione di "prodotti originari" e sui metodi di cooperazione amministrativa

PROTOCOLLO n. 4 sulle specifiche disposizioni relative agli scambi tra l'Estonia, la Spagna e il Portogallo

PROTOCOLLO n. 5 sull'assistenza reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché i plenipotenziari dell'Estonia hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente Atto finale:

Dichiarazione comune relativa all'articolo 31, paragrafo 1 dell'Accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 36 dell'Accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 37 dell'Accordo

Dichiarazione comune relativa al titolo IV, capitolo II dell'Accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 45, lettera d), punto i) dell'Accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 65 dell'Accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 66 dell'Accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 114 dell'Accordo

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché i plenipotenziari dell'Estonia hanno inoltre preso atto degli scambi di lettere elencati in appresso e allegati al presente Atto finale:

Accordo in forma di scambio di lettere tre la Comunità europea e la Repubblica di Estonia sul trasporto marittimo

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Estonia per quanto riguarda il riconoscimento del carattere regionale della peste suina africana nel Regno di Spagna.

I plenipotenziari dell'Estonia hanno preso atto della dichiarazione unilaterale indicata in appresso ed allegata al presente Atto finale:

Dichiarazione del Governo francese.

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità hanno preso atto della dichiarazione unilaterale indicata in appresso ed allegata al presente atto finale:

Dichiarazione della Repubblica di Estonia relativa ai dazi tariffari dei prodotti agricoli

DICHIARAZIONI COMUNI

1. Articolo 36, paragrafo 1

Si conviene che l'espressione "condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro" comprende, se del caso, le norme comunitarie.

2. Articolo 36

Si conviene che l'espressione "figli" è definita in conformità della legislazione nazionale del paese ospitante in questione.

3. Articolo 37

Si conviene che l'espressione "membri della loro famiglia" è definita in conformità della legislazione nazionale del paese ospitante in questione.

4. Titolo IV, capitolo II

Fatte salve le disposizioni del titolo IV, capitolo II, le Parti convengono che il trattamento dei cittadini o delle imprese di una Parte si consideri meno favorevole di quello accordato ai cittadini e alle imprese dell'altra Parte qualora detto trattamento sia formalmente o di fatto meno favorevole del trattamento accordato ai cittadini e alle imprese dell'altra Parte.

5. Articolo 45, lettera d), punto i)

Fatto salvo l'articolo 45, le Parti convengono che nessuna disposizione dell'Accordo possa essere interpretata come una negazione del diritto delle Parti a istituire controlli e regolamentazioni volti a garantire che le persone fisiche che beneficiano del diritto di stabilimento svolgano effettivamente un'attività in qualità di lavoratori autonomi.

6. Articolo 65

L'Accordo di concessione tra il Governo della Repubblica di Estonia e l'azienda telefonica estone (Aktsiaselts Eesti Telefon) del 16 dicembre 1992 si ritiene compatibile con l'articolo 65 del presente accordo a condizione che:

- a richiesta, ed entro limiti di tempo ragionevoli, vengano messe a disposizione delle reti aziendali e dei gruppi chiusi di utilizzatori per il loro uso linee in locazione, comprendenti servizi di trasmissione dati e telefonia vocale a decorrere dalla data di cui all'articolo 65;

- le funzioni di regolamentazione siano affidate ad un organismo indipendente dall'organismo preposto alle telecomunicazioni a decorrere dalla data di cui all'articolo 65.

7. Articolo 66

Le Parti convengono che, ai fini dell'accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i marchi commerciali e i marchi di servizi, le topografie di circuiti integrati e la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, nonché la protezione delle informazioni riservate attinenti a conoscenze specialistiche.

8. Articolo 114

Le Parti convengono che il Consiglio di associazione, conformemente all'articolo 114 dell'Accordo, esamini l'opportunità di creare un organismo consultivo comprendente membri del Comitato economico e sociale della Comunità e le loro controparti estoni.

ACCORDO
IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
TRA LA COMUNITA' EUROPEA E
LA REPUBBLICA DI ESTONIA
SUL TRASPORTO MARITTIMO

A. Lettera della Comunità

Signor

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto segue:

al momento della firma dell'Accordo di libero scambio tra le Comunità europee e l'Estonia, le Parti si sono impegnate a trattare nel modo appropriato le questioni relative alle operazioni di navigazione, segnatamente quelle che rischiano di ostacolare lo sviluppo del commercio. Si cercheranno soluzioni reciprocamente soddisfacenti nel rispetto del principio di una concorrenza libera e leale su basi commerciali.

Si è inoltre deciso che di tali questioni discuterà anche il Consiglio di associazione.

Voglia gradire, Signor l'espressione della nostra profonda stima.

A nome del
Consiglio dell'Unione europea

B. Lettera della Repubblica di Estonia

Signor

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera e confermarLe l'accordo del mio governo su quanto segue:

"al momento della firma dell'Accordo di libero scambio tra le Comunità europee e l'Estonia, le Parti si sono impegnate a trattare nel modo appropriato le questioni relative alle operazioni di navigazione, segnatamente quelle che rischiano di ostacolare lo sviluppo del commercio. Si cercheranno soluzioni reciprocamente soddisfacenti nel rispetto del principio di una concorrenza libera e leale su basi commerciali.

Si è inoltre deciso che di tali questioni discuterà anche il Consiglio di associazione.".

Voglia gradire, Signor l'espressione della nostra profonda stima.

Per il Governo
della Repubblica di Estonia

ACCORDO
IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
TRA LA COMUNITA' EUROPEA E
LA REPUBBLICA DI ESTONIA
PER QUANTO RIGUARDA IL RICONOSCIMENTO
DEL CARATTERE REGIONALE DELLA PESTE SUINA AFRICANA
NEL REGNO DI SPAGNA

A. Lettera della Repubblica di Estonia

Signor

mi pregio far riferimento ai colloqui svoltisi tra la Comunità e l'Estonia nel quadro dei negoziati relativi all'Accordo di libero scambio per quanto riguarda il regime commerciale applicabile a taluni prodotti agricoli.

Le confermo con la presente che l'Estonia accetta di riconoscere che il territorio del Regno di Spagna, fatta eccezione per le provincie di Badajoz, Huelva, Siviglia e Cordova, è esente dalla peste suina africana, alle stesse condizioni specificate nella decisione 89/21/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, e nelle successive decisioni della Commissione.

L'Estonia accetta questa deroga senza pregiudizio per tutti gli altri requisiti previsti dalla legislazione veterinaria estone.

Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità è d'accordo sul contenuto della presente.

Voglia accettare, Signor l'espressione della mia profonda stima.

Per il Governo
della Repubblica di Estonia

B. Lettera della Comunità

Signor

mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

"mi pregio far riferimento ai colloqui svoltisi tra la Comunità e l'Estonia nel quadro dei negoziati relativi all'Accordo di libero scambio per quanto riguarda il regime commerciale applicabile a taluni prodotti agricoli.

Le confermo con la presente che l'Estonia accetta di riconoscere che il territorio del Regno di Spagna, fatta eccezione per le provincie di Badajoz, Huelva, Siviglia e Cordova, è esente dalla peste suina africana, alle stesse condizioni specificate nella decisione 89/21/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, e nelle successive decisioni della Commissione.

L'Estonia accetta questa deroga senza pregiudizio per tutti gli altri requisiti previsti dalla legislazione veterinaria estone.

Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunità è d'accordo sul contenuto della presente.".

Mi pregio confermarLe che la Comunità è d'accordo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia accettare, Signor , l'espressione della mia profonda stima.

A nome del

Consiglio dell'Unione europea

DICHIARAZIONI UNILATERALI

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO FRANCESE

La Francia prende atto che l'Accordo europeo con la Repubblica di Estonia non si applica ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità europea ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea.

DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA

Qualora siano introdotti in Estonia dazi tariffari tra il 1° gennaio 1994 e l'entrata in vigore dell'Accordo, l'Estonia applica mutatis mutandis la procedura e le norme sostanziali di cui all'articolo 24, paragrafo 3 del presente Accordo.

Fatto a Lussemburgo, addi' dodici giugno millenovecentonovantacinque.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

I	Articoli 9 e 17	Definizione dei prodotti industriali e agricoli
II	Articolo 16	Prodotti agricoli trasformati
III	Articolo 19, paragrafo 2	Concessioni della Comunità nel settore agricolo - concessioni in materia di dazi
IV	Articolo 19, paragrafo 2	Concessioni della Comunità nel settore agricolo - regime per l'importazione di animali vivi e carni
V	Articolo 19, paragrafo 2	Concessioni della Comunità nel settore agricolo - contingenti tariffari
VI	Articolo 22, paragrafo 1	Concessioni della Comunità nel settore della pesca
VII	Articolo 43, paragrafo 1	Stabilimento - Eccezioni nella Comunità
VIII	Articolo 46	Servizi finanziari
IX	Articolo 66	Tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale
X	Articolo 108	Partecipazione dell'Estonia ai programmi comunitari

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti di cui agli articoli 9 e 17 dell'accordo

Codice NC	Designazione delle merci
ex 3502	Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine:
ex 3502 10	- Ovoalbumina:
	– Altra:
3502 10 91	—essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)
3502 10 99	—altra
ex 3502 90	- Altri:
	-- Albumine, diverse dall'ovoalbumina:
	— lattoalbumina:
3502 90 51	— essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polvere, ecc.)
3502 90 59	--- altra
4501	Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
5201	Cotone, non cardato né pettinato
5301	Lino greggio o preparato, ma non filato, stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
5302	Canapa (cannabis sativa L) greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

ALLEGATO II

Merci di cui all'articolo 16

Merci per le quali la Comunità mantiene una componente agricola nei dazi

Codice NC	Designazione delle merci
2905 43	Mannitolo
2905 44	D-glucitolo (sorbitolo)
ex 3505 10	Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e le fecole esterificati o eterificati della sottovoce 3505 10 50
3505 20	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati
3809 10	Bozzime preparate ed appretti a base di sostanze amidacee
3823 60	Sorbitolo, diverso da quello della sottovoce 2905 44

ALLEGATO III

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 19, paragrafo 2

Alle importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'Estonia, si applicheranno i dazi sotto indicati

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio
0409	Miele naturale	17,3 %
0601 10 00	Bulbi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo	5,1 %
0602 10 90	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze Talee senza radici e marze Altre	4 %
0602 20 90	Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli da frutta commestibile, altri	8,3 %
0602 99 91	Piante da fiori con boccioli	12 %
0602 99 30	Piantimi di fragole	8,3 %
ex0707 00 25 0707 00 30	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati dal 16 maggio al 31 ottobre	16 %
0809 40 90	Prugnole	7 %
0810 30 10	Ribes nero (cassis), fresco	8 % (2)
0810 40 30	Mirtilli neri del genere "Vaccinium myrtillus"	esenzione (2)
0810 40 50	Frutti del "Vaccinium macrocarpon" e del "Vaccinium corymbosum"	3 %(2)

(1) In deroga alle norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formula utilizzata per la designazione delle merci va considerata puramente indicativa, poiché il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dal campo di applicazione dei codici NC. Laddove vengono indicati codici ex NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

(2) Si applica il regime dei prezzi minimi specificato in allegato al presente allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
ex0810 90 85*70	Altre bacche	5 %
2005 30 00	Preparazione di ortaggi o di legumi: Crauti	15 %
	Succhi di mela di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm³ a 20° C	
2009 70 30	Di valore superiore a 18 ecu per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati	12 %
2009 70 93	Di valore inferiore o uguale a 18 ecu per 100 kg di peso netto, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	12 %
2009 70 99	Senza zuccheri addizionati	12 %

Allegato dell'ALLEGATO III

Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

1. Per ciascuna campagna di commercializzazione, si stabiliscono prezzi minimi all'importazione per i prodotti seguenti:

0801 30 10 Ribes nero (cassis)

0810 40 30 Mirtilli neri

0810 40 50 Frutti del "Vaccinium macrocarpon" e del "Vaccinium corymbosum"

I prezzi minimi all'importazione sono stabiliti dalla Comunità, di concerto con l'Estonia, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi, dei quantitativi importati e dell'andamento del mercato comunitario.

2. Il rispetto dei prezzi minimi all'importazione è soggetto ai seguenti criteri:

- in nessun trimestre di una campagna di commercializzazione il valore medio unitario di ciascuno dei prodotti elencati al paragrafo 1 importati nella Comunità deve essere inferiore al prezzo minimo all'importazione stabilito per il prodotto in questione;

- in nessun periodo di quindici giorni il valore medio unitario dei prodotti elencati al paragrafo 1 importati nella Comunità deve essere inferiore al 90 % del prezzo minimo all'importazione stabilito per il prodotto in questione, a condizione che i quantitativi importati durante quel periodo non siano inferiori al 4 % del livello normale annuale delle importazioni.

3. Qualora non venga rispettato uno di questi criteri, la Comunità può introdurre misure per garantire che sia rispettato il suo prezzo minimo all'importazione per ciascuna partita del prodotto in questione importata dall'Estonia.

ALLEGATO IV

Prodotti di cui all'articolo 19, paragrafo 2

Regime d'importazione nella Comunità di animali vivi della specie bovina e per le carni di animali delle specie bovina, ovina e caprina

1. Indipendentemente dalle disposizioni di bilancio di cui al regolamento (CEE) n. 805/68 è aperto, per le importazioni dalla Lettonia, dalla Lituania e dall'Estonia, un contingente tariffario globale di 3.500 capi di animali vivi della specie bovina destinati all'ingrasso o alla macellazione, di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg, di cui al codice NC 0102.

Il prelievo ridotto o l'aliquota del dazio specifico applicabili agli animali che rientrano in detto contingente sono fissati al 25 % dell'importo totale del prelievo o dell'aliquota del dazio specifico.

2. Qualora dalle previsioni risulti che le importazioni nella Comunità in un determinato anno possono superare i 425.000 capi, la Comunità può prendere misure di salvaguardia in conformità del regolamento (CEE) n. 805/68, fatti salvi tutti gli altri diritti previsti dall'accordo.

3. E' aperto, per le importazioni dalla Estonia, dalla Lituania e dall'Estonia, un contingente tariffario globale di 1.500 tonnellate di carni di animali della specie bovina fresche, refrigerate o congelate, di cui ai codici NC 0201 e 0202.

Il dazio o il prelievo ridotto oppure l'aliquota del dazio specifico applicabili nell'ambito del contingente in questione sono fissati al 40 % del loro importo totale.

4. Nel quadro del regime autonomo all'importazione di cui al regolamento (CEE) n. 3643/85, viene riservato alla Lettonia, alla Lituania e all'Estonia un contingente globale di 100 tonnellate di carni delle specie ovina o caprina fresche, refrigerate o congelate, di cui al codice NC 0204.

ALLEGATO V

Prodotti di cui all'articolo 19, paragrafo 2

Alle importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari dell'Estonia si applica una riduzione del 60 % del prelievo variabile, del dazio ad valorem e/o dell'aliquota del dazio specifico entro i limiti dei quantitativi indicati (contingenti tariffari)

Codice NC	Designazione delle merci [1]	1995	1996	1997 e ciascuno degli anni successivi
		t	t	t
ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate [2]	800	900	1 000
0207 10 15 0207 21 10 0207 10 19 0207 21 90 0207 39 21 0207 41 41 0207 39 23 0207 41 51	Carcasse, petti e cosce di gallina	400	450	500
0402 10 19 0402 21 19	Latte scremato in polvere, Latte intero in polvere	1 000	1 250	1 500
0405 00 11 0405 00 19	Burro	700	750	800
0406 90	Formaggi	800	800	800
0701	Patate, fresche o refrigerate	800	900	1 000
0704	Cavoli	150	175	200
0712 10 00	Patate secche	60	60	60
0808	Mele, pere e cotogne, fresche	150	175	200
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili	400	450	500

---

(1) In deroga alle norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formula utilizzata per la designazione delle merci va considerata puramente indicativa, poiché il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dal campo di applicazione dei codici NC. Laddove vengono indicati codici ex NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

(2) Esclusi i filetti presentati separatamente.

ALLEGATO VI

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 22, paragrafo 1

Prodotti originari dell'Estonia per i quali la Comunità concede riduzioni tariffarie

CODICI NC	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CONTINGENTI TARIFFARI
0301 92 00 0302 66 00 0303 76 00	Anguille (Anguilla spp.) vive, fresche/refrigerate, congelate	100 t allo 0 %
0302 50 0302 69 35 0303 60 0303 79 41	Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, freschi/refrigerati o congelati	2 500 t al 6 %
0302 69 19 0303 79 19	Altri pesci di acqua dolce, freschi/congelati, refrigerati	1 000 t al 4 %
ex 0304 10 19 ex 0304 20 19	Filetti di altri pesci di acqua dolce, freschi, congelati, escluse le carpe	500 t al 4,5 %
ex 1604 13 90	Preparazioni e conserve di spratti (Sprattus sprattus)	350 t al 10 %
ex 1604 19 94 ex 1604 19 95	Preparazioni e conserve di naselli Preparazioni e conserve di merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma)	)) 60 t al 10 %)

ALLEGATO VII

Relativo all'articolo 43, paragrafo 1

Atti legali relativi alle proprietà immobiliari nelle regioni di frontiera, in conformità della legislazione in vigore in alcuni Stati membri della Comunità.

La presente riserva non si applica in maniera incompatibile con il trattamento della nazione più favorita.

ALLEGATO VIII

Relativo all'articolo 46

SERVIZI FINANZIARI

Servizi finanziari: Definizioni

Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di carattere finanziario prestato da un operatore del ramo di una delle Parti. I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:

A. Tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni:

1. assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione):

   i) assicurazione sulla vita,

   ii) assicurazione generale;

2. riassicurazione e retrocessione;

3. intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia;

4. servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione dei risarcimenti.

B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi):

1. assunzione di depositi e di altri fondi rimborsabili dai risparmiatori;

2. ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali;

3. leasing finanziario;

4. tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie;

5. fideiussioni e scoperti;

6. compravendita, per conto della clientela, in borsa, in un mercato terziario o altrove, di:

   a) strumenti del mercato monetario (assegni, effetti, certificati di deposito, ecc.),

   b) valuta straniera,

   c) prodotti derivati, ivi compresi, ma non limitatamente, a contratti a termine e opzioni,

   d) titoli relativi ai tassi di cambio e ai tassi d'interesse, compresi prodotti quali i riporti valutari, gli accordi per scambi futuri di tassi d'interesse, ecc.,

   e) titoli trasferibili,

   f) altri titoli e attività finanziarie negoziabili, compreso il metallo prezioso;

7. partecipazione a emissioni di titoli di ogni tipo, comprese la sottoscrizione e la collocazione (pubblica o privata) in qualità di agente e la prestazione di servizi relativi a tali emissioni;

8. intermediazione di credito;

9. gestione delle attività, ad esempio gestione delle liquidità o del portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, gestione di fondi pensionistici, servizi di amministrazione fiduciaria, di deposito di custodia;

10. servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili;

11. servizi finanziari accessori di consulenza, di intermediazione e di altro genere relativi a tutte le attività di cui ai punti da 1 a 10, comprese informazioni commerciali e analisi dei crediti, ricerca e consulenza nel settore degli investimenti e della gestione di portafoglio, consulenza in materia di rilevamenti e di ristrutturazioni e strategie aziendali;

12. fornitura di informazioni finanziarie, programmi per l'elaborazione di dati finanziari e simili, da parte di operatori che prestano altri servizi finanziari.

Dalla definizione di servizi finanziari sono escluse le seguenti attività:

a) attività svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi;

b) attività svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici;

c) attività che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.

ALLEGATO IX

Relativo all'articolo 66

TUTELA DELLA PROPRIETA INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

1. L'articolo 66, paragrafo 3 si riferisce alle seguenti convenzioni multilaterali:

- Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);

- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979);

- Protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989);

- Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);

- Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (Convenzione UPOV) (atto di Ginevra, 1991).

Il Consiglio di associazione può decidere che l'articolo 66, paragrafo 3 si applichi ad altre convenzioni multilaterali. Al riguardo l'Estonia considererà favorevolmente l'adesione all'accordo di Madrid relativo alla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma, 1967, emendato nel 1979).

2. Le Parti contraenti confermano l'importanza da esse riconosciuta agli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

- Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, emendato nel 1979);

- Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington, 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984).

- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971).

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Estonia accorda alle imprese e ai cittadini della Comunità, per quanto riguarda il riconoscimento e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato a qualsiasi paese terzo ai sensi di accordi bilaterali.

4. Le disposizioni del paragrafo 3 non si applicano ai vantaggi concessi dall'Estonia qualsiasi paese terzo su effettiva base di reciprocità.

ALLEGATO X

Relativo all'articolo 109

PARTECIPAZIONE DELL'ESTONIA AI PROGRAMMI COMUNITARI

L'Estonia può partecipare a programmi quadro, programmi specifici, progetti o altre iniziative della Comunità nei seguenti campi:

- ricerca;
- servizi dell'informazione;
- ambiente;
- istruzione, formazione e giovani;
- politica sociale e sanità;
- tutela dei consumatori;
- piccole e medie imprese;
- turismo;
- cultura;
- settore degli audiovisivi;
- protezione civile;
- facilitazione degli scambi;
- energia;

- trasporti;

- lotta contro gli stupefacenti e le tossicodipendenze.

Il Consiglio di associazione può concordare di aggiungere altri campi di attività comunitarie a quelli sopra indicati, qualora lo consideri di reciproco interesse o ritenga che ciò contribuisca al perseguimento degli obiettivi dell'accordo europeo.

ELENCO DEI PROTOCOLLI

1 sul commercio dei tassili e dei capi di abbigliamento

2 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e l'Estonia

3 sulle norme di origine e sui metodi di cooperazione amministrativa

4 sulle disposizioni specifiche riguardanti gli scambi tra l'Estonia, la Spagna e il Portogallo

5 sull'assistenza reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale

PROTOCOLLO N. 1
SUL COMMERCIO DEI TESSILI E
DEI CAPI DI ABBIGLIAMENTO

ARTICOLO 1

Salvo disposizioni contrarie nel presente protocollo, per tutta la sua durata le importazioni nella Comunità dei prodotti tessili elencati all'allegato I, originari dell'Estonia, non saranno soggette a limiti quantitativi o a misure di effetto equivalente.

ARTICOLO 2

1. Qualora fossero introdotti limiti quantitativi, le esportazioni nella Comunità di prodotti tessili di origine estone cui si applicano detti limiti verranno assoggettate a un sistema di duplice controllo, le cui modalità sono specificate nell'appendice A.

2. All'entrata in vigore del presente protocollo, le esportazioni nella Comunità dei prodotti di origine estone elencati all'allegato II non soggetti a limiti quantitativi verranno assoggettate a sorveglianza mediante il sistema di duplice controllo di cui al paragrafo 1.

3. Previe consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 15, le esportazioni nella Comunità dei prodotti di origine estone di cui all'allegato I non soggetti a limiti quantitativi diversi da quelli elencati all'allegato II possono essere assoggettate a sorveglianza dalla Comunità mediante il sistema di duplice controllo di cui al paragrafo 1 oppure mediante un sistema di vigilanza preventiva.

ARTICOLO 3

1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti tessili contemplati dal presente protocollo non sono soggette ai limiti quantitativi ivi fissati, purché si dichiari che tali prodotti sono destinati ad essere riesportati, tali quali o previa trasformazione, al di fuori della Comunità nel quadro del sistema di controllo amministrativo in vigore nella Comunità.

L'immissione in consumo dei prodotti importati nelle suddette condizioni è tuttavia subordinata alla presentazione di una licenza di esportazione rilasciata dalle autorità dell'Estonia e di un attestato di origine, conformemente alle disposizioni dell'appendice A.

2. Se le competenti autorità della Comunità riscontrano che determinate importazioni di prodotti tessili sono state imputate su uno dei limiti quantitativi fissati a norma del presente protocollo, ma che i prodotti sono poi stati riesportati al di fuori della Comunità, esse comunicano entro quattro settimane alle autorità dell'Estonia i quantitativi in oggetto e autorizzano l'importazione di quantitativi identici di prodotti della stessa categoria, senza imputarle sul limite quantitativo stabilito a norma del presente protocollo per l'anno in corso o per quello successivo.

3. La Comunità e l'Estonia riconoscono il carattere particolare e differenziato delle reimportazioni di prodotti tessili nella Comunità previo perfezionamento in Estonia quale forma specifica di cooperazione industriale e commerciale.

Dette reimportazioni non sono soggette ai limiti quantitativi eventualmente fissati a norma dell'articolo 5 purché vengano effettuate in conformità delle normative sul perfezionamento passivo economico in vigore nella Comunità e siano oggetto del regime specifico di cui all'appendice C.

ARTICOLO 4

Qualora vengano introdotti limiti quantitativi a norma dell'articolo 5, si applicano le seguenti disposizioni:

1. L'uso anticipato, durante un qualsiasi anno di applicazione del protocollo, di una frazione del limite quantitativo fissato per l'anno successivo è autorizzato, per ciascuna categoria di prodotti, fino al 5 % del limite quantitativo per l'anno in corso.

Le forniture anticipate vengono detratte dai corrispondenti limiti quantitativi stabiliti per l'anno successivo.

2. I quantitativi non utilizzati nel corso di un anno di applicazione del protocollo possono essere riportati, per ciascuna categoria di prodotti, sul corrispondente limite quantitativo per l'anno successivo fino al 7 % del limite quantitativo per l'anno in corso.

3. Per quanto riguarda le categorie del gruppo I, sono autorizzati soltanto i seguenti trasferimenti:

- tra le categorie 2 e 3 e dalla categoria 1 alle categorie 2 e 3, fino al 4 % del limite quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento;

- tra le categorie 4, 5, 6, 7 e 8 fino al 4 % del limite quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento.

I trasferimenti da una categoria qualsiasi dei gruppi II, III, IV e V ad una categoria qualsiasi dei gruppi I, II, III, IV, e V sono autorizzati fino al 5 % del limite quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento.

4. La tabella delle equivalenze applicabile ai trasferimenti di cui sopra figura nell'allegato I del presente protocollo.

5. L'aumento registrato in una categoria di prodotti per l'applicazione cumulativa dei paragrafi 1, 2 e 3 in un determinato anno di applicazione del protocollo non deve superare i seguenti limiti:

- 13 % per le categorie di prodotti del gruppo I,

- 13,5 % per le categorie di prodotti dei gruppi II, III IV e V.

6. Le autorità dell'Estonia notificano preventivamente, con un anticipo di almeno quindici giorni, il ricorso alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3.

ARTICOLO 5

1. Le esportazioni dei prodotti tessili elencati all'allegato I del presente protocollo possono essere assoggettate a limiti quantitativi alle condizioni fissate nei seguenti paragrafi.

2. Qualora le importazioni di prodotti tessili originari dell'Estonia contemplati dal presente protocollo avvengano in quantitativi talmente aumentati o in condizioni tali da recare o minacciare di recare grave pregiudizio alla produzione comunitaria di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Comunità può chiedere l'avvio di consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 15 del presente protocollo onde concordare un limite quantitativo appropriato per la categoria tessile in questione.

3. In attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, l'Estonia si impegna a sospendere o a limitare al livello indicato dalla Comunità, a decorrere dalla notifica della richiesta di consultazioni, le esportazioni dei prodotti della categoria in questione nella Comunità o nella(e) regione(i) del mercato comunitario da essa specificata(e).

La Comunità autorizza l'importazione dei prodotti di detta categoria spediti dall'Estonia anteriormente alla data di presentazione della richiesta di consultazioni.

4. Se le consultazioni non consentono alle Parti contraenti di trovare una soluzione soddisfacente entro il termine di cui all'articolo 15, la Comunità ha il diritto di introdurre un limite quantitativo definitivo ad un livello annuale non inferiore al 106 % del livello di importazioni raggiunto nell'anno di calendario precedente a quello durante il quale le importazioni hanno dato luogo alla richiesta di consultazioni.

Se necessario a causa della tendenza delle importazioni totali nella Comunità del prodotto in questione, il livello annuale fissato viene aumentato previe consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 15.

5. Il tasso d'incremento annuale dei limiti quantitativi introdotti a norma del presente articolo viene determinato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 15.

6. Se vengono applicati i paragrafi 2, 3 e 4, l'Estonia si impegna a rilasciare licenze di esportazione per i prodotti oggetto di contratti conclusi prima dell'introduzione dei limiti quantitativi, fino a concorrenza del limite quantitativo stabilito.

7. Fino a quando non vengono comunicate le statistiche di cui all'articolo 12, paragrafo 6, il paragrafo 2 del presente articolo si applica in base alle statistiche annuali trasmesse precedentemente dalla Comunità.

ARTICOLO 6

1. Per garantire il buon funzionamento del presente protocollo, la Comunità e l'Estonia decidono di collaborare pienamente nella prevenzione, nell'indagine e nell'adozione di tutti i necessari provvedimenti giuridici e/o amministrativi per combattere le elusioni mediante trasbordo, rispedizioni, false dichiarazioni concernenti il paese o il luogo di origine, contraffazione dei documenti, false dichiarazioni concernenti il contenuto di fibre, i quantitativi, la designazione o la classificazione delle merci o qualsiasi altro mezzo. L'Estonia e la Comunità convengono pertanto di definire le disposizioni giuridiche e le procedure amministrative necessarie per poter intervenire in modo efficace contro dette elusioni, anche adottando misure correttive giuridicamente vincolanti nei confronti degli esportatori e/o importatori coinvolti.

2. Qualora, sulla base delle informazioni disponibili, la Comunità ritenga che si stia eludendo il presente protocollo, essa chiede l'avvio di consultazioni con l'Estonia per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Le consultazioni vengono avviate quanto prima e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

3. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 2, su richiesta della Comunità l'Estonia prende, in via cautelare, tutte le misure necessarie per consentire, previa presentazione di prove sufficienti dell'elusione, di adeguare i limiti quantitativi fissati a norma dell'articolo 5 in seguito alle consultazioni di cui al paragrafo 2 per l'anno di contingentamento nel quale è stata presentata la richiesta di consultazioni, conformemente al paragrafo 2, o per l'anno successivo se il limite per l'anno in corso è esaurito.

4. Se, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 2, le Parti non giungono a una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Comunità ha il diritto:

a) se esistono prove sufficienti che i prodotti originari dell'Estonia sono stati importati eludendo il presente protocollo, di imputare i quantitativi corrispondenti sui limiti quantitativi stabiliti a norma dell'articolo 5;

b) se viene sufficientemente dimostrata l'esistenza di false dichiarazioni relative al contenuto di fibre, ai quantitativi, alla designazione o alla classificazione dei prodotti originari dell'Estonia, di rifiutarsi di importare i prodotti in questione;

c) se risulta che il territorio dell'Estonia è coinvolto nel trasbordo o nella deviazione di prodotti non originari di questo paese, di introdurre limiti quantitativi per le stesse categorie di prodotti originari dell'Estonia, sempre che non siano già soggetti a limiti quantitativi, oppure di prendere le altre misure del caso.

5. Le Parti decidono di instaurare un sistema di cooperazione amministrativa onde prevenire e risolvere efficacemente tutti i problemi connessi all'elusione del presente protocollo, conformemente all'appendice A dello stesso.

ARTICOLO 7

1. I limiti quantitativi stabiliti a norma del presente protocollo per le importazioni nella Comunità di prodotti tessili di origine estone non saranno suddivisi dalla Comunità in quote regionali.

2. Le Parti collaborano per prevenire variazioni repentine e pregiudizievoli delle correnti commerciali tradizionali tali da causare una concentrazione regionale delle importazioni dirette nella Comunità.

3. L'Estonia sorveglia le sue esportazioni di prodotti oggetto di restrizioni o di vigilanza nella Comunità. In caso di variazione repentina e pregiudizievole delle correnti commerciali tradizionali, la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente. Le consultazioni si tengono entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta.

4. L'Estonia si accerta che le esportazioni di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi nella Comunità vengano ripartite nel modo più equo possibile su tutto l'anno tenendo debitamente conto, in particolare, dei fattori stagionali.

ARTICOLO 8

In caso di denuncia del presente protocollo ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, i limiti quantitativi fissati a norma dello stesso vengono ridotti pro rata temporis salvo diversa decisione congiunta delle Parti contraenti.

ARTICOLO 9

Le esportazioni estoni di tessuti di fabbricazione artigianale ottenuti su telai azionati a mano o a pedale, di indumenti o altri prodotti tessili fabbricati a mano con i tessuti di cui sopra e di altri manufatti tradizionali del folclore non sono soggette a limiti quantitativi, purché questi prodotti originari dell'Estonia soddisfino le condizioni di cui all'appendice B.

ARTICOLO 10

1. Se la Comunità ritiene che un prodotto tessile oggetto del presente protocollo sia importato dall'Estonia nella Comunità a prezzi anormalmente inferiori a quelli praticati in condizioni di normale concorrenza, recando o minacciando di recare grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenti, essa può richiedere consultazioni a norma dell'articolo 15, nel qual caso si applicano le seguenti disposizioni specifiche.

2. Se, in seguito a dette consultazioni, le Parti riconoscono l'esistenza della situazione di cui al paragrafo 1, l'Estonia prende, nei limiti dei suoi poteri, le misure necessarie per rimediare alla situazione, segnatamente per quanto riguarda il prezzo del prodotto in questione.

3. Al fine di determinare se il prezzo di un prodotto tessile è anormalmente inferiore ai prezzi praticati in condizione di normale concorrenza, detto prezzo può essere confrontato:

- con i prezzi generalmente praticati alla vendita di prodotti simili, in condizioni normali, da altri paesi esportatori sul mercato del paese importatore;

- con i prezzi di prodotti nazionali simili ad uno stadio di commercializzazione comparabile sul mercato del paese importatore;

- con i prezzi minimi praticati da un paese terzo per lo stesso prodotto, nel corso di normali operazioni commerciali, nei tre mesi precedenti la richiesta di consultazioni, a condizione che la Comunità non abbia preso provvedimenti al riguardo.

4. Se, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 2, non si giunge a un accordo entro trenta giorni dalla richiesta della Comunità, quest'ultima può rifiutare temporaneamente le spedizioni del prodotto in questione ai prezzi di cui al paragrafo 1 fintantoché non si sarà trovata una soluzione reciprocamente soddisfacente.

5. In circostanze critiche e del tutto eccezionali, quando l'importazione di determinati prodotti dall'Estonia nella Comunità a prezzi anormalmente inferiori a quelli praticati in condizioni di normale concorrenza arreca un pregiudizio difficilmente riparabile, la Comunità può rifiutare temporaneamente l'importazione dei prodotti in questione in attesa che si trovi una soluzione durante le consultazioni, che sono avviate senza indugio. Le Parti fanno il possibile per giungere ad una soluzione reciprocamente accettabile entro dieci giorni lavorativi dall'avvio delle consultazioni.

6. Qualora la Comunità dovesse ricorrere alle misure di cui ai paragrafi 4 e 5, l'Estonia può chiedere consultazioni in qualsiasi momento per esaminare la possibilità di abolire o di modificare dette misure quando non sussistano più i motivi che le hanno rese necessarie.

ARTICOLO 11

1. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente protocollo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata "nomenclatura combinata" o, in forma abbreviata, "NC") e sulle relative modifiche.

Qualora una decisione relativa alla classificazione modifichi il criterio di classificazione o la categoria di un prodotto contemplato dal presente protocollo, tale prodotto rientra nel regime commerciale applicabile al criterio o alla categoria cui appartiene dopo detta modifica.

Le modifiche della nomenclatura combinata (NC) introdotte secondo le procedure in vigore nella Comunità per le categorie di prodotti contemplate dal presente protocollo e le decisioni relative alla classificazione delle merci non riducono i limiti quantitativi introdotti nel quadro del presente protocollo.

2. L'origine dei prodotti contemplati dal presente protocollo viene determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.

Qualsiasi modifica delle norme di origine viene comunicata all'Estonia e non riduce nessuno dei limiti quantitativi fissati a norma del presente protocollo.

Nell'appendice A figurano le procedure per il controllo dell'origine dei summenzionati prodotti.

ARTICOLO 12

1. L'Estonia trasmette alla Commissione delle Comunità europee precisi dati statistici su tutte le licenze di esportazione rilasciate per le categorie di prodotti tessili soggette ai limiti quantitativi fissati a norma del presente protocollo o a un sistema di duplice controllo, espressi in quantitativi e in valore e suddivisi per Stato membro della Comunità, nonché su tutti i certificati rilasciati dalle competenti autorità estoni per i prodotti di cui all'articolo 9 soggetti alle disposizioni dell'appendice B.

2. Parimenti, la Comunità trasmette alle autorità dell'Estonia precisi dati statistici sulle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle sue autorità nonché le statistiche relative alle importazioni dei prodotti cui si applica il sistema di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

3. Le informazioni di cui sopra vengono trasmesse, per tutte le categorie di prodotti, entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono le statistiche.

4. Su richiesta della Comunità, l'Estonia fornisce i dati statistici relativi alle importazioni di tutti i prodotti contemplati dall'allegato I.

5. Qualora l'analisi delle informazioni scambiate dovesse rivelare notevoli divergenze tra le statistiche relative alle esportazioni e quelle relative alle importazioni, possono essere avviate consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 15 del presente protocollo.

6. Per l'applicazione dell'articolo 5, la Comunità s'impegna a comunicare alle autorità dell'Estonia, prima del 15 aprile di ogni anno, le statistiche dell'anno precedente relative alle importazioni di tutti i prodotti tessili contemplati dal presente protocollo, suddivise per paese fornitore e per Stato membro della Comunità.

ARTICOLO 13

L'Estonia evita qualsiasi discriminazione nel rilasciare le licenze di esportazione e i documenti di cui alle appendici A e B.

ARTICOLO 14

Le Parti decidono di esaminare ogni anno l'andamento del commercio di prodotti tessili e capi di abbigliamento nel quadro delle consultazioni di cui all'articolo 15 e in base alle statistiche di cui all'articolo 12.

ARTICOLO 15

1. Salvo altrimenti disposto dal presente protocollo, alle procedure di consultazione ivi previste si applicano le seguenti disposizioni:

- nella misura del possibile, si tengono consultazioni periodiche. Non è esclusa la possibilità di consultazioni supplementari specifiche;

- le richieste di consultazioni devono essere notificate per iscritto all'altra Parte;

- se del caso, dopo la richiesta di consultazioni viene trasmessa, entro un termine ragionevole (e comunque non oltre quindici giorni dalla notifica), una relazione che illustri le circostanze che, a giudizio della Parte richiedente, giustificano la presentazione della richiesta;

- le Parti avviano consultazioni entro un mese dalla notifica della richiesta al fine di giungere ad una soluzione reciprocamente accettabile entro e non oltre l'ulteriore termine di un mese;

- il summenzionato periodo di un mese per concordare una soluzione reciprocamente accettabile può essere prolungato di concerto tra le Parti.

2. La Comunità può richiedere consultazioni, conformemente al paragrafo 1, se riscontra che, in un particolare anno di applicazione del protocollo, sorgono difficoltà nella Comunità o in una delle sue regioni per un aumento repentino e rilevante, rispetto all'anno precedente, delle importazioni di una data categoria del gruppo I soggetta ai limiti quantitativi fissati a norma del presente protocollo.

3. Su richiesta di una delle Parti si avviano consultazioni in merito a qualsiasi problema derivante dall'applicazione del presente protocollo. Le consultazioni avviate a norma del presente articolo si svolgono in uno spirito di cooperazione e col proposito di sormontare le divergenze tra le Parti.

ARTICOLO 16

Le Parti si impegnano a favorire gli scambi di visite tra singoli, gruppi e delegazioni dei settori commerciale e industriale onde agevolare i contatti a livello industriale, commerciale e tecnico in relazione al commercio e alla cooperazione con l'industria tessile per i prodotti tessili e i capi d'abbigliamento, nonché a contribuire all'organizzazione di fiere ed esposizioni di comune interesse.

ARTICOLO 17

Per quanto riguarda la proprietà intellettuale, su richiesta di una Parte si tengono consultazioni, secondo la procedura di cui all'articolo 15, per trovare un'equa soluzione a qualsiasi problema relativo alla tutela dei marchi, disegni e modelli di capi d'abbigliamento e prodotti tessili.

ARTICOLO 18

1. Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, proporre di modificare il presente protocollo o denunciarlo previa notifica con un preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, il protocollo cessa di applicarsi allo scadere del termine di preavviso.

2. Gli allegati, le appendici e i verbali concordati acclusi al presente protocollo ne costituiscono parte integrante.

Allegato I

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

1. Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci è considerato di valore puramente indicativo ; i prodotti che rientrano in ciascuna categoria sono infatti determinati, nel quadro del presente allegato, dalla portata del codice NC. Laddove il codice NC è preceduto da "ex", i prodotti che rientrano in ciascuna categoria sono determinati dal combinato disposto del codice NC e della corrispondente descrizione.

2. Gli oggetti di vestiario che non siano riconoscibili come per uomo o per ragazzo o come per donna o per ragazza sono classificati come per donna o per ragazza.

3. L'espressione "indumenti per bambini piccoli (-bébés-)" comprende gli indumenti siano alla mistura commerciale 86 compresa.

GRUPPO I A

Categoria	Codice NC 1993	Designazione delle merci	Tabella delle equivalenze	
			pezzi/kg	g/pezzo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	5204 11 00 5204 19 00 5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 21 00 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 25 10 5205 25 30 5205 25 90 5205 31 00 5205 32 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 10 5205 35 90 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 45 10 5205 45 30 5205 45 90 5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 10 5206 15 90 5206 21 00 5206 22 00 5206 23 00 5206 24 00 5206 25 10 5206 25 90 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 (segue)	5206 34 00			
	5206 35 10			
	5206 35 90			
	5206 41 00			
	5206 42 00			
	5206 43 00			
	5206 44 00			
	5206 45 10			
	5206 45 90			
	ex 5604 90 00			
2	5208 11 10	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate :		
	5208 11 90			
	5208 12 11			
	5208 12 13			
	5208 12 15			
	5208 12 19			
	5208 12 91			
	5208 12 93			
	5208 12 95			
	5208 12 99			
	5208 13 00			
	5208 19 00			
	5208 21 10			
	5208 21 90			
	5208 22 11			
	5208 22 13			
	5208 22 15			
	5208 22 19			
	5208 22 91			
	5208 22 93			
	5208 22 95			
	5208 22 99			
	5208 23 00			
	5208 29 00			
	5208 31 00			
	5208 32 11			
	5208 32 13			
	5208 32 15			
	5208 32 19			
	5208 32 91			
	5208 32 93			
	5208 32 95			
	5208 32 99			
	5208 33 00			
	5208 39 00			
	5208 41 00			
	5208 42 00			
	5208 43 00			
	5208 49 00			
	5208 51 00			
	5208 52 10			
	5208 52 90			
	5208 53 00			
	5208 59 00			
	5209 11 00			
	5209 12 00			
	5209 19 00			
	5209 21 00			
	5209 22 00			
	5209 29 00			
	5209 31 00			
	5209 32 00			
	5209 39 00			
	5209 41 00			
	5209 42 00			
	5209 43 00			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2 (segue)	5209 49 10			
	5209 49 90			
	5209 51 00			
	5209 52 00			
	5209 59 00			
	5210 11 10			
	5210 11 90			
	5210 12 00			
	5210 19 00			
	5210 21 10			
	5210 21 90			
	5210 22 00			
	5210 29 00			
	5210 31 10			
	5210 31 90			
	5210 32 00			
	5210 39 00			
	5210 41 00			
	5210 42 00			
	5210 49 00			
	5210 51 00			
	5210 52 00			
	5210 59 00			
	5211 11 00			
	5211 12 00			
	5211 19 00			
	5211 21 00			
	5211 22 00			
	5211 29 00			
	5211 31 00			
	5211 32 00			
	5211 39 00			
	5211 41 00			
	5211 42 00			
	5211 43 00			
	5211 49 11			
	5211 49 19			
	5211 49 90			
	5211 51 00			
	5211 52 00			
	5211 59 00			
	5212 11 10			
	5212 11 90			
	5212 12 10			
	5212 12 90			
	5212 13 10			
	5212 13 90			
	5212 14 10			
	5212 14 90			
	5212 15 10			
	5212 15 90			
	5212 21 10			
	5212 21 90			
	5212 22 10			
	5212 22 90			
	5212 23 10			
	5212 23 90			
	5212 24 10			
	5212 24 90			
	5212 25 10			
	5212 25 90			
	ex 5811 00 00			
	ex 6308 00 00			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2 (a)	5208 31 00	a) di cui :		
	5208 32 11			
	5208 32 13	non greggi né imbianchiti		
	5208 32 15			
	5208 32 19			
	5208 32 91			
	5208 32 93			
	5208 32 95			
	5208 32 99			
	5208 33 00			
	5208 39 00			
	5208 41 00			
	5208 42 00			
	5208 43 00			
	5208 49 00			
	5208 51 00			
	5208 52 10			
	5208 52 90			
	5208 53 00			
	5208 59 00			
	5209 31 00			
	5209 32 00			
	5209 39 00			
	5209 41 00			
	5209 42 00			
	5209 43 00			
	5209 49 10			
	5209 49 90			
	5209 51 00			
	5209 52 00			
	5209 59 00			
	5210 31 10			
	5210 31 90			
	5210 32 00			
	5210 39 00			
	5210 41 00			
	5210 42 00			
	5210 49 00			
	5210 51 00			
	5210 52 00			
	5210 59 00			
	5211 31 00			
	5211 32 00			
	5211 39 00			
	5211 41 00			
	5211 42 00			
	5211 43 00			
	5211 49 11			
	5211 49 19			
	5211 49 90			
	5211 51 00			
	5211 52 00			
	5211 59 00			
	5212 13 10			
	5212 13 90			
	5212 14 10			
	5212 14 90			
	5212 15 10			
	5212 15 90			
	5212 23 10			
	5212 23 90			
	5212 24 10			
	5212 24 90			
	5212 25 10			
	5212 25 90			
	ex 5811 00 00			
	ex 6308 00 00			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	5512 11 00 5512 19 10 5512 19 90 5512 21 00 5512 29 10 5512 29 90 5512 91 00 5512 99 10 5512 99 90 5513 11 10 5513 11 30 5513 11 90 5513 12 00 5513 13 00 5513 19 00 5513 21 10 5513 21 30 5513 21 90 5513 22 00 5513 23 00 5513 29 00 5513 31 00 5513 32 00 5513 33 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 42 00 5513 43 00 5513 49 00 5514 11 00 5514 12 00 5514 13 00 5514 19 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 31 00 5514 32 00 5514 33 00 5514 39 00 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 10 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 10 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 11 5515 13 19 5515 13 91 5515 13 99 5515 19 10 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 10 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 11 5515 22 19 5515 22 91 5515 22 99 5515 29 10 5515 29 30	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia :		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	5515 29 90			
(segue)	5515 91 10			
	5515 91 30			
	5515 91 90			
	5515 92 11			
	5515 92 19			
	5515 92 91			
	5515 92 99			
	5515 99 10			
	5515 99 30			
	5515 99 90			
	5803 90 30			
	ex 5905 00 70			
	ex 6308 00 00			
3 (a)	5512 19 10	a) di cui :		
	5512 19 90			
	5512 29 10	non greggi né imbianchiti		
	5512 29 90			
	5512 99 10			
	5512 99 90			
	5513 21 10			
	5513 21 30			
	5513 21 90			
	5513 22 00			
	5513 23 00			
	5513 29 00			
	5513 31 00			
	5513 32 00			
	5513 33 00			
	5513 39 00			
	5513 41 00			
	5513 42 00			
	5513 43 00			
	5513 49 00			
	5514 21 00			
	5514 22 00			
	5514 23 00			
	5514 29 00			
	5514 31 00			
	5514 32 00			
	5514 33 00			
	5514 39 00			
	5514 41 00			
	5514 42 00			
	5514 43 00			
	5514 49 00			
	5515 11 30			
	5515 11 90			
	5515 12 30			
	5515 12 90			
	5515 13 19			
	5515 13 99			
	5515 19 30			
	5515 19 90			
	5515 21 30			
	5515 21 90			
	5515 22 19			
	5515 22 99			
	5515 29 30			
	5515 29 90			
	5515 91 30			
	5515 91 90			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3 (a) (segue)	5515 92 19 5515 92 99 5515 99 30 5515 99 90 ex 5803 90 30 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00			

GRUPPO I B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 10 6109 90 30 6110 20 10 6110 30 10	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia	6,48	154
5	6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 10 10 6110 10 31 6110 10 35 6110 10 38 6110 10 91 6110 10 95 6110 10 98 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99	Maglie, pullover (con o senza maniche) twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti) ; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia	4,53	221
6	6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo ; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali ; parti inferiori di tute sportive (trainings), con fodera, diverse da quelle della categoria 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,76	568
7	6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza	5,55	180
8	6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	4,60	217

GRUPPO II A

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna ; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone		
20	6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 10 6302 31 90 6302 32 90 6302 39 90	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia		
22	5508 10 11 5508 10 19 5509 11 00 5509 12 00 5509 21 10 5509 21 90 5509 22 10 5509 22 90 5509 31 10 5509 31 90 5509 32 10 5509 32 90 5509 41 10 5509 41 90 5509 42 10 5509 42 90 5509 51 00 5509 52 10 5509 52 90 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 10 5509 61 90 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 10 5509 91 90 5509 92 00 5509 99 00	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto :		
22 a)	5508 10 19 5509 31 10 5509 31 90 5509 32 10 5509 32 90 5509 61 10 5509 61 90 5509 62 00 5509 69 00	a) di cui acrilici		
23	5508 20 10 5510 11 00 5510 12 00 5510 20 00 5510 30 00 5510 90 00	Filati di fibre artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
32	5801 10 00 5801 21 00 5801 22 00 5801 23 00 5801 24 00 5801 25 00 5801 26 00 5801 31 00 5801 32 00 5801 33 00 5801 34 00 5801 35 00 5801 36 00 5802 20 00 5802 30 00	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, i nastri e i galloni) e tessuti "tufted", di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali :		
32 a)	5801 22 00	a) di cui : velluti a coste di cotone		
39	6302 51 10 6302 51 90 6302 53 90 ex 6302 59 00 6302 91 10 6302 91 90 6302 93 90 ex 6302 99 00	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna		

GRUPPO II B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	6115 12 00 6115 19 10 6115 19 90 6115 20 11 6115 20 90 6115 91 00 6115 92 00 6115 93 10 6115 93 30 6115 93 99 6115 99 00	Calze-mutande (collants), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (-bébés-), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	24,3 paia	41
13	6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	17	59
14	6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	0,72	1 389
15	6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	0,84	1 190
16	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6211 32 31 6211 33 31	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci ; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o per ragazzo , di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	0,80	1 250
17	6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,43	700
18	6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 10 6207 91 90	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18 (segue)	6207 92 00 6207 99 00			
	6208 11 00 6208 19 10 6208 19 90 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 11 6208 91 19 6208 91 90 6208 92 10 6208 92 90 6208 99 00	Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia		
19	6213 20 00 6213 90 00	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia	59	17
21	ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00	Eskimo ; giacche a vento, e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali ; parti superiori di tute sportive (trainings) con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	2,3	435
	ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00			
	6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41			
24	6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 10 6107 91 90 6107 92 00 ex 6107 99 00	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o per ragazzo	3,9	257
	6108 31 10 6108 31 90 6108 32 11 6108 32 19 6108 32 90 6108 39 00 6108 91 10 6108 91 90 6108 92 00 6108 99 10	Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o per ragazza		
26	6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	3,1	323
	6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00			
27	6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza	2,6	385

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27 (segue)	6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10			
28	6103 41 10 6103 41 90 6103 42 10 6103 42 90 6103 43 10 6103 43 90 6103 49 10 6103 49 91 6104 61 10 6104 61 90 6104 62 10 6104 62 90 6104 63 10 6104 63 90 6104 69 10 6104 69 91	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1.61	620
29	6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 90 6204 23 90 6204 29 19 6211 42 31 6211 43 31	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci ; tute sportive (trainings), con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o per ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,37	730
31	6212 10 00	Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia	18,2	55
68	6111 10 90 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 00 ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00	Indumenti per bambini piccoli (-bébés-) ed accessori per oggetti di vestiario, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, esclusi quelli a maglia, della categoria 88		
73	6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,67	600
76	6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31	Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o per ragazzo Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
76 (segue)	6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 32 10 6211 33 10 6211 42 10 6211 43 10			
77	ex 6211 20 00	Tute e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia		
78	6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 80 6204 61 90 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 31 00 6211 32 90 6211 33 90 6211 41 00 6211 42 90 6211 43 90	Indumenti non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77		
83	6101 10 10 6101 20 10 6101 30 10 6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10 6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00 6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00 ex 6112 20 00 6113 00 90 6114 10 00 6114 20 00 6114 30 00	Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 e 75		

GRUPPO III A

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33	5407 20 11 6305 31 91 6305 31 99	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza ; sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili		
34	5407 20 19	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di 3 m o più di larghezza		
35	5407 10 00 5407 20 90 5407 30 00 5407 41 00 5407 42 10 5407 42 90 5407 43 00 5407 44 10 5407 44 90 5407 51 00 5407 52 00 5407 53 10 5407 53 90 5407 54 00 5407 60 10 5407 60 30 5407 60 51 5407 60 59 5407 60 90 5407 71 00 5407 72 00 5407 73 10 5407 73 91 5407 73 99 5407 74 00 5407 81 00 5407 82 00 5407 83 10 5407 83 90 5407 84 00 5407 91 00 5407 92 00 5407 93 10 5407 93 90 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70	Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114		
35 a)	5407 42 10 5407 42 90 5407 43 00 5407 44 10 5407 44 90 5407 52 00 5407 53 10 5407 53 90 5407 54 00 5407 60 30 5407 60 51 5407 60 59 5407 60 90	a) di cui : non greggi né imbianchiti		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35 a) (segue)	5407 72 00 5407 73 10 5407 73 91 5407 73 99 5407 74 00 5407 82 00 5407 83 10 5407 83 90 5407 84 00 5407 92 00 5407 93 10 5407 93 90 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70			
36	5408 10 00 5408 21 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 10 5408 23 90 5408 24 00 5408 31 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70	Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 :		
36 a)	5408 10 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 10 5408 23 90 5408 24 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70	a) di cui : non greggi né imbianchiti		
37	5516 11 00 5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 21 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 31 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 41 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 91 00	Tessuti di fibre artificiali in fiocco :		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
37 (segue)	5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 5803 90 50 ex 5905 00 70			
37 a)	5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 5803 90 50 ex 5905 00 70	a) di cui : non greggi né imbianchiti		
38 A	6002 43 11 6002 93 10	Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine		
38 B	ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90	Tendine, escluse quelle a maglia.		
40	ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali		
41	5401 10 11 5401 10 19 5402 10 10 5402 10 90 5402 20 00 5402 31 10 5402 31 30 5402 31 90 5402 32 00 5402 33 10 5402 33 90 5402 39 10 5402 39 90 5402 49 10 5402 49 91 5402 49 99 5402 51 10 5402 51 30	Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per m		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
41 (segue)	5402 51 90 5402 52 10 5402 52 90 5402 59 10 5402 59 90 5402 61 10 5402 61 30 5402 61 90 5402 62 10 5402 62 90 5402 69 10 5402 69 90 ex 5604 20 00 ex 5604 90 00			-
42	5401 20 10 5403 10 00 5403 20 10 5403 20 90 ex 5403 32 00 5403 33 90 5403 39 00 5403 41 00 5403 42 00 5403 49 00 ex 5604 20 00	Filati di fibre sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto : Filati di fibre artificiali : filati di filamenti artificiali, non preparati per la vendita al minuto ; diversi dai filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per m e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa		
43	5204 20 00 5207 10 00 5207 90 00 5401 10 90 5401 20 90 5406 10 00 5406 20 00 5508 20 90 5511 30 00	Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, preparati per la vendita al minuto		
46	5105 10 00 5105 21 00 5105 29 00 5105 30 10 5105 30 90	Lana e peli fini, cardati o pettinati		
47	5106 10 10 5106 10 90 5106 20 11 5106 20 19 5106 20 91 5106 20 99 5108 10 10 5108 10 90	Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto		
48	5107 10 10 5107 10 90 5107 20 10 5107 20 30	Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
48 (segue)	5107 20 51 5107 20 59 5107 20 91 5107 20 99 5108 20 10 5108 20 90			
49	5109 10 10 5109 10 90 5109 90 10 5109 90 90	Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto		
50	5111 11 00 5111 19 10 5111 19 90 5111 20 00 5111 30 10 5111 30 30 5111 30 90 5111 90 10 5111 90 91 5111 90 93 5111 90 99 5112 11 00 5112 19 10 5112 19 90 5112 20 00 5112 30 10 5112 30 30 5112 30 90 5112 90 10 5112 90 91 5112 90 93 5112 90 99	Tessuti di lana o di peli fini		
51	5203 00 00	Cotone cardato o pettinato		
53	5803 10 00	Tessuti di cotone a punto di gaza		
54	5507 00 00	Fibre artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura		
55	5506 10 00 5506 20 00 5506 30 00 5506 90 10 5506 90 91 5506 90 99	Fibre sintetiche, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura		
56	5508 10 90 5511 10 00 5511 20 00	Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto		
58	5701 10 10 5701 10 91 5701 10 93 5701 10 99 5701 90 10 5701 90 90	Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
59	5702 10 00 5702 31 10 5702 31 30 5702 31 90 5702 32 10 5702 32 90 5702 39 10 5702 41 10 5702 41 90 5702 42 10 5702 42 90 5702 49 10 5702 51 00 5702 52 00 ex 5702 59 00 5702 91 00 5702 92 00 ex 5702 99 00 5703 10 10 5703 10 90 5703 20 11 5703 20 19 5703 20 91 5703 20 99 5703 30 11 5703 30 19 5703 30 51 5703 30 59 5703 30 91 5703 30 99 5703 90 10 5703 90 90 5704 10 00 5704 90 00 5705 00 10 5705 00 31 5705 00 39 ex 5705 00 90	Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58		
60	5805 00 00	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.), anche confezionati		
61	ex 5806 10 00 5806 20 00 5806 31 10 5806 31 90 5806 32 10 5806 32 90 5806 39 00 5806 40 00	Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62 Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici costituiti da materie tessili miste a fili di gomma		
62	5606 00 91 5606 00 99 5804 10 11 5804 10 19 5804 10 90 5804 21 10 5804 21 90 5804 29 10 5804 29 90 5804 30 00	Filati di ciniglia ; filati spiralati (diversi dai filati metalizzati e dai filati di crine spiralati) Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate ; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
62 (segue)	5807 10 10 5807 10 90	Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti		
	5808 10 00 5808 90 00	Trecce in pezza ; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza ; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili		
	5810 10 10 5810 10 90 5810 91 10 5810 91 90 5810 92 10 5810 92 90 5810 99 10 5810 99 90	Ricami in pezza, in strisce o in motivi		
63	5906 91 00 ex 6002 10 10 6002 10 90	Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5% o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5% o più di fili di gomma		
	ex 6002 30 10 6002 30 90 ex 6001 10 00 6002 20 31 6002 43 19	Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche		
65	5606 00 10 ex 6001 10 00 6001 21 00 6001 22 00 6001 29 10 6001 91 10 6001 91 30 6001 91 50 6001 91 90 6001 92 10 6001 92 30 6001 92 50 6001 92 90 6001 99 10 ex 6002 10 10 6002 20 10 6002 20 39 6002 20 50 6002 20 70 ex 6002 30 10 6002 41 00 6002 42 10 6002 42 30 6002 42 50 6002 42 90 6002 43 31 6002 43 33 6002 43 35 6002 43 39 6002 43 50 6002 43 91 6002 43 93 6002 43 95 6002 43 99 6002 91 00 6002 92 10 6002 92 30 6002 92 50	Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
65 (segue)	6002 92 90 6002 93 31 6002 93 33 6002 93 35 6002 93 39 6002 93 91 6002 93 99			
66	6301 10 00 6301 20 91 6301 20 99 6301 30 90 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90	Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali		

GRUPPO III B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	6111 10 10 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 00 6116 10 10 6116 10 90 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00	Guanti a maglia	17 paia	59
67	5807 90 90 6113 00 10 6117 10 00 6117 20 00 6117 80 10 6117 80 90 6117 90 00 6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10 6302 10 10 6302 10 90 6302 40 00 ex 6302 60 00 6303 11 00 6303 12 00 6303 19 00 6304 11 00 6304 91 00 ex 6305 20 00 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00 6305 31 10 6307 10 10 6307 90 10	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés) a maglia ; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia ; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia ; coperte a maglia ; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento :		
67 (a)	6305 31 10	a) di cui : sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti fabbricati con lamette e simili, di polietilene o di polipropilene		
69	6108 11 10 6108 11 90 6108 19 10 6108 19 90	Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna e per ragazza	7,8	128
70	6115 11 00 6115 20 19 6115 93 91	Calze-mutande («collants»), di fibre sintetiche, di filati semplici meno di 67 decitex (6,7 tex) Calze da donna, di fibre sintetiche	30,4 paia	33

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
72	6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00	Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	9,7	103
74	6104 11 00 6104 12 00 6104 13 00 ex 6104 19 00 6104 21 00 6104 22 00 6104 23 00 ex 6104 29 00	Abiti a giacca, completi e insiemi, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	1,54	650
75	6103 11 00 6103 12 00 6103 19 00 6103 21 00 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00	Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	0,80	1 25 0
84	6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 6214 90 10	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali		
85	6215 20 00 6215 90 00	Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatta, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	17,9	56
86	6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti e loro parti, anche a maglia	8,8	114
87	ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00 6216 00 00	Guanti, diversi da quelli a maglia		
88	ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00 6217 10 00 6217 90 00	Calze e calzini, esclusi quelli a maglia ; altri accessori per oggetti di vestiario, parti di indumenti o di accessori per oggetti di vestiario, diversi da quelli per bambini piccoli ("bébés"), esclusi quelli a maglia		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
90	5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di fibre sintetiche		
91	6306 21 00 6306 22 00 6306 29 00	Tende		
93	ex 6305 20 00 ex 6305 39 00	Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti, diversi da quelli fabbricati con lamette e simili di polietilene o di polipropilene		
94	5601 10 10 5601 10 90 5601 21 10 5601 21 90 5601 22 10 5601 22 91 5601 22 99 5601 29 00 5601 30 00	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte ; fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm. (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili		
95	5602 10 19 5602 10 31 5602 10 39 5602 10 90 5602 21 00 5602 29 90 5602 90 00 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 10 6307 90 91	Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, diversi da quelli per ricoprire i pavimenti		
96	5603 00 10 5603 00 91 5603 00 93 5603 00 95 5603 00 99 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 91 6210 10 99 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90 6302 22 10 6302 32 10 6302 53 10 6302 93 10 6303 92 10 6303 99 10	Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
96 (segue)	ex 6304 19 90 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00 ex 6305 39 00 6307 10 30 ex 6307 90 99			
97	5608 11 11 5608 11 19 5608 11 91 5608 11 99 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 31 5608 19 39 5608 19 91 5608 19 99 5608 90 00	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate ; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde		
98	5609 00 00 5905 00 10	Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97		
99	5901 10 00 5901 90 00	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili ; tele per decalco o trasparenti per il disegno ; tele preparate per la pittura ; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria		
	5904 10 00 5904 91 10 5904 91 90 5904 92 00	Linoleum, anche tagliati ; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati		
	5906 10 10 5906 10 90 5906 99 10 5906 99 90	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici		
	5907 00 00	Altri tessuti impregnati o spalmati, tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili, diversi da quelli della categoria 100		
100	5903 10 10 5903 10 90 5903 20 10 5903 20 90 5903 90 10 5903 90 91 5903 90 99	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie		
101	ex 5607 90 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche		
109	6306 11 00 6306 12 00 6306 19 00 6306 31 00 6306 39 00	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
110	6306 41 00 6306 49 00	Materassi pneumatici, tessuti		
111	6306 91 00 6306 99 00	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende		
112	6307 20 00 ex 6307 90 99	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114		
113	6307 10 90	Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia		
114	5902 10 10 5902 10 90 5902 20 10 5902 20 90 5902 90 10 5902 90 90 5908 00 00 5909 00 10 5909 00 90 5910 00 00 5911 10 00 ex 5911 20 00 5911 31 11 5911 31 19 5911 31 90 5911 32 10 5911 32 90 5911 40 00 5911 90 10 5911 90 90	Tessuti e manufatti per usi tecnici		

GRUPPO IV

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
115	5306 10 11 5306 10 19 5306 10 31 5306 10 39 5306 10 50 5306 10 90 5306 20 11 5306 20 19 5306 20 90 5308 90 11 5308 90 13 5308 90 19	Filati di lino o di ramiè		
117	5309 11 11 5309 11 19 5309 11 90 5309 19 10 5309 19 90 5309 21 10 5309 21 90 5309 29 10 5309 29 90 5311 00 10 5803 90 90 5905 00 31 5905 00 39	Tessuti di lino o di ramiè		
118	6302 29 10 6302 39 10 6302 39 30 6302 52 00 ex 6302 59 00 6302 92 00 ex 6302 99 00	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia		
120	ex 6303 99 90 6304 19 30 ex 6304 99 00	Tendine, tende e tende avvolgibili ; mantovane e bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramiè		
121	ex 5607 90 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè		
122	ex 6305 90 00	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia		
123	5801 90 10 6214 90 90	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti, di lino o di ramiè, esclusi quelli in passamaneria Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia		

GRUPPO V

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
124	5501 10 00 5501 20 00 5501 30 00 5501 90 00 5503 10 11 5503 10 19 5503 10 90 5503 20 00 5503 30 00 5503 40 00 5503 90 10 5503 90 90 5505 10 10 5505 10 30 5505 10 50 5505 10 70 5505 10 90	Fibre sintetiche in fiocco		
125 A	5402 41 10 5402 41 30 5402 41 90 5402 42 00 5402 43 10 5402 43 90	Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli della categoria 41		
125 B	5404 10 10 5404 10 90 5404 90 11 5404 90 19 5404 90 90 ex 5604 20 00 ex 5604 90 00	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali		
126	5502 00 10 5502 00 90 5504 10 00 5504 90 00 5505 20 00	Fibre artificiali in fiocco		
127 A	5403 31 00 ex 5403 32 00 5403 33 10	Filati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42		
127 B	5405 00 00 ex 5604 90 00	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili artificiali		
128	5105 40 00	Peli grossolani, cardati o pettinati		
129	5110 00 00	Filati di peli grossolani o di crine		
130 A	5004 00 10 5004 00 90 5006 00 10	Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
130 B	5005 00 10 5005 00 90 5006 00 90 ex 5604 90 00	Filati di seta, diversi da quelle della categoria 130 A ; pelo di Messina (crine di Firenze)		
131	5308 90 90	Filati di altre fibra tessili vegetali		
132	5308 30 00	Filati di carta		
133	5308 20 10 5308 20 90	Filati di canapa		
134	5605 00 00	Filati metallici		
135	5113 00 00	Tessuti di peli grossolani o di crine		
136	5007 10 00 5007 20 10 5007 20 21 5007 20 31 5007 20 39 5007 20 41 5007 20 51 5007 20 59 5007 20 61 5007 20 69 5007 20 71 5007 90 10 5007 90 30 5007 90 50 5007 90 90 5803 90 10 ex 5905 00 90 ex 5911 20 00	Tessuti di seta o di cascami di seta		
137	ex 5801 90 90 ex 5806 10 00	Velluti e felpe, tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta		
138	5311 00 90 ex 5905 00 90	Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè		
139	5809 00 00	Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati		
140	ex 6001 10 00 6001 29 90 6001 99 90 6002 20 90 6002 49 00 6002 99 00	Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali o sintetiche		
141	ex 6301 90 90	Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
142	ex 5702 39 90 ex 5702 49 90 ex 5702 59 00 ex 5702 99 00 ex 5705 00 90	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o della canapa di Manila		
144	5602 10 35 5602 29 10	Feltri di peli grossolani		
145	5607 30 00 ex 5607 90 00	Spago corde e funi, anche intrecciati : di abaca (canapa di Manila) o di canapa		
146 A	ex 5607 21 00	Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi		
146 B	ex 5607 21 00 5607 29 10 5607 29 90	Spago, corde e funi, in sisal e in altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146 A		
146 C	5607 10 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303		
147	5003 90 00	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura,.i cascami di filatura e gli sfilacciati), diversi da quelli non cardati né pettinati		
148 A	5307 10 10 5307 10 90 5307 20 00	Filati di iuta e di altre tessili liberiane della voce 5303		
148 B	5308 10 00	Filati di cocco		
149	5310 10 90 ex 5310 90 00	Tessuti di iuta e di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm		
150	5310 10 10 ex 5310 90 00 6305 10 90	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi da quelli usati		
151 A	5702 20 00	Rivestimenti del suolo, di cocco		
151 B	ex 5702 39 90 ex 5702 49 90 ex 5702 59 00 ex 5702 99 00	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane diversi dai tappeti tufted-o-floccati-		
152	5602 10 11	Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati, né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti		
153	6305 10 10	Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane alla voce 5303		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
154	5001 00 00	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura		
	5002 00 00	Seta greggia (non torta)		
	5003 10 00	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), non cordati né pettinati		
	5101 11 00 5101 19 00 5101 21 00 5101 29 00 5101 30 00	Lane, non cardate né pettinate		
	5102 10 10 5102 10 30 5102 10 50 5102 10 90 5102 20 00	Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati		
	5103 10 10 5103 10 90 5103 20 10 5103 20 91 5103 20 99 5103 30 00	Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati		
	5104 00 00	Sfilacciati di lana e di peli fini o grossolani		
	5301 10 00 5301 21 00 5301 29 00 5301 30 10 5301 30 90	Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
	5305 91 00 5305 99 00	Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate ; stoppe e cascami, diversi dalle fibre di cocco e di abaca della voce 5304		
	5201 00 10 5201 00 90	Cotone non cardato né pettinato		
	5202 10 00 5202 91 00 5202 99 00	Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati		
	5302 10 00 5302 90 00	Canapa (*Cannabis sativa L.*), greggia o preparata, ma non filata ; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
	5305 21 00 5305 29 00	Abaca (canapa di Manilla o "*Musa textilis Nee*") greggia o preparata ma non filata ; stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
	5303 10 00 5303 90 00	Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate, stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
	5304 10 00 5304 90 00	Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate, ma non filate ; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
	5305 11 00 5305 19 00 5305 91 00 5305 99 00			
156	6106 90 30 ex 6110 90 90	Bluse e pullover a maglia, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
157	6101 90 10 6101 90 90 6102 90 10 6102 90 90 ex 6103 39 00 6103 49 99 ex 6104 19 00 ex 6104 29 00 ex 6104 39 00 6104 49 00 6104 69 99 6105 90 90 6106 90 50 6106 90 90 ex 6107 99 00 6108 99 90 6109 90 90 6110 90 10 ex 6110 90 90 ex 6111 90 00 6114 90 00	Indumenti a maglia diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156		
159	6204 49 10 6206 10 00 6214 10 00 6215 10 00	Abiti, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta		
160	6213 10 00	Fazzoletti da naso e da taschino, di seta o di cascami di seta		
161	6201 19 00 6201 99 00 6202 19 99 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 6205 90 90 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 6211 39 00 6211 49 00	Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 159		

Allegato II

Prodotti non soggetti a limiti quantitativi ma soggetti al sistema di duplice controllo di cui all'articolo 2, paragrafo 2 dell'accordo.

(Le designazioni complete delle categorie di cui al presente allegato figurano nell'allegato I dell'accordo).

Categorie:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
13
20
39
117
118

PROTOCOLLO A

TITOLO I

CLASSIFICAZIONE

ARTICOLO 1

1. Le competenti autorità della Comunità si impegnano a informare l'Estonia di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) prima della sua entrata in vigore nella Comunità.

2. Le competenti autorità della Comunità informano le competenti autorità estoni di qualsiasi decisione concernente la classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo, entro e non oltre un mese dall'adozione. Tale comunicazione comprende:

a) una descrizione dei prodotti;

b) la categoria e i codici NC corrispondenti;

c) i motivi della decisione.

3. Se una decisione di classificazione modifica il criterio di classificazione o la categoria di qualsiasi prodotto contemplato dal presente accordo, le competenti autorità della Comunità concedono un termine di 30 giorni, a decorrere dalla data della comunicazione della Comunità, per l'entrata in vigore della decisione. Ai prodotti spediti anteriormente all'entrata in vigore della decisione continua ad applicarsi la classificazione precedente, sempre che vengano presentati all'importazione nella Comunità entro 60 giorni a decorrere da tale data.

4. Se una decisione comunitaria recante modifica del criterio di classificazione o della categoria di un prodotto contemplato dall'accordo si applica ad una categoria soggetta a limiti quantitativi, le Parti contraenti avviano consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 15 dell'accordo onde adempiere all'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 11, paragrafo 1 dello stesso.

5. Qualora, al punto di entrata nella Comunità, l'Estonia e le competenti autorità comunitarie abbiano opinioni divergenti circa la classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo, ci si baserà provvisoriamente sulle indicazioni fornite dalla Comunità, in attesa che si tengano le consultazioni di cui all'articolo 15 dell'accordo, al fine di concordare la classificazione definitiva del prodotto in questione.

TITOLO II

ORIGINE

ARTICOLO 2

1. I prodotti originari dell'Estonia possono essere esportati nella Comunità secondo il regime previsto dal presente accordo previa presentazione di un certificato di origine estone conforme al modello allegato al presente protocollo.

2. Il certificato di origine viene rilasciato dai competenti organismi autorizzati a norma della legislazione estone se i prodotti in causa possono essere considerati originali dell'Estonia ai sensi delle pertinenti disposizioni in vigore nella Comunità.

3. I prodotti dei gruppi III, IV e V possono tuttavia essere importati nella Comunità, secondo il regime previsto dal presente accordo, previa presentazione di una dichiarazione dell'esportatore figurante sulla fattura o su un altro documento commerciale in cui si attesti che i prodotti in questione sono originari dell'Estonia ai sensi delle disposizioni vigenti in materia nella Comunità.

4. Il certificato di origine di cui al paragrafo 1 non è richiesto per le importazioni di merci corredate di un certificato di origine modulo A o di un formulario APR compilati conformemente alle norme comunitarie pertinenti per poter beneficiare di una preferenza tariffaria generalizzata.

ARTICOLO 3

Il certificato di origine viene rilasciato soltanto previa richiesta scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato sotto la sua responsabilità. I competenti organismi autorizzati a norma della legislazione estone sono tenuti ad accertarsi che i certificati di origine siano compilati correttamente; a tal fine, essi richiedono tutti i documenti giustificativi e procedono a tutti i controlli considerati necessari.

ARTICOLO 4

Quando vengono adottati criteri diversi per determinare l'origine di prodotti della stessa categoria, i certificati o le dichiarazioni di origine devono contenere una descrizione delle merci sufficientemente dettagliata, che consenta di individuare il criterio in base al quale è stato rilasciato il certificato o è stata compilata la dichiarazione.

ARTICOLO 5

La constatazione di lievi divergenze tra i dati del certificato di origine e quelli che figurano sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità di importazione dei prodotti non inficia ipso facto la veridicità delle dichiarazioni contenute nel certificato.

TITOLO III

SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO

SEZIONE I

ESPORTAZIONE

ARTICOLO 6

1. Le competenti autorità dell'Estonia rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni dall'Estonia di prodotti tessili soggetti ai limiti quantitativi definitivi o provvisori fissati a norma dell'articolo 5 dell'accordo entro i limiti quantitativi corrispondenti, eventualmente modificati a norma degli articoli 4, 6 e 8 dell'accordo, e dei prodotti tessili soggetti a un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi come previsto all'articolo 2, paragrafi 3 e 4 dell'accordo.

ARTICOLO 7

1. Le licenze di esportazione devono essere conformi al modello allegato al presente protocollo e sono valide per l'esportazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea. Nondimeno, qualora la Comunità dovesse ricorrere alle disposizioni degli articoli 5 e 7 dell'accordo, a norma del verbale concordato n. 1, o alle disposizioni del verbale concordato n. 2, i prodotti tessili coperti dalle licenze di esportazione possono essere immessi in libera pratica soltanto nella(e) regione(i) della Comunità indicata(e) nelle licenze.

2. Qualora siano stati introdotti limiti quantitativi a norma dell'accordo, ciascuna licenza di esportazione deve specificare, tra l'altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato sul limite quantitativo stabilito per la categoria corrispondente e copre unicamente una delle categorie di prodotti soggette a limiti quantitativi. La licenza può essere utilizzata per una o più spedizioni dei prodotti in questione.

3. Le licenze di esportazione per i prodotti soggetti ad un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi devono essere conformi al modello 2 allegato al presente protocollo. Esse riguardano soltanto una categoria di prodotti e possono essere utilizzate per una o più spedizioni dei prodotti in questione.

ARTICOLO 8

Le competenti autorità comunitarie devono essere informate immediatamente del ritiro o della modifica di tutte le licenze di esportazione già rilasciate.

ARTICOLO 9

1. Le esportazioni di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi a norma del presente accordo vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno in cui sono state spedite le merci, anche se la licenza di esportazione è rilasciata dopo la spedizione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le merci si considerano spedite alla data in cui vengono caricate, per l'esportazione, sull'aereo, sul veicolo o sulla nave.

ARTICOLO 10

La presentazione di una licenza di esportazione, a norma dell'articolo 12, avviene entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci da essa contemplate.

SEZIONE II

IMPORTAZIONE

ARTICOLO 11

L'importazione nella Comunità di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione.

ARTICOLO 12

1. Le competenti autorità della Comunità rilasciano l'autorizzazione d'importazione di cui all'articolo 11 entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione, da parte dell'importatore, dell'originale della corrispondente licenza di esportazione.

2. Le autorizzazioni d'importazione sono valide per sei mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea. Nondimeno, qualora la Comunità dovesse ricorrere dalle disposizioni degli articoli 5 e 7 dell'accordo, a norma del verbale concordato n. 1, o alle disposizioni del verbale concordato n. 2, i prodotti tessili coperti dalle autorizzazioni d'importazione possono essere immessi in libera pratica soltanto nella(e) regione(i) della Comunità ivi indicata(e).

3. Le autorizzazioni di importazione per i prodotti soggetti ad un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi sono valide per sei mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

4. Le competenti autorità della Comunità annullano l'autorizzazione d'importazione già rilasciata se la corrispondente licenza di esportazione è stata ritirata.

Nondimeno, se le competenti autorità della Comunità vengono informate del ritiro o dell'annullamento di una licenza di esportazione soltanto dopo l'importazione dei prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti vengono imputati sui limiti quantitativi stabiliti per la categoria e per l'anno di contingentamento in questione.

ARTICOLO 13

1. Se le competenti autorità della Comunità constatano che i quantitativi totali coperti dalle licenze di esportazione rilasciate dalle competenti autorità dell'Estonia per una determinata categoria, in un qualsiasi anno, superano il limite quantitativo fissato per detta categoria a norma dell'articolo 5 dell'accordo, eventualmente modificato dagli articoli 4, 6 e 8 dello stesso, dette autorità possono sospendere il rilascio delle autorizzazioni d'importazione. In tal caso, esse informano immediatamente le competenti autorità dell'Estonia e viene avviata senza indugio la procedura speciale di consultazione di cui all'articolo 15 dell'accordo.

2. Le competenti autorità della Comunità possono rifiutare di rilasciare un'autorizzazione di importazione per le esportazioni di prodotti di origine estone soggetti a limiti quantitativi o al sistema di duplice controllo e non coperti da licenze di esportazione estoni rilasciate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Tuttavia, fatto salvo l'articolo 6 del protocollo, se le competenti autorità della Comunità autorizzano l'importazione di questi prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti non vengono imputati sui limiti quantitativi fissati a norma del presente accordo senza l'esplicito consenso delle competenti autorità dell'Estonia.

TITOLO IV

FORMA E PRESENTAZIONE DELLE LICENZE DI ESPORTAZIONE E DEI CERTIFICATI DI ORIGINE E DISPOSIZIONI COMUNI CONCERNENTI LE ESPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ

ARTICOLO 14

1. La licenza di esportazione e il certificato di origine possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese o in francese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello. Il formato dei suddetti documenti è di 210 x 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m². Se i documenti sono redatti in più copie, soltanto la prima, che è l'originale, viene stampata su fondo arabescato. Detta copia viene chiaramente contraddistinta dalla dicitura "originale", mentre le altre recano l'indicazione "copia". Le competenti autorità della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione nella Comunità secondo le disposizioni dell'accordo.

2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

Detto numero è composto dai seguenti elementi:

- due lettere che indicano il paese esportatore: EE

- due lettere che indicano lo Stato membro dove avviene lo sdoganamento:

AT = Austria
BL = Benelux
DE = Repubblica federale di Germania
DK = Danimarca
EL = Grecia
ES = Spagna
FI = Finlandia
FR = Francia
GB = Regno Unito
IE = Irlanda
IT = Italia
PT = Portogallo
SE = Svezia;

- un numero di una cifra che indica l'anno di contingentamento, corrispondente all'ultima cifra dell'anno, ad esempio 3 per il 1993;
- un numero di due cifre, da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore;
- un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro dove avviene lo sdoganamento.

ARTICOLO 15

La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura "délivré a posteriori" o "issued retrospectively".

ARTICOLO 16

1. In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi alle competenti autorità bielorusse per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in suo possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura "duplicata" o "duplicate".

2. I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine).

TITOLO V

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 17

La Comunità e l'Estonia collaborano strettamente all'attuazione del presente protocollo. A tal fine, le Parti agevolano i contatti e gli scambi di opinioni, anche su argomenti di carattere tecnico.

ARTICOLO 18

Per garantire una corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e l'Estonia si prestano reciprocamente assistenza nel controllare l'autenticità e l'esattezza delle licenze di esportazione e dei certificati di origine rilasciati nonché di tutte le dichiarazioni fatte a norma del presente protocollo.

ARTICOLO 19

L'Estonia trasmette alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti per il rilascio e la verifica delle licenze di esportazione e dei certificati di origine, unitamente ai modelli dei timbri da esse utilizzati e ai facsimile delle firme dei funzionari autorizzati a firmare le licenze di esportazione e i certificati di origine. L'Estonia informa la Commissione di qualsiasi modifica a queste informazioni.

ARTICOLO 20

1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione, per sondaggio oppure ogniqualvolta le competenti autorità della Comunità nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.

2. In tal caso, le competenti autorità comunitarie rinviano il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle competenti autorità estoni indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato o nella licenza.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine di cui all'articolo 2 del presente protocollo.

4. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma dei paragrafi 1 e 2 vengono comunicati entro tre mesi alle competenti autorità comunitarie. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate sotto il regime definito dall'accordo. La Comunità può inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria onde accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci.

Se dalle verifiche emergono irregolarità sistematiche nell'uso delle dichiarazioni di origine, la Comunità può assoggettare le importazioni dei prodotti in questione alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente protocollo.

5. Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati di origine, le competenti autorità estoni conservano per almeno due anni le copie dei certificati e tutti i documenti di esportazione ad essi attinenti.

6. Il ricorso alla procedura di controllo per sondaggio descritta nel presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in consumo dei prodotti in questione.

ARTICOLO 21

1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 20 o dalle informazioni in possesso delle competenti autorità della Comunità o dell'Estonia risulta o sembra risultare una violazione o un'elusione delle disposizioni dell'accordo, le due Parti contraenti collaborano strettamente, e con la necessaria diligenza, onde prevenire siffatte infrazioni.

2. A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità, le competenti autorità dell'Estonia svolgono o fanno svolgere le indagini del caso riguardo alle operazioni che la Comunità considera o tende a considerare elusive o trasgressive del presente protocollo. L'Estonia comunica alla Comunità i risultati delle indagini, comprese tutte le informazioni necessarie per determinare la causa dell'elusione o della trasgressione, tra cui la vera origine delle merci.

3. Previo accordo tra la Comunità e l'Estonia, funzionari designati dalla Comunità possono presenziare alle indagini di cui al paragrafo 2.

4. Nell'ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1, le competenti autorità della Comunità e dell'Estonia si scambiano tutte le informazioni ritenute utili per prevenire l'elusione o la violazione dell'accordo. Queste informazioni possono riguardare la produzione di tessili in Estonia e il commercio del tipo di prodotti tessili oggetto dell'accordo tra l'Estonia e altri paesi terzi, soprattutto se la Comunità ha fondati motivi di ritenere che i prodotti in questione possano transitare per il territorio estone prima di essere importati nella Comunità. Su richiesta della Comunità, dette informazioni possono comprendere copie di tutta la documentazione utile.

5. Se esistono prove sufficienti dell'elusione o della violazione delle disposizioni del presente protocollo, le competenti autorità dell'Estonia e della Comunità possono decidere di prendere le misure di cui all'articolo 6, paragrafo 4 dell'accordo e tutte le altre misure necessarie per prevenire nuove elusioni o violazioni.

Allegato dell'Appendice A, articolo 2, paragrafo 1

1. Exporter *(name, full address, country)*
Exportateur *(nom, adresse complète, pays)*

ORIGINAL

2. N.

3. Quota year
Année contingentaire

4. Category number
Numéro de catégorie

CERTIFICATE OF ORIGIN
(Textile products)

CERTIFICAT D'ORIGINE
(Produits textiles)

5. Consignee *(name, full address, country)*
Destinataire *(nom, adresse complète, pays)*

6. Country of origin
Pays d'origine

7. Country of destination
Pays de destination

8. Place and date of shipment - Means of transport
Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport

9. Supplementary details
Données supplémentaires

10. Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS
Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

11. Quantity (1)
Quantité (1)

12. FOB value (2)
Valeur FOB (2)

13. CERTIFICATION BY DE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box n. 6, in accordance with the provisions in force in the European Community.
Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaries du pays figurant dans le case 6, conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté européenne.

14. Competent authority *(name, full address, country)*
Autorité compétente *(nom, adresse complète, pays)*

At - A .... , on - le ....

....
(Signature) (Stamp-Cachet)

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight - Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.

(2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente

Allegato dell'Appendice A, articolo 7, paragrafo 1: Modello 1

1. Exporter *(name, full address, country)*
Exportateur *(nom, adresse complète, pays)*

ORIGINAL

2. N.

3. Quota year
Année contingentaire

4. Category number
Numéro de catégorie

EXPORT LICENCE
(Textile products)

LICENCE D'EXPORTATION
(Produits textiles)

5. Consignee *(name, full address, country)*
Destinataire *(nom, adresse complète, pays)*

6. Country of origin
Pays d'origine

7. Country of destination
Pays de destination

8. Place and date of shipment - Means of transport
Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport

9. Supplementary details
Données supplémentaires

10. Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS
Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

11. Quantity (1)
Quantité (1)

12. FOB value (2)
Valeur FOB (2)

13. CERTIFICATION BY DE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box n. 3 in respect of the category shown in box n. 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Community.
Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans la case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne.

14. Competent authority *(name, full address, country)*
Autorité compétente *(nom, adresse complète, pays)*

At - A ...., on - le ....

....
(Signature)

(Stamp-Cachet)

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight - Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.

(2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente

Allegato dell'Appendice A, articolo 7, paragrafo 3: Modello 2

1. Exporter *(name, full address, country)*
Exportateur *(nom, adresse complète, pays)*

ORIGINAL

2. N.

3. Export year
Année d'exportation

4. Category number
Numéro de catégorie

EXPORT LICENCE
(Textile products)

LICENCE D'EXPORTATION
(Produits textiles)

5. Consignee *(name, full address, country)*
Destinataire *(nom, adresse complète, pays)*

6. Country of origin
Pays d'origine

7. Country of destination
Pays de destination

8. Place and date of shipment - Means of transport
Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport

9. Supplementary details
Données supplémentaires

NON-RESTRAINED TEXTILE CATEGORY

CATÉGORIE TEXTILE NON LIMITÉE

10. Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS
Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

11. Quantity (1)
Quantité (1)

12. FOB value (2)
Valeur FOB (2)

13. CERTIFICATION BY DE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITE COMPETENTE

I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box n. 6, in accordance with the provisions in force in the Agreement on trade in textile products between the European Community and the Republic of Estonia.
Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus sont originaries du pays figurant dans le case 6, conformément aux dispositions en vigueur dans Accord sur le commerce des produits textiles entre la Communauté européenne et la république d'Estonie.

14. Competent authority *(name, full address, country)*
Autorité compétente *(nom, adresse complète, pays)*

At - À .... , on - le ....

....
(Signature) (Stamp-Cachet)

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight - Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n est pas le poids net.

(2) In the currency of the sale contract - Dans la monnaie du contrat de vente

APPENDICE B

DI CUI ALL'ARTICOLO 9

PRODOTTI DELL'ARTIGIANATO E DEL FOLCLORE ORIGINARI DELL'ESTONIA

1. L'esonero di cui all'articolo 9, relativo ai prodotti di fabbricazione artigianale, si applica soltanto ai seguenti tipi di prodotti:

a) tessuti ottenuti su telati azionati esclusivamente a mano o a pedale, che fanno parte della tradizionale fabbricazione artigianale dell'Estonia;

b) indumenti o altri prodotti tessili della tradizionale fabbricazione artigianale estone, fabbricati a mano con i tessuti di cui sopra e cuciti solo a mano, senza l'intervento di alcuna macchina;

c) prodotti tradizionali del folclore estone, fabbricati a mano, indicati nell'elenco concordato tra la Comunità e l'Estonia.

L'esonero viene concesso solo per i prodotti corredati di un certificato rilasciato dalle competenti autorità dell'Estonia conformemente al modello allegato al presente protocollo. Detti certificati devono indicare i motivi che ne giustificano il rilascio; le competenti autorità comunitarie li accettano dopo essersi accertate che i prodotti in questione rispondono ai requisiti enunciati nel presente protocollo. Sui certificati relativi ai prodotti di cui alla lettera c) deve figurare a caratteri ben visibili la dicitura "FOLCLORE". Qualora vi siano divergenze di opinioni tra le Parti circa la natura dei prodotti, si tengono consultazioni entro un mese per risolvere il problema.

Se le importazioni di uno qualsiasi dei prodotti contemplati dal presente protocollo raggiungono proporzioni tali da causare difficoltà nella Comunità, si avviano quanto prima consultazioni con l'Estonia per ovviare alla situazione fissando, se necessario, un limite quantitativo secondo la procedura di cui all'articolo 15 dell'accordo.

2. Le disposizioni dei titoli IV e V del protocollo A si applicano "mutatis mutandis" ai prodotti contemplati dal paragrafo 1 della presente appendice.

Allegato dell'Appendice B

1. Exporter *(name, full address, country)*
Exportateur *(nom, adresse complete, pays)*

ORIGINAL | **2. N.**

CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS, TEXTILE HANDICRAFTS and TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS OF THE COTTAGE INDUSTRY, issued in conformity with and under the conditions regulating trade in textile products with the European Community

CERTIFICAT relatif aux TISSUS TISSÉS SUR MÉTIERS À MAIN, aux PRODUITS TEXTILES FAITS À LA MAIN et aux PRODUITS TEXTILES RELEVANT DU FOLKLORE TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTISANALE, délivré en conformité avec et sous les conditions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne

3. Consignee *(name, full address, country)*
Destinataire *(nom, adresse complete, pays)*

4. Country of origin
Pays d'origine

5. Country of destination
Pays de destination

6. Place and date of shipment - Means of transport
Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport

7. Supplementary details
Données supplémentaires

8. Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS
Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

9. Quantity
Quantité

10. FOB value (1)
Valeur FOB (1)

11. CERTIFICATION BY DE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

I, the undersigned certify that the consignment described above includes only the following textile products of the cottage industry of the country shown in box n. 4

a) fabrics woven on looms operated solely by hand or foot (handlooms) (2)
b) garments or other textile articles obtained manually from the fabrics described under a) and sewn solely by hand without the aid of any machine (handicrafts) (2)
c) traditional folklore handicraft textile products made by hand, as defined in the list agreed between the European Community and the country shown in box n. 4

Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants relevant de la fabrication artisanale du pays figurant dans la case 4:

a) tissus tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied (handlooms) (2)
b) vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement à partir de tissus décrits sous a) et cousus uniquement à la main sans l'aide d'une machine (handicrafts) (2)
c) produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués à la main, comme définis dans la liste convenue entre la Communauté européenne et le pays indiqué dans la case 4

12 Competent authority *(name, full address, country)*
Autorité compétente *(nom, adresse complete, pays)*

At A . . . . , on le . . .

. . . . .
(Signature) (Stamp-Cachet)

(1) In the currency of the sale contract. Dans la monnaie du contrat de vente.

(2) Delete as appropriate. Biffer la (les) mention(s) inutile(s).

APPENDICE C

Alle reimportazioni nella Comunità, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 dell'accordo, dei prodotti elencati nell'allegato al presente protocollo si applicano le disposizioni dell'accordo, a meno che esse corrispondano specificamente alle seguenti disposizioni particolari :

1. Fatto salvo il paragrafo 2, sono considerate reimportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 dell'accordo soltanto le reimportazioni nella Comunità di prodotti oggetto dei limiti quantitativi specifici stabiliti nell'allegato al presente protocollo.

2. Le reimportazioni non contemplate dall'allegato al presente protocollo possono essere assoggettate a limiti quantitativi specifici, previe consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 15 dell'accordo, purché i prodotti in questione siano soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato II dell'accordo, a un sistema di duplice controllo o a misure di vigilanza.

3. Considerati gli interessi di entrambe le Parti, a sua discrezione o in seguito a una richiesta a norma dell'articolo 15 dell'accordo la Comunità può prendere in considerazione :

a) trasferimenti tra categorie, usi anticipati o riporti da un anno all'altro di parti dei limiti quantitativi specifici ;

b) aumenti dei limiti quantitativi specifici.

4. La Comunità, tuttavia, può applicare automaticamente le norme di flessibilità di cui al paragrafo 3 entro i seguenti limiti :

a) i trasferimenti tra categorie non possono superare il 20 % del quantitativo fissato per la categoria verso la quale viene effettuato il trasferimento ;

b) il riporto di un limite quantitativo specifico da un anno all'altro non può superare il 10,5 % del quantitativo fissato per l'anno di utilizzazione effettiva.

c) l'uso anticipato dei limiti quantitativi specifici da un anno all'altro non può superare il 7,5 % del quantitativo fissato per l'anno di utilizzazione effettiva.

5. La Comunità informa l'Estonia di tutte le misure prese a norma dei paragrafi precedenti.

6. Le competenti autorità della Comunità addebitano i limiti quantitativi specifici di cui al paragrafo 1 al momento del rilascio dell'autorizzazione preventiva richiesta dal regolamento del Consiglio (CEE) n. 636/82 che disciplina il regime di perfezionamento economico passivo. I limiti quantitativi specifici vengono addebitati per l'anno in cui è rilasciata l'autorizzazione preventiva.

7. Per tutti i prodotti contemplati dal presente protocollo gli organismi autorizzati dalla legislazione estone rilasciano, conformemente al protocollo A dell'accordo, un certificato di origine. Questo certificato contiene un riferimento all'autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 6 per dimostrare che l'operazione di perfezionamento descritta è stata effettuata in Estonia.

8. La Comunità comunica all'Estonia i nomi e gli indirizzi delle competenti autorità della Comunità che rilasciano le autorizzazioni preventive di cui al paragrafo 6, nonché i modelli dei timbri utilizzati.

9. Fatti salvi i paragrafi 1-8, l'Estonia e la Comunità proseguono le consultazioni onde trovare una soluzione reciprocamente accettabile, che consenta a entrambe le Parti contraenti di beneficiare delle disposizioni dell'accordo in materia di traffico di perfezionamento passivo e garantire una reale espansione del commercio dei prodotti tessili tra l'Estonia e la Comunità.

Allegato all'allegato C

(Le descrizioni dei prodotti delle categorie elencate nel presente allegato sono riportate nell'allegato I dell'accordo)

CONTINGENTI TPP

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI

Categoria	Unità	Anno(i)
(p.m.)	(p.m.)	(p.m.)

VERBALE CONCORDATO N. 1

Nel quadro del protocollo n. 1 sul commercio dei prodotti tessili e dei capi di abbigliamento, le parti convengono che l'articolo 5 del protocollo non impedisce alla Comunità di applicare, qualora sussistano le necessarie condizioni, le misure di salvaguardia per una o più regioni conformemente ai principi del mercato interno.

In tal caso, l'Estonia verra informata preventivamente delle disposizioni pertinenti dell'appendice A del protocollo da applicare.

VERBALE CONCORDATO N. 2

In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 dell'accordo, se lo giustificano motivi tecnici o amministrativi incontestabili oppure al fine di risolvere i problemi economici derivanti dalla concentrazione regionale delle importazioni o di combattere l'elusione e la violazione delle disposizioni dell'accordo, la Comunità instaura, per un periodo di tempo limitato, un sistema di gestione specifico conforme ai principi del mercato interno.

Tuttavia, qualora le Parti non trovino una soluzione soddisfacente durante le consultazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, su richiesta della Comunità l'Estonia accetta di rispettare limiti temporanei per una o più regioni della Comunità. In tal caso, detti limiti non ostano all'importazione nella(e) regione(i) in questione dei prodotti spediti dall'Estonia in base a licenze di esportazione ottenute prima che la Comunità notificasse ufficialmente a questo paese l'introduzione dei limiti suddetti.

La Comunità informa l'Estonia delle misure tecniche e amministrative che entrambe le Parti devono prendere per l'esecuzione dei precedenti paragrafi, conformemente ai principi del mercato interno.

VERBALE CONCORDATO N. 3

Nel quadro del protocollo n. 1 sul commercio dei prodotti tessili e dei capi di abbigliamento, le Parti convengono che l'Estonia cercherà di non privare alcune regioni della Comunità, che hanno tradizionalmente quote relativamente modeste dei contingenti comunitari, delle importazioni di prodotti utilizzati come materie prime dalla loro industria di trasformazione.

La Comunità e l'Estonia decidono inoltre che, in caso di necessità, si terranno consultazioni per evitare eventuali problemi al riguardo.

VERBALE CONCORDATO N. 4

Nel quadro del protocollo n. 1 sul commercio dei prodotti tessili e dei capi di abbigliamento, l'Estonia accetta di collaborare, a decorrere dalla data della richiesta e in attesa delle consultazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, evitando di rilasciare licenze di esportazione che aggraverebbero ulteriormente i problemi dovuti alla concentrazione regionale delle importazioni dirette nella Comunità.

VERBALE CONCORDATO N. 5

Nel quadro del protocollo n. 1 sul commercio dei prodotti tessili e dei capi di abbigliamento, le Parti convengono di avviare consultazioni specifiche, prima che inizi il terzo anno di applicazione del presente protocollo, per riesaminare l'applicazione del sistema di duplice controllo, segnatamente l'elenco dei prodotti oggetto di questa vigilanza.

PROTOCOLLO N. 2
RELATIVO AGLI SCAMBI DI
PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E L'ESTONIA

ARTICOLO 1

1. La Comunità accorda le concessioni tariffarie di cui all'allegato I per i prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia. Per quanto riguarda le merci di cui all'allegato II, tuttavia si accordano riduzioni della componente agricola entro i limiti quantitativi fissati nel medesimo allegato.

2. L' Estonia accorda le concessioni tariffarie stabilite in conformità con l'articolo 4.

3. Il Consiglio di associazione può:

- ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;

- aumentare i quantitativi di prodotti agricoli trasformati che possono beneficiare delle concessioni tariffarie previste dal presente protocollo.

4. Il Consiglio d'associazione può sostituire le concessioni con un regime di importi compensativi, senza limitazioni quantitative, definito tenendo conto delle disparità di prezzo constatate sui mercati della Comunità e dell'Estonia per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo. Esso stabilisce l'elenco dei prodotti cui sono applicabili gli importi compensativi, nonché l'elenco dei prodotti di base, ed adotta, a tal fine, le modalità generali di applicazione.

ARTICOLO 2

Ai fini del presente protocollo, si applicano le seguenti definizioni:

- per "merci" si intendono i prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;

- per "componente agricola" si intende la parte dell'onere corrispondente alla differenza tra i prezzi, sui mercati interni delle Parti contraenti, dei prodotti agricoli che si ritiene siano entrati nella fabbricazione delle merci e i prezzi di questi prodotti agricoli nelle importazioni dai paesi terzi;

- per "componente non agricola" si intende la parte dell'onere ottenuta detraendo dall'onere totale la componente agricola;

- per "prodotti di base" si intendono i prodotti agricoli che si ritiene siano entrati nella fabbricazione delle merci ai sensi del regolamento (CEE) n. 3448/93;"

- per "quantitativo di base", si intende il quantitativo calcolato, per un prodotto di base, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3448/93 e che serve a determinare la componente agricola applicabile ad una merce particolare, conformemente a questo stesso regolamento.

ARTICOLO 3

1. La Comunità accorda all'Estonia le seguenti concessioni:

- la componente non agricola dell'onere viene ridotta come previsto all'allegato I;

- per le merci per le quali l'allegato I prevede una componente agricola ridotta (MOBR), detta componente è calcolata riducendo del 20 % nel 1995, del 40 % nel 1996 e del 60 % a partire dal 1997 i quantitativi di base dei prodotti di base per i quali è concessa una riduzione del prelievo. Nel caso degli altri prodotti di base di queste merci, le riduzioni corrispondenti, per gli stessi anni, sono del 10, del 20 e del 30 %. Dette riduzioni vengono concesse nei limiti dei contingenti tariffari stabiliti nell'allegato II; per i quantitativi che superano tali contingenti viene ripristinata la componente agricola applicabile nei confronti dei paesi terzi.

2. Le componenti agricole sono sostituite da componenti agricole ridotte qualora le suddette merci siano aggiunte in conformità della procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

ARTICOLO 4

L'Estonia applica i dazi in vigore il 1° gennaio 1995 alle importazioni dei prodotti agricoli trasformati di cui al regolamento (CE) n. 3448/93, originari della Comunità. Se desidera applicare i dazi previsti dall'articolo 24, paragrafi 2 e 3 del presente accordo, l'Estonia prevede a darne comunicazione al Consiglio di associazione. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Estonia effettua una distinzione fra la componente agricola e la componente non agricola dei dazi fino al 31 dicembre 1996. L'Estonia abolisce, in tre fasi annuali uniformi, la componente agricola dei dazi entro tre anni dalla data della separazione. Il Consiglio di associazione riduce la componente agricola del dazio secondo i principi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino del presente protocollo.

Allegato I

Dazi all'importazione applicabili nella Comunità alle merci originarie dell'Estonia

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquote dazi Paesi terzi	Aliquote dazi SPG	Aliquote dei dazi applicabili	
				dal 1°.1.1995	al 1°.1.1996
1521 10 90	Cere vegetali	3	0	0	0
1521 90 99	Cere di api	2,5	0	0	0
1704 10 11	Gomme da masticare sotto forma di strisce	8 + MOB MAX 23	2 + MOB MAX 23	0 + MOBR MAX 23	0 + MOBR MAX 23
1704 10 19	Gomme da masticare - altre	8 + MOB MAX 23	2 + MOB MAX 23	0 + MOBR MAX 23	0 + MOBR MAX 23
1704 90 71	Caramelle di zucchero cotto	13 + MOB MAX 27 + AD S/Z	6 + MOB MAX 27 + AD S/Z	3 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z
1704 90 75	Caramelle	13 + MOB MAX 27 + AD S/Z	6 + MOB MAX 27 + AD S/Z	3 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z
1805	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	12	9	5	0
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao				
1806 10 00	Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti				
1806 10 15 10		10	3	0	0
1806 10 15 90		10	-	5	0
1806 10 20 10		10 + MOB	3 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR
1806 10 20 90		10 + MOB	-	5 + MOBR	0 + MOBR
1806 10 30 *10		10 + MOB	3 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR
1806 10 30 *90		10 + MOB	-	5 + MOBR	0 + MOBR
1806 10 90 *10		10 + MOB	3 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR
1806 10 90 *90		10 + MOB	-	5 + MOBR	0 + MOBR
1806 20 10		12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z
1806 20 30		12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z
1806 20 50		12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z

Codice NC	Descrizione	Aliquote dazi Paesi terzi	Aliquote dazi SPG	Aliquote dei dazi applicabili	
				dal 1°.1.1995	dal 1°.1.1996
1806 20 70		19 + MOB	-	10 + MOBR	0 + MOBR
da 1806 20 80 a 1806 90 50		12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z
da 1806 90 60 a 1806 90 90		12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	-	6 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z
1905 10 00		9 + MOB MAX 24 + AD F/M	0 + MOB MAX 24 + AD F/M	0 + MOBR MAX 24 + AD F/M	0 + MOBR MAX 24 + AD F/M
1905 20		13 + MOB	0 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR
1905 30 eccetto 1905 30 91		13 + MOB MAX 35 + AD S/Z	-	6 + MOBR MAX 35 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 35 + AD S/Z
1905 30 91		13 + MOB MAX 35 + AD F/M	-	6 + MOBR MAX 30 + AD F/M	0 + MOBR MAX 30 + AD F/M
1905 40		14 + MOB	-	7 + MOBR	0 + MOBR
1905 90 10		6 + MOB MAX 20 + AD F/M	0 + MOB MAX 20 + AD F/M	0 + MOBR MAX 20 + AD F/M	0 + MOBR MAX 20 + AD F/M
1905 90 20		7 + MOB	0 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR
1905 90 30		14 + MOB	4 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR
da 1905 90 40 a 1905 90 90 eccetto 1905 90 60		13 + MOB MAX 30 + AD F/M	-	6 + MOBR MAX 30 + AD F/M	0 + MOBR MAX 30 + AD F/M
1905 90 60		13 + MOB MAX 35 + AD S/Z	-	6 + MOBR MAX 35 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 35 + AD S/Z
2102 10 39	Lieviti	15 + MOB	4 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR
2105	Gelati	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	-	6 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z
2202 10.00	Bevande rinfrescanti	15	6	3	0
2201 10 19	Acque minerali	4	0	0	0
ex 2203 00 01 2203 00 09	Birra	24	14	9	2
2208 90 31	Vodka	1,3 ecu/% vol/hl + 5 ecu/hl	-	1,1 ecu/% vol/hl + 4 ecu/hl	0,9 ecu/% vol/hl + 3,5 ecu/hl
2208 90 65	Liquori	1,6 ecu/% vol/hl + 10 ecu/hl	-	1,4 ecu/% vol/hl + 8 ecu/hl	1,1 ecu/% vol/hl + 7 ecu/hl
2208 90 69	Altre acquaviti	1,6 ecu/% vol/hl + 10 ecu/hl	-	1,4 ecu/% vol/hl + 8 ecu/hl	1,1 ecu/% vol/hl + 7 ecu/hl

Allegato II

Contingenti tariffari applicabili alle importazioni nella Comunità delle merci originarie dell'Estonia per le quali viene concessa una riduzione della componente agricola a norma dell'articolo 3

Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativi (tonnellate)					
		1995	1996	1997	1998	1999	2000
1704 10 11	Gomme da masticare sotto forma di strisce	120	132	144	156	168	180
1704 10 19	Gomme da masticare, altre						
1704 90 71	Caramelle di zucchero cotto						
1704 90 75	Caramelle						
1805	Cacao in polvere	25	28	31	34	37	41
ex 1806	Cioccolata	60	66	72	78	84	90
1905	Pasticceria industriale	100	110	120	130	140	150
2102 10 39	Lieviti	15	17	18	20	21	23
2105	Gelati	10	11	12	13	14	15
2203	Birra	150	165	180	195	210	225
2208 90 31	Vodka	80	88	96	104	112	120
2208 90 63	Liquori	15	17	18	20	21	23
2208 90 69	Altre acquaviti	15	17	18	20	21	23

PROTOCOLLO N. 3
SULLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E SUI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo

a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, inclusi il montaggio e le operazioni specifiche;

b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

d) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti;

e) per "valore in dogana" si intende quello definito conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, firmato a Ginevra il 12 aprile 1979;

f) per "prezzo franco fabbrica" si intende quello pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nei territori in questione;

h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore in dogana di detti materiali, come definito alla lettera g), che si applica mutatis mutandis;

i) per "valore aggiunto" si intende il prezzo franco fabbrica meno il valore in dogana di ciascuno dei prodotti incorporati non originari del paese in cui sono stati ottenuti i prodotti stessi;

j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (qui di seguito denominato "sistema armonizzato" o "SA");

k) con il termine "classificato" si intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un titolo di trasporto unico che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

ARTICOLO 2

Criteri d'origine

Ai fini dell'applicazione dell'accordo e fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 4 del presente protocollo, sono considerati:

1. prodotti originari della Comunità:

a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;

b) i prodotti ottenuti nella Comunità contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti prodotti siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo;

2. prodotti originari dell'Estonia:

a) i prodotti totalmente ottenuti in Estonia ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;

b) i prodotti ottenuti in Estonia contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti prodotti siano stati oggetto in Estonia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.

ARTICOLO 3

Cumulo bilaterale

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i materiali originari dell'Estonia ai sensi del presente protocollo sono considerati materiali originari della Comunità e non si richiede che tali

materiali siano stati oggetto, nella Comunità, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 7 del presente protocollo.

2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i materiali originari della Comunità ai sensi del presente protocollo sono considerati materiali originari dell'Estonia e non si richiede che tali materiali siano stati oggetto, in Estonia, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 7 del presente protocollo.

ARTICOLO 4

Cumulo con materiali originari della Lettonia e della Lituania

1. a) In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, i materiali originari della Lettonia o della Lituania ai sensi del protocollo n. 3, allegato agli accordi tra la Comunità e questi paesi, si considerano originari della Comunità e non è necessario che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle di cui all'articolo 7 del presente protocollo.

b) In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, i materiali originari della Lettonia o della Lituania ai sensi del protocollo n. 3, allegato agli accordi tra la Comunità e questi paesi, si considerano originari dell'Estonia e non è necessario che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle di cui all'articolo 7 del presente protocollo.

2. I prodotti ai quali è stato riconosciuto il carattere originario a norma del paragrafo 1 continuano ad essere considerati originari della Comunità o dell'Estonia se il valore aggiunto in questi territori supera il valore dei materiali utilizzati originari della Lettonia o della Lituania.

In caso contrario, ai fini dell'applicazione del presente accordo o dell'accordo tra la Comunità e l'Estonia o la Lituania, questi prodotti si considerano originari della Lettonia o della Lituania, a seconda del paese con il maggior valore dei materiali originari.

3. Ai fini del presente articolo, negli scambi tra la Comunità, la Lettonia e la Lituania nonché tra l'Estonia e questi due paesi e tra i tre paesi suddetti si applicano norme d'origine identiche a quelle del presente protocollo.

ARTICOLO 5

Prodotti totalmente ottenuti

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 lettera a), sono considerati "totalmente ottenuti" nella Comunità o in Estonia:

a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;

g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);

h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manufatturiere ivi effettuate;

j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k) le merci ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a j).

2. L'espressione "loro navi" e "loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si applica soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

- che sono immatricolate o registrate in Estonia o in uno Stato membro della Comunità,

- che battono bandiera dell'Estonia o di uno Stato membro della Comunità,

- che appartengono almeno per il 50 % a cittadini dell'Estonia o di Stati membri della Comunità o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati o in Estonia, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini dell'Estonia o di Stati membri della Comunità e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a tali Stati, all'Estonia, a loro enti pubblici o cittadini,

- il cui comandante ed i cui ufficiali sono tutti cittadini dell'Estonia o di Stati membri della Comunità,

- e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini dell'Estonia o di Stati membri della Comunità.

3. Le espressioni "l'Estonia" e "la Comunità" comprendono anche le acque territoriali dell'Estonia e degli Stati membri della Comunità.

Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi officina" a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio della Comunità o dell'Estonia, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

ARTICOLO 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Per i prodotti che figurano nelle colonne 1 e 2 dell'elenco di cui all'allegato II, le condizioni stabilite per detti prodotti nella colonna 3 si applicano in luogo della regola di cui al paragrafo 1.

Quando, nell'elenco dell'allegato II, viene applicata una regola percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto nella Comunità o in Estonia, il valore aggiunto mediante la lavorazione o la trasformazione corrisponde alla differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto e il valore dei materiali importati da paesi terzi nella Comunità o in Estonia.

3. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione di questi prodotti, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario, perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco per detto prodotto, è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si prendono in considerazione i materiali non originari che possono essere stati impiegati nella sua fabbricazione.

ARTICOLO 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale:

a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

c) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli;
   ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette o altri segni distintivi similari;

e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o dell'Estonia;

f) la semplice riunione di parti allo scopo di formare un prodotto completo;

g) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f);

h) la macellazione degli animali.

ARTICOLO 8

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere inconsiderazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è il prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a) quando un prodotto composto da un gruppo o da una serie di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

b) quando una spedizione consiste in vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

ARTICOLO 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, pezzi di ricambio e utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, fanno parte del loro normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso in quello di questi ultimi o non è fatturato a parte sono considerati un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

ARTICOLO 10

Assortimenti

Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, sono considerati originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme, a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

ARTICOLO 11

Elementi neutri

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o dell'Estonia, non è necessario accertare l'origine dell'energia elettrica, del combustibile, degli impianti, delle macchine e degli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto, né delle merci impiegate nel corso della produzione ma che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

ARTICOLO 12

Principio della territorialità

Le condizioni stabilite nel titolo II, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nella Comunità o in Estonia, fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 4.

ARTICOLO 13

Reimportazione delle merci

I prodotti originari esportati dalla Comunità o dall'Estonia verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati, salvo il disposto degli articoli 3 o 4, non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

a) che le merci reimportate sono quelle che erano state esportate, e

b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

ARTICOLO 14

Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti o ai materiali trasportati tra i territori della Comunità e dell'Estonia oppure, in caso di applicazione dell'articolo 4, tra i territori della Comunità e della Lettonia o della Lituania, senza attraversare

altri territori. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari dell'Estonia o della Comunità in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quello della Comunità e dell'Estonia oppure, in caso di applicazione dell'articolo 4, della Lettonia o della Lituania, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari dell'Estonia o della Comunità possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o dell'Estonia.

2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

a) una polizza di carico cumulativa rilasciata nel paese di esportazione per l'attraversamento del paese di transito;

b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

   i) una descrizione esatta delle merci,

   ii) la data di scarico e ricarico delle merci e, se del caso, il nome delle navi utilizzate, ·

   iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito o

c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

ARTICOLO 15

Esposizioni

1. I prodotti spediti da una delle Parti contraenti per un'esposizione in un paese terzo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in un'altra Parte contraente beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché soddisfino le condizioni richieste dal presente protocollo

per riconoscere loro l'origine comunitaria o estone e purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a) un esportatore ha spedito detti prodotti da una delle Parti contraenti nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b) l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a una persona in un'altra Parte contraente;

c) i prodotti sono stati spediti in quest'ultima Parte contraente durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata normalmente una prova d'origine rilasciata o redatta conformemente alle disposizioni del titolo IV, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale della natura dei prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

PROVA DELL'ORIGINE

ARTICOLO 16

Certificato di circolazione EUR.1

Il carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, viene dimostrato mediante un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III del presente protocollo.

ARTICOLO 17

Normale procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato.

2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compilano il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III.

Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui l'accordo è redatto conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti deve essere effettuata senza spaziature. Qualora lo spazio non sia completamente utilizzato, deve essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non riempita.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui è rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

L'esportatore conserva per almeno tre anni i documenti di cui al paragrafo precedente.

Le autorità doganali dello Stato di esportazione conservano per almeno tre anni le domande di certificati di circolazione EUR.1.

4. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità europea se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente protocollo. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali dell'Estonia se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari dell'Estonia ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente protocollo.

5. Qualora si applichino le disposizioni degli articoli 2-4 sul cumulo, le autorità doganali degli Stati membri della Comunità o dell'Estonia sono abilitate a rilasciare i certificati EUR.1 secondo le condizioni fissate dal presente protocollo, se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari ai sensi del presente protocollo e purché le merci a cui i certificati EUR.1 si riferiscono si trovino nella Comunità o in Estonia.

In questi casi, il rilascio dei certificati EUR.1 è subordinato alla presentazione della prova dell'origine precedentemente rilasciata o compilata, che deve essere conservata per almeno tre anni dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.

6. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.

Spetta inoltre alle autorità doganali che rilasciano il certificato accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

7. La data del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella parte del certificato riservata alle autorità doganali.

8. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese d'esportazione al momento dell'esportazione dei prodotti ai quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

ARTICOLO 18

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 8, il certificato EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, anche dopo l'esportazione dei prodotti a cui si riferisce se:

a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se

b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che il certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda luogo e data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. I certificati EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ", "EXPEDIDO A POSTERIORI", "EMITADO A POSTERIORI", "TAGANTJÄRELE VÄLJAANTUD", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", "UTFÄRDAT I EFTERHAND".

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato EUR.1.

ARTICOLO 19

Rilascio di duplicati del certificato circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

"DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "DUPLIKAAT", "KAKSOISKAPPALE", "DUPLIKAT".

3. Le diciture di cui al paragrafo 2, la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale vengono apposte nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4. Il duplicato, su cui deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da questa data.

ARTICOLO 20

Sostituzione dei certificati

1. La sostituzione di uno o più certificati EUR.1 con uno o più certificati EUR.1 è sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale cui spetta la responsabilità del controllo delle merci.

2. Il certificato sostitutivo è considerato come il certificato EUR.1 definitivo ai fini dell'applicazione del presente protocollo, comprese le disposizioni del presente articolo.

3. Il certificato sostitutivo è rilasciato in base a una domanda scritta del riesportatore, previa verifica da parte delle autorità competenti delle informazioni fornite nella domanda. La data e il numero di serie del certificato EUR.1 originario devono figurare nella casella n. 7.

ARTICOLO 21

Procedura semplificata per il rilascio dei certificati

1. In deroga agli articoli 17, 18 e 19 del presente protocollo, è applicabile, secondo le disposizioni seguenti, una procedura semplificata per il rilascio dei certificati EUR.1.

2. Le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato "esportatore autorizzato", che effettui frequenti esportazioni di merci per cui possono essere rilasciati certificati EUR.1 e che offra alle autorità doganali ogni garanzia per controllare il carattere originario dei prodotti, a non presentare all'ufficio doganale una domanda di certificato EUR.1 relativo alla merce, allo scopo di consentire il rilascio di un certificato EUR.1 alle condizioni previste all'articolo 17 del presente protocollo.

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 specifica, a scelta delle autorità competenti, che la casella n. 11 "Visto della dogana" del certificato EUR.1 deve:

a) essere munita preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato d'esportazione nonché della firma, a mano o no, di un funzionario del predetto ufficio;

b) oppure essere stampigliata dall'esportatore autorizzato con l'impronta di un timbro speciale ammesso dalle autorità doganali dello Stato di esportazione e conforme al modello che figura nell'allegato V del presente protocollo; questa impronta può essere anche già stampata sui moduli.

4. Nei casi di cui al paragrafo 3, lettera a), la casella n. 7 "Osservazioni" del certificato EUR.1 reca una delle seguenti diciture:

"PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO", "FORENKLET PROCEDURE", "VEREINFACHTES VERFAHREN", "ΑΠΛΟΥΣΤΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ", "SIMPLIFIED PROCEDURE", "PROCEDURE

SIMPLIFIEE", "PROCEDURA SEMPLIFICATA", "VEREENVOUDIGDE PROCEDURE", "PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO, "LIHTSUSTATUD PROTSEDUR", "YKSINKERTAISTETTU MENETTELY", "FÖRENKLAD PROCEDUR".

5. La casella n. 11 "Visto della dogana" del certificato EUR.1 viene eventualmente compilata dall'esportatore autorizzato.

6. L'esportatore autorizzato indica, all'occorrenza, nella casella n. 13 "Richiesta di controllo" del certificato EUR.1 il nome e l'indirizzo dell'autorità doganale competente ad effettuare il controllo del certificato EUR.1.

7. Nel caso della procedura semplificata, le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli.

8. Nelle autorizzazioni di cui al paragrafo 2, le autorità doganali precisano in particolare:

a) le condizioni secondo cui sono redatte le domande di certificati EUR.1;

b) le condizioni secondo cui tali domande vengono conservate per almeno tre anni;

c) nei casi di cui al paragrafo 3, lettera b), l'autorità che è competente ad effettuare il controllo a posteriori di cui all'articolo 30 del presente protocollo.

9. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono escludere alcune categorie di merci dal trattamento speciale di cui al paragrafo 2.

10. Le autorità doganali rifiutano le autorizzazioni di cui al paragrafo 2 agli esportatori che non offrono tutte le garanzie da esse ritenute utili. Le autorità competenti possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse devono farlo se non sono più soddisfatte le condizioni di rilascio dell'autorizzazione o se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzia suddette.

11. L'esportatore autorizzato può essere tenuto a informare le autorità competenti, secondo modalità da esse determinate, delle merci che intende spedire, per consentire loro di procedere a tutti i controlli che giudicano necessari prima della partenza delle merci.

12. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono procedere a tutti i necessari controlli degli esportatori autorizzati. Gli esportatori devono accettare tali controlli.

13. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle norme della Comunità, degli Stati membri e dell'Estonia relative alle formalità doganali e all'uso dei documenti doganali.

ARTICOLO 22

Validità della prova d'origine

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentato entro detto termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 presentati alle autorità doganali del paese importatore dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

3. A parte tali casi, le autorità doganali del paese importatore possono accettare i certificati di circolazione EUR.1 se i prodotti sono stati presentati loro prima della scadenza di detto termine.

ARTICOLO 23

Presentazione della prova d'origine

I certificati di circolazione delle merci EUR.1 sono presentati alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione del certificato e della fattura comportante la dichiarazione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione sia completata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo.

ARTICOLO 24

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, i prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui ai capitoli 84 e 85 del sistema armonizzato, sono importati con spedizioni scaglionate, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

ARTICOLO 25

Formulario EUR.2

1. Fatto salvo l'articolo 16, il carattere originario, ai sensi del presente protocollo, delle spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e di valore unitario non superiore a 3.000 ecu può essere dimostrato mediante un formulario EUR.2, il cui modello figura nell'allegato IV del presente protocollo.

2. Il formulario EUR.2 è compilato e firmato dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, conformemente al presente protocollo.

3. Viene compilato un formulario EUR.2 per ogni spedizione.

4. L'esportatore che ha richiesto il formulario EUR.2 fornisce, su richiesta, alle autorità doganali dello Stato di esportazione tutti i documenti giustificativi relativi all'uso del formulario.

5. Le disposizioni degli articoli 22 e 23 si applicano mutatis mutandis ai formulari EUR.2.

ARTICOLO 26

Esonero dalla prova formale dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova formale dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti di cui al presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità della dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana C2/CP3 o su un foglio ad essa allegato.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente i prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 300 ecu se si tratta di piccole spedizioni oppure 800 ecu se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

ARTICOLO 27

Discordanze ed errori formali

1. La costatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato EUR.1 o sul formulario EUR.2 e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta ipso facto l'invalidità del certificato EUR.1 o del formulario EUR.2 se viene regolarmente accertato che questi documenti corrispondono ai prodotti presentati.

2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sul certificato di circolazione EUR.1 o sul formulario EUR.2, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sull'esattezza delle diciture in esso contenute.

ARTICOLO 28

Importi espressi in ecu

1. Gli importi nella moneta nazionale del paese esportatore equivalenti a quelli espressi in ecu sono fissati dal paese esportatore e comunicati alle altre Parti contraenti.

Qualora gli importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione o di un altro paese citato all'articolo 4 del presente protocollo.

Quando la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunità, lo Stato d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione.

2. Fino al 30 aprile 2000 compreso, gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in ecu al 1° ottobre 1994.

Per ciascuno di quinquenni successivi, gli importi espressi in ecu e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati vengono riveduti dal Consiglio di associazione in base ai tassi di cambio dell'ecu in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno che precede detto quinquennio.

Nel procedere a detta revisione, il Consiglio di associazione garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa può decidere di modificare gli importi espressi in ecu.

TITOLO V

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 29

Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi

Le autorità doganali degli Stati membri e dell'Estonia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici per il rilascio dei certificati EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati EUR.1 e per il controllo di detti certificati e dei formulari EUR.2.

ARTICOLO 30

Controllo dei certificati EUR.1 e dei formulari EUR.2

1. Il controllo a posteriori dei certificati EUR.1 o dei formulari EUR.2 è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano fondati dubbi sull'autenticità del documento, sul carattere originario dei prodotti o sull'adempimento delle altre condizioni richieste dal presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 o il formulario EUR.2, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganale del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche appropriate.

4. Qualora le autorità doganali del paese di importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo devono essere comunicati entro dieci mesi alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari e se rispondono agli altri requisiti del presente protocollo.

6. Qualora, in caso di dubbi fondati, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, a meno che si tratti di casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

ARTICOLO 31

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 30 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, o i problemi di interpretazione del presente protocollo, vengono sottoposti al Consiglio d'associazione.

Comunque sia, per la composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato di importazione si applica la legislazione dello Stato suddetto.

ARTICOLO 32

Sanzioni

Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti.

ARTICOLO 33

Zone franche

1. Gli Stati membri e l'Estonia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di un certificato EUR.1 e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o trasformazioni diverse dalle trasformazioni usuali destinate ad evitarne il deterioramento.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o dell'Estonia importati in una zona franca sotto la scorta di un certificato EUR.1 siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti devono rilasciare, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VI

CEUTA E MELILLA

ARTICOLO 34

Applicazione del protocollo

1. Nell'espressione "Comunità" utilizzata nel presente protocollo non rientrano Ceuta e Melilla. Nell'espressione "prodotti originari della Comunità" non rientrano i prodotti originari di queste zone.

2. Il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e di Melilla, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 35.

ARTICOLO 35

Condizioni particolari

1. Le disposizioni seguenti sono applicabili in sostituzione dell'articolo 2 ed i riferimenti a detto articolo si applicano mutatis mutandis al presente articolo.

2. Purché siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 14, sono considerati:

1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a) i prodotti totalmente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure

ii) che tali prodotti siano originari dell'Estonia o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7.

2) prodotti originari dell'Estonia:

a) i prodotti totalmente ottenuti in Estonia;

b) i prodotti ottenuti in Estonia nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione

i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure

ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o nella Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7.

3. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le diciture "Estonia" e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato EUR.1. Inoltre, quando trattasi di "prodotti originari di Ceuta e Melilla", il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato EUR.1.

5. Le autorità doganali spagnole sono incaricate di far applicare il presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 36

Modifiche del protocollo

Il Consiglio d'associazione esamina ogni due anni, o quando l'Estonia o la Comunità ne facciano richiesta, l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo, ai fini di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti eventualmente necessari.

Tale esame tiene conto, in particolare, della partecipazione delle Parti contraenti a zone di libero scambio o ad unioni doganali con paesi terzi.

ARTICOLO 37

Comitato di cooperazione doganale

1. È istituito un comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.

2. Il comitato è composto, da un lato, da esperti degli Stati membri e da funzionari dei servizi della Commissione delle Comunità europee che si occupano di problemi doganali e, dall'altro, da esperti designati dall'Estonia.

ARTICOLO 38

Allegati

Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 39

Esecuzione del protocollo

La Comunità e l' Estonia prendono, ciascuna per quanto la riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

ARTICOLO 40

Intese con la Lettonia e la Lituania

Le Parti contraenti prendono tutte le misure necessarie per la conclusione di intese con la Lettonia e la Lituania ai fini dell'applicazione del presente protocollo. Esse si notificano reciprocamente le misure prese a tal fine.

ARTICOLO 41

Merci in transito o in deposito

Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali, si trovano in transito, nel territorio della Comunità o dell'Estonia oppure, laddove si applicano le disposizioni dell'articolo 2, in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca in Lettonia o in Lituania, a condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.

Allegato I

NOTE INTRODUTTIVE

Premessa

Le seguenti note si applicano, ove necessario, a tutti i manufatti che contengono materiali non originari, anche se non soggetti alle condizioni specifiche elencate nell'allegato II, ma alla regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Nota 1

1.1 Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il capitolo del sistema armonizzato, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3. Ove tuttavia la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex", ciò significa che la regola della colonna 3 si applica soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

1.2 Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il codice di un capitolo, e di conseguenza la designazione delle merci nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola della colonna 3 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

1.3 Quando nell'elenco compaiono più regole, ciascuna applicabile a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola della colonna 3.

Nota 2

2.1 Quando una voce o parte di voce non è compresa nell'elenco, ad essa si applica la regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Se un prodotto citato nell'elenco è soggetto alla condizione del cambiamento di voce, tale condizione è menzionata nella regola della colonna 3.

2.2 La lavorazione o la trasformazione richiesta da una règola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.

2.3 Quando una regola prescrive che possono essere utilizzati "materiali di qualsiasi voce", è ammesso l'impiego anche di materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." significa che possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché diversi da quelli indicati nella descrizione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

2.4 Se un prodotto fabbricato con materiali non originari che ha ottenuto il carattere di prodotto originario in base alla regola del cambiamento di voce, oppure in base alla propria regola specifica nell'elenco, viene utilizzato nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola dell'elenco applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato non gli si applica.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia" della voce 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola per la voce ex 7224 nella lista. Pertanto esso è considerato originario nel calcolo basato sul valore per il motore, a prescindere dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o no. Perciò il valore del lingotto non originario non viene preso in considerazione quando si somma il valore dei materiali non originari utilizzati.

2.5 Anche se la regola del cambiamento di voce o le altre regole che figurano nell'elenco sono state osservate, il prodotto non acquisisce il carattere originario se la trasformazione eseguita, considerata globalmente, è insufficiente ai sensi dell'articolo 7.

Nota 3

3.1 La regola dell'elenco rappresenta la lavorazione o trasformazione minima richiesta; l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse è anch'essa idonea a conferire il carattere di prodotto originario, contrariamente all'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario ad un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di questo materiale è autorizzato negli stadi di fabbricazione precedenti ma non in quelli successivi.

3.2 Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati.

Ad esempio:

La regola per i tessuti autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambi debbano essere impiegati, bensì che si può usare un materiale o l'altro, oppure entrambi.

Se, tuttavia, una restrizione si applica ad un determinato materiale ed altre restrizioni ad altri materiali nell'ambito della medesima regola, in tal caso le restrizioni si applicano soltanto ai materiali effettivamente impiegati.

Ad esempio:

Secondo la regola per le macchine da cucire, il meccanismo per la tensione del filo e il meccanismo detto "zigzag" devono essere prodotti originari; queste due restrizioni si applicano soltanto se i meccanismi in questione sono effettivamente incorporati nella macchina da cucire.

3.3 Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola.

Ad esempio:

La regola per la voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche ed altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Ad esempio:

Nel caso di un prodotto fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

Cfr. anche la nota 6.3 per quanto riguarda i tessili.

3.4 Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due o più percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. Il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4

4.1 Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; inoltre, se non altrimenti specificato, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

4.2 Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

4.3 Nell'elenco, con i termini "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre artificiali, sintetiche o di carta oppure filati.

4.4 Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5

5.1 Nel caso dei prodotti classificati nelle voci che figurano nell'elenco e per cui si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ai materiali tessili di base utilizzati nella fabbricazione che rappresentano globalmente il 10 % o meno del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche note 5.3 e 5.4).

5.2 Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- materiali per la fabbricazione della carta e carta;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. Perciò, le fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiale chimico o da pasta tessile) possono essere usati fino a un massimo del 10 % del peso del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Perciò, i filati sintetici che non soddifano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da pasta tessile) o i filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura) o una combinazione di entrambi possono essere utilizzati fino a un massimo del 10 % del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile "tutfed" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due diversi materiali tessili di base.

Ad esempio:

Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati di cotone ed il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. E' quindi ammesso qualsiasi materiale non originario utilizzato ad uno stadio di fabbricazione superiore a quello consentito dalla regola, a condizione che il suo peso globale non superi il 10 % del peso del materiale tessile nel tappeto. Perciò, il dorso di iuta, i filati artificiali e/o filati di cotone potrebbero essere importati in questa fase di fabbricazione a condizione che siano rispettati i limiti di peso.

5.3 Nel caso di tessuti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20 % per tali filati.

5.4 Nel caso di tessuti nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, la tolleranza è del 30 % per tale nastro.

Nota 6

6.1 Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nell'elenco da una nota a piè di pagina relativa alla presente nota, i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione possono essere usati, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

6.2 I materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63 possono essere utilizzati liberamente, anche se non contengono tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l'uso di chiusure lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

6.3 Qualora si applichi una regola di percentuale, il valore delle guarnizioni ed accessori deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati.

Nota 7

7.1 Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403 si intendono le seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto [1];

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti : trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

i) isomerizzazione.

---

(1) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

7.2 Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci 2710, 2711 e 2712 si intendono le seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

ij) isomerizzazione;

k) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

l) (solo per i prodotti della voce 2710) deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

m) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in

presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione);

n) (solo per gli oli combustibili della voce ex 2710) distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;

o) (solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710) voltolizzazione ad alta frequenza.

7.3 Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

Allegato II

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni di cui devono essere oggetto i materiali non originari per conferire un carattere originario al prodotto finito

Voce doganale SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, congelate, della voce 0202
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate della voce 0201
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carcasse delle voci da 0201 a 0205
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate, in salamoia, secche o affumicate: farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni e frattaglie commestibili delle voci da 0201 a 0206 e 0208 o i fegati di volatili della voce 0207
da 0302 a 0305	Pesci, esclusi i pesci vivi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere originari
0402, da 0404 a 0406	Latte e latticini	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi il latte o la crema di latte delle voci 0401 o 0402

(1)	(2)	(3)
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: - tutti i mateiali del capitolo 4 utilizzati devono essere originari, - i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli d'uova, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta du zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale escluse le uova di volatili della voce 0407
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole
ex 0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), grezze	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari
da 0710 a 0713	Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o legumi utilizzati devono essere originari
ex 0710	Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato	Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato
ex 0711	Granturco dolce, temporaneamente conservato	Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato

(1)	(2)	(3)
0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	
	- con aggiunta di zucchheri	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altre	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0813	Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0814	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria

(1)	(2)	(3)
ex Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto, amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi quelli della voce 1106	Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi e legumi, radici e tuberi della voce 0714, o la frutta utilizzata devono essere originari
ex 1106	Farine e semolini dei legumi da granella, secchi, della voce 0713	Essicazione e macinazione di legumi della voce 0708
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e balsami, naturali	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 1302	Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati
1501	Strutto; altri grassi di maiale e grassi di volatili, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi:	
	- grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207, oppure da ossa della voce 0506
	- altri	Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207
1502	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi:	
	- grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari

(1)	(2)	(3)
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	
	- frazioni solide di oli di pesci e di grassi ed oli di mammiferi marini	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale comprese le altre materie della voce 1504
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali animali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere originari
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	
	- frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1506
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materali animali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari

(1)	(2)	(3)
da ex 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	
	- frazioni solide escluse quelle dell'olio di jojoba	Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515
	- altri, esclusi:	
	– olio di tung, cera di mirto e cera del Giappone;	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari
	– oli destinati a usi tecnici o industriali, diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	
ex 1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, riesterificati, anche raffinati, ma non ulteriormente preparati	Fabbricazione in cui tutti i materiali animali e vegetali utilizzati devono essere originari
ex 1517	Miscele alimentari liquide di oli vegetali delle voci da 1507 a 1515	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari
ex 1519	Alcoli grassi industriali aventi il carattere delle cere artificiali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli acidi grassi della voce 1519

(1)	(2)	(3)
1601	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	Fabbricazione a partire da animali del capitolo I
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	Fabbricazione a partire da animali del capitolo I
1603	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1. Inoltre, i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce	Fabbricazione in cui tutti i pesci o le uova di pesce utilizzati devono essere originari
1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	Fabbricazione in cui tutti i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari

(1)	(2)	(3)
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
1702	Altri zuccheri, compreso il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:	
	- maltosio e fruttosio chimicamente puri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1702
	- altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50%, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10%, in peso, non nominate né comprese altrove:	
	- estratti di malto	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e nella quale il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato	Fabbricazione in cui tutti i cereali (escluso il frumento duro), le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei e i molluschi utilizzati devono essere originari

(1)	(2)	(3)
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusa la fecola di patate della voce 1108
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati:	
	- senza aggiunta di cacao:	
	- Cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati	Fabbricazione a partire da sostanze di qualsiasi voce. Non possono tuttavia essere utilizzati i grani e le pannocchie di granturco dolce, preparati o conservati, delle voci 2001, 2004 e 2005, né il granturco dolce, anche cotto in acqua o al vapore, congelato, della voce 0710
	- altri	Fabbricazione in cui: - i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il granturco della specie "Zea indurata" ed il frumento duro e i loro derivati) devono essere interamente ottenuti, e - il valore delle sostanze del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
1904 (segue)	- con aggiunta di cacao	Fabbricazione a partire da sostanze classificate in qualsiasi voce, escluse quelle della voce 1806, in cui il valore delle sostanze del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce escluse quelle del capitolo 11
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere originari
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i pomodori utilizzati devono essere originari
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i funghi e tartufi utilizzati devono essere originari
2004 e 2005	Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, anche congelati	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi ed i legumi utilizzati devono essere originari
2006	Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:	
	- Frutta cotta, ma non al vapore o bollita, senza aggiunta di zuccheri, congelata	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
	- Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole	Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve eccedere il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex 2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2101	Cicoria torrefatta e suoi estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione in cui tutta la cicoria utilizzata deve essere originaria
ex 2103	- Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o senapa preparata possono essere utilizzate
	- Senapa preparata	Fabbricazione a partire da farina di senapa
ex 2104	- Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005
	- Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	Si applica la regola per le voci in cui vanno classificati questi prodotti allorché sono presentati non confezionati
ex 2106	Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve	Fabbricazione in cui tutte le acque devono essere originarie
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto e tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari
ex 2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva con aggiunta di alcole	Fabbricazione a partire da altri mosti di uva
2205 ex 2207, ex 2208 e ex 2209	I prodotti seguenti, contenenti materiali ricavati dall'uva: vermut ed altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche; alcole etilico ed acquaviti, anche denaturati; liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte per la fabbricazione di bevande; aceti commestibili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto uve e materie ricavate dall'uva
ex 2208	Whisky con titolo alcolometrico volumetrico inferiore a 50% vol.	Fabbricazione in cui il valore delle bevande alcoliche ottenute da cereali utilizzate non deve eccedere il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40% in peso	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato deve essere originario
ex 2306	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3%	Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere originarie
2309	Preparazione dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli zuccheri, le melasse, le carni e il latte utilizzati devono essere originari
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm

(1)	(2)	(3)
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillati più del 65% del loro volume fino a 250° C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o una o diversi trattamenti definiti ([1]) Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1) Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I.

(1)	(2)	(3)
ex 2709	Oli greggi di minerali bituminosi	Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi
da 2710 a 2712	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti ([1]) Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 2713 a 2715	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti ([1]) Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1) Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I.

(1)	(2)	(3)
ex Capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, di metalli radioattivi o di isotopi, esclusi i prodotti delle voci ex 2811 ed ex 2833, per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 29	Prodotti chimici organici, esclusi i prodotti delle voci ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 e 2934, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburante o combustibile	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti [1]
		Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1) Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I.

(1)	(2)	(3)
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburante o combustibile	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti [1] Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2905	Alcolati metallici di questa voce doganale e di etanolo o di glicerina	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non può eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non può eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1) Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I.

(1)	(2)	(3)
ex 2932 (segue)	- Acetali ciclici ed amiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale
2933	Composti eterociclici con uno e più eteroatomi di solo azoto; acidi nucleici e loro sali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Altri composti eterociclici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 30	Prodotti farmaceutici, esclusi i prodotti delle voci 3002, 3003, 3004, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3002	Sangue umano, sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:	

(1)	(2)	(3)
3002 (segue)	- Prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altri	
	- Sangue umano	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina e globuline del siero	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
3002 (segue)	- Emoglobina, globulina del sangue e globulina del siero	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3003 e 3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006)	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e - il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex Capitolo 31	Concimi: esclusi quelli della voce ex 3105, per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pasticche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esicusi i prodotti seguenti: - nitrato di sodio - calciocianammide - solfato di potassio - solfato di potassio e di magnesio	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle voci 3201 e 3205, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo ([1])	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le voci 3202 e 3204 purché il valore di qualsiasi materiale classificato nella voce 3205 non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi i prodotti della voce 3301, per i quali la relativa regola è specificata in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazine; sottoprodotti torpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi materiali di un "gruppo" ([2]) diverso di questa stessa voce doganale. Tuttavia, materiali dello stesso "gruppo" possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce doganale del capitolo 32.

(2) Per "gruppo" si intende una parte della descrizione della voce doganale separata dal resto da un punto e virgola.

(1)	(2)	(3)
ex Capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi i prodotti delle voci ex 3403 e 3404, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti definiti [1] Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce tariffaria diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1) Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I.

(1)	(2)	(3)
ex 3404	Cere artificiali e cere preparate:	
	- Cere artificiali e cere preparate a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi di residui paraffinici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi: - gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, - gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 1519, - i materiali della voce 3404 Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi i prodotti delle voci 3505 ed ex 3507, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:	
	- eteri ed esteri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3505
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto quelli della voce 1108
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex Capitolo 37	Prodotti per la fotografia e per la cinematografia, esclusi i prodotti delle voci 3701, 3702 e 3704, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalla voce 3702
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci 3701 o 3702
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 3701 a 3704
ex Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi i prodotti delle voci ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex 3801	- Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicolloidale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati della voce 3403 non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia
ex 3806	Gomme esteri	Fabbricazione a partire da acidi resinici
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno
da 3808 a ex 3811 da 3812 a 3814 da 3818 a 3820 3822 e 3823	Prodotti vari delle industrie chimiche: - i seguenti prodotti della voce 3823: - leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali - gli acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi naftenici - la sorbite diversa dalla sorbite della voce 2905 - Solfanati di petrolio, esclusi i solfanati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici e loro sali	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati se non eccedono il 20% del valore franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
(segue)	- gli scambiatori di ioni - le composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche - gli ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas - le acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante - gli acidi solfonaftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri e gli acidi solfonaftenici - gli oli di flemma o l'olio di Dippel - miscele di sali aventi differenti anioni - paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto - altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3811	Additivi preparati per oli lubrificanti contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 3811 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
da ex 3901 a 3915	Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti della voce ex 3907 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:	
	- prodotti addizionali omopolimerizzati	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)
ex 3907	Copolimeri, derivati da policarbonati e da acrilonitrilebutadiene-stirene (ABS)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)

(1) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(1)	(2)	(3)
da ex 3916 a 3921	Semilavorati ed articoli di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917 e ex 3920, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:	
	- prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	altri	
	- prodotti addizionali omopolimerizzati	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ([1])
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ([1])

(1) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(1)	(2)	(3)
ex 3916 e ex 3917	Profilati e tubi	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali dello stesso capitolo del prodotto non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920	Fogli e pellicole di ionomeri	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex 4001	Lastre "crêpe" di gomma per suole	Laminazione di fogli "crêpe" di gomma naturale
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
4012	Coperture usate o rigenerate, di gomma; coperture piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture e protettori, in gomma	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi quelli delle voci 4011 0 4012
ex 4017	Articoli in gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di ovini
da 4104 a 4107	Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto
4109	Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:	
	- tavole, croci e manufatti simili	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate
	- altri	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite,
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm	Levigatura, piallatura o incollatura con giunture a spina
ex 4408	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm	Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina

(1)	(2)	(3)
ex 4409	- Legno [comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili)lungo uno o più orli o superfici, levigato o incollato con giunture a spina	Levigatura o incollatura, con giunture a spina
	- Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature
da ex 4410 a 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici e simili	Fabbricazione di liste e modanature
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato
ex 4418	- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno
	- Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce doganale, escluso il legno in fuscelli della voce 4409
4503	Articoli in sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501

(1)	(2)	(3)
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materie per la fabbricazione della carta del capitolo 47
4816	Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:	
	- calendari del genere "perpetuo", o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 O 4911

(1)	(2)	(3)
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili
ex Capitoli da 50 a 55	Filati e monofilamenti	Fabbricazione a partire da: (1) seta greggia, cascami di seta, seta cardata, pettinata o altrimenti preparata per la filatura, - altre fibre naturali, non cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

(1)	(2)	(3)
ex Capitoli da 50 a 55 (segue)	Tessuti: - elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici (1)
	- altri	Fabbricazione a partire da: (1) - fibre naturali, - filati di cocco, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - carta o Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessili non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

(1)	(2)	(3)
ex Capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi i prodotti delle voci 5602, 5604, 5605 e 5606, per le quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, - filati di cocco, - materiali chimici o paste tessili, - materiali per la fabbricazione della carta
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:	
	- feltri all'ago	Fabbricazione a partire da (1): - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili Tuttavia: - il filato di polipropilene della voce 5402 - le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 o - i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

(1)	(2)	(3)
5602 (segue)	- altri	Fabbricazione a partire da [1]: - fibre naturali, - fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o - materiali chimici o paste tessili
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:	
	- fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili
	- altri	Fabbricazione a partire da [1]: - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

(1)	(2)	(3)
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 e 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Fabbricazione a partire da [1]: - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta
5606	Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella"	Fabbricazione a partire da [1]: - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

(1)	(2)	(3)
Capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:	
	- di feltro ad ago	Fabbricazione a partire da [1]: - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili Tuttavia: - i filati di polipropilene della voce 5402, o - le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506 o - i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- di altri feltri	Fabbricazione a partire da [1]: - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o - materiali chimici o paste tessili

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

(1)	(2)	(3)
Capitolo 57 (segue)	- di altri materiali tessili	Fabbricazione a partire da [1]: - filati di cocco, - filati di filamenti sintetici o artificiali, - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura
ex Capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi i prodotti delle voci 5805 e 5810; la regola applicabile ai prodotti della voce 5810 è specificata in appresso:	
	- elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici [1]:
	- altri	Fabbricazione a partire da [1]: - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

(1)	(2)	(3)
ex Capitolo 58 (segue)		Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercirizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5901	Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati

(1)	(2)	(3)
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:	
	- contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili	Fabbricazione a partire da filati
	- altri	Fabbricazione a partie da materiali chimici o paste tessili
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati (¹)
5905	Rivestimenti murali di materie tessili:	
	- impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie	Fabbricazione a partire da filati

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

(1)	(2)	(3)
5905 (segue)	- altri	Fabbricazione a partire da [1]: - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili o Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercirizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

(1)	(2)	(3)
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:	
	- tessuti a maglia	Fabbricazione a partier da [1]: - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili
	- altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili	Fabbricazione a partire da materiali chimici
	- altri	Fabbricazione a partire da filati
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati
ex 5908	Reticelle ad incandescenza impregnate	Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia

(1). Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

(1)	(2)	(3)
▸ da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali: - dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 - altri	 Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o di stracci della voce 6310 Fabbricazione a partire da [1]: - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili
Capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da [1]: - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

(1)	(2)	(3)
Capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:	
	- ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Fabbricazione a partire da filati [1]
	- altri	Fabbricazione a partire da [2]: - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili
ex Capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi quelli delle voci doganali ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, ex 6211, 6213, 6214, ex 6216 ed ex 6217, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione a partire da filati [1]
ex 6202 ex 6204 ex 6206 ex 6209 ex 6211 ed ex 6217	Indumenti per donna e bambini piccoli ("bebè") ed altri accessori per vestiario, confezionati, ricamati	Fabbricazione a partire da filati [1] o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto [2]
ex 6210 ex 6216 ed ex 6217	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati [1] o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non deve eccedere il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto [2]

(1) Cfr. nota n. 6.

(2) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota 5.

(1)	(2)	(3)
6213	Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili	
	- ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi [1] [2] o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto [1]
	- altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi [1] [2]
ex 6217	Fodere interno collo e polsi, tagliate	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

1) Cfr. nota n. 6.

2) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

(1)	(2)	(3)
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto, ecc; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:	
	- in feltro, non tessuti	Fabbricazione a partire da [1] - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili
	- altri	
	- ricamati	Fabbricazione da filati semplici, grezzi [1] [2], o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi [1] [2]
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da [1]: - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

(2) Per gli articoli a maglia o ad uncinetto, non elastici o gommati, ottenuti tramite cucitura o montaggio di pezzi di tessuto lavorati a maglia o ad uncinetto (tagliati o lavorati direttamente in forma) cfr. nota n. 6.

(1)	(2)	(3)
6306	Copertoni, vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio:	
	- non tessuti	Fabbricazione a partire da [1]: - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili
	- altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi
ex 6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
da 6401 a 6405	Calzature	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.

(1)	(2)	(3)
6503	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ([1])
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ([1])
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali appartenenti a tutte le voci
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali	Fabbricazione da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

(1) Cfr. nota n. 6.

(1)	(2)	(3)
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altri materiali	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: - stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), e - lana di vetro

(1)	(2)	(3)
ex 7102 ex 7103 e ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate
7106 7108 e 7110	Metalli preziosi: - greggi	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci doganali 7106, 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci doganali 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni
	- semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi
ex 7107 ex 7109 e ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica d e l p r o d o t t o

(1)	(2)	(3)
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207
ex 7218 da 7219 a 7222	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218
ex 7224 da 7225 a 7227	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7224
7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

(1)	(2)	(3)
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7304 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati
ex 7315	Catene antisdrucciolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7322	Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7322 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex Capitolo 74	Rame e lavori di rame, esclusi i prodotti delle voci da 7401 a 7405; la regola per i prodotti della voce ex 7403 è specificata in appresso	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7403	Leghe di rame, gregge	Fabbricazione a partire da rame raffinato greggio, o da cascami e rottami
ex Capitolo 75	Nichel e lavori di nichel, esclusi i prodotti delle voci da 7501 a 7503	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti delle voci 7601, 7602 e ex 7616; le norme per le voci 7601 e ex 7616 sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7601	Alluminio grezzo	Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio

(1)	(2)	(3)
ex 7616	Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti delle voci 7801 e 7802; la regola per la voce 7801 è specificata in appresso	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7801	Piombo greggio:	
	- Piombo raffinato	Fabbricazione a partire da piombo d'opera
	- Altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati

(1)	(2)	(3)
ex Capitolo 79	Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7902. La regola per i prodotti della voce 7901 è specificata in appresso	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7901	Zinco greggio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati
ex Capitolo 80	Stagno e lavori di stagno, esclusi i prodotti delle voci 8001, 8002 e 8007. La regola per i prodotti della voce doganale 8001 è specificata in appresso	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8001	Stagno greggio	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati

(1)	(2)	(3)
ex Capitolo 81	Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto utilizzato non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8208	Coltelli e lame tranciantí per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte), utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
ex 8306	Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex Capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi esclusi i prodotti delle seguenti voci c parti di voci doganali, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8403, ex 8404, da 8406 a 8409, 8412, 8415, 8418, ex 8419, 8420, da 8425 a 8430, ex 8431, 8439, 8441, da 8444 a 8447, ex 8448, 8452, da 8456 a 8466, da 8469 a 8472, 8480, 8484 e 8485	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto, il cui valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 e ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da 8403 o 8404. Tuttavia, materiali classificati nelle voci 8403 o 8404 possono essere utilizzati, purché il loro valore totale non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta e del cartone	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex 8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati della voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:	
	- Rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex 8431	Parti di ricambio per rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8448	Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:	
	- macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg con il motore	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e - il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari

(1)	(2)	(3)
8452 (segue)	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8485	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 85	Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi, esclusi gli articoli delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8501,8502,ex 8518,da 8519 a 8529, da 8535 a 8537, 8542, da 8544 a 8546 e 8548	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8501 o 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8519	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

(1)	(2)	(3)
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8522	Parti ed accessori di apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:	
	- matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	- Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8525	Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, telecamere	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

(1)	(2)	(3)
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

(1)	(2)	(3)
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8525 a 8528:	
	- adatte per essere utilizzate unicamente o principalmente con apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altre	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

(1)	(2)	(3)
8535 e 8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi (compresi gli armadi di comando numerico) ad altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, compresi quelli che incorporano gli strumenti o apparecchi del capitolo 90 diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8542	Circuiti e microassiemaggi elettronici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente, muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8548	Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8601 a 8607	Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto siano utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8609	Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più mezzi di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 87	Vetture, automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: da 8709 a 8711, ex 8712, 8715 e 8716	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side car")	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

(1)	(2)	(3)
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali che non sono classificati nella voce 8714
8715	Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; loro parti	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8803	Parti degli apparecchi delle voci 8801 e 8802	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8803 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8804	Paracadute (compresi quelli dirigibili) e rotochutes; loro parti ed accessori	
	- Rotochutes	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 8804
	- Altri	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8804 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8805 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 89	Navi, battelli ed altri natanti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati.

(1)	(2)	(3)
ex Capitolo 90	Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, da 9015 a 9017, ex 9018 e da 9024 a 9033	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici di rifrazione e loro sostegni	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

(1)	(2)	(3)
ex 9006	Apparecchi fotografici (non cinematografici); apparecchi e dispositivi, compresi lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

(1)	(2)	(3)
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la microtografia, la microcinematografia o la microproiezione	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
ex 9014	Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9017	Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori), strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9018	Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli "altri materiali" della voce doganale 9018
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:	
	- parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
9028 (segue)	altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9029	Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri, pedometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli della voce 9014 o 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo e loro parti; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 91	Pendole ed orologi; loro parti; esclusi i prodotti delle seguenti voci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9015, da 9109 a 9113	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9105	Altri orologi	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

(1)	(2)	(3)
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati "chablons", movimenti di orologeria incompleti, montati, sbozzi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi e loro parti	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:	
	- di metallo, anche placcati, o ricoperti di metallo prezioso	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 92	Strumenti musicali, parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex 9401 ed ex 9403	Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m^2	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto oppure Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purché - il suo valore non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e - tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e - purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9506	Teste di mazze da golf	Fabbricazione a partire da sbozzi
9507	Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali classificati nella medesima voce doganale possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 5% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9601 ed ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce doganale
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento, tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e - purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i pennini, punte di pennini ed altri materiali della medesima voce doganale possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 5% del prezzo franco fabbrica del prodotto

ALLEGATO III

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1

1. Il certificato EUR.1 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il certificato EUR.1 viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere iscritto in inchiostro e in carattere stampatello.

2. Il certificato EUR.1 deve avere il formato di 210 x 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e dell'Estonia possono riservarsi la stampa dei certificati EUR.1 oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato EUR.1 deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

(1)	(2)	(3)
9612	Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e - purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbozzi

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore *(nome, indirizzo completo, paese)*

EUR.1 **N. A** 000.000

Prima di compilare il formulario consultare le note al retro

2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra

. . . .

. . . .

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

3. Destinatario *(nome, indirizzo completo, paese)* *(indicazione facoltativa)*

4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

6. Informazioni riguardanti il trasporto *(indicazione facoltativa)*

7. Osservazioni

8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (1), designazione delle merci

9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m^3, ecc.)

10. Fatture *(indicazione facoltativa)*

11. VISTO DELLA DOGANA

Dichiarazione certificata conforme

Documento d'esportazione (2)

modello . . . . n. . . . .

del . . . .

Ufficio doganale . . . .

Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato

. . . .

A . . . . , addì . . . .

. . . .

(Firma)

Timbro

12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.

Fatto a . . . . , addì . . . .

. . . .

(Firma)

(1) Per le merci non imballate indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».

(2) Da compilare solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

<table>
<tr>
<td>13 DOMANDA DI CONTROLLO da inviare a</td>
<td>14. RISULTATO DEL CONTROLLO

Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (¹)

☐ è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti

☐ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).</td>
</tr>
<tr>
<td>E' richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato

Fatto a ...., addì ....

Timbro

....
(Firma)</td>
<td>Fatto a ...., addì ....

Timbro

....
(Firma)

(1) Segnare con una X la menzione applicabile</td>
</tr>
</table>

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.

2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore *(nome, indirizzo completo, paese)*

EUR.1 **N. A** 000.000

Prima di compilare il formulario consultare le note al retro

2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra

. . . .

. . . .

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

3. Destinatario *(nome, indirizzo completo, paese)* *(indicazione facoltativa)*

4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

6. Informazioni riguardanti il trasporto *(indicazione facoltativa)*

7. Osservazioni

8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (1), designazione delle merci

9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)

10. Fatture *(indicazione facoltativa)*

(1) Per le merci non imballate indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa"

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (1):

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

MI IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a addì . . . .

. . . .

(Firma)

---

(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

ALLEGATO IV

FORMULARIO EUR.2

1. Il formulario EUR.2 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il formulario viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.

2. Il formulario EUR.2 ha il formato di 210 x 148 mm. Una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più è ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m^2.

3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e dell'Estonia possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni foglio deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni formulario deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il formulario deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

(RECTO)

Prima di compilare questo formulario leggere con attenzione le istruzioni a tergo

FORMULARIO **EUR.2** **N.**

1 **Formulario utilizzato negli scambi preferenziali**

tra (1) . . . . **e** . . . .

2 **Esportatore** *(nome, indirizzo completo, paese)*

3 **Dichiarazione dell'esportatore**

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte in appresso, dichiaro che esse soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario e che hanno il carattere di prodotti originari conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi preferenziali di cui alla casella n. 1.

4 **Destinatario** *(nome, indirizzo completo, paese)*

5 **Luogo e data**

6 **Firma dell'esportatore**

7 **Osservazioni** (2)

8 **Paese d'origine** (3)

9 **Paese di destinazione** (4)

10 **Massa lorda (kg)**

11 **Marche e numeri dell'invio e designazione delle merci**

12 **Amministrazione o servizio del paese di esportazione** (4) **incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore**

(1) Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati.
(2) Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente.
(3) Per paese d'origine s'intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari.
(4) Per paese s'intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio.

(VERSO)

13 RICHIESTA DI CONTROLLO	14 RISULTATO DEL CONTROLLO
Il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario è richiesto da (*)	Il controllo effettuato ha permesso di constatare (¹) ☐ che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte; ☐ che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di regolarità (si vedano le osservazioni qui allegate).
Fatto a . . . . , addì	Fatto a . . . . , addì . . . .
Timbro	Timbro
. . . . (Firma)	. . . . (Firma)
	(1) Contrassegnare con una X la casella di cui trattasi.

(*) Il controllo a posteriori dei formulari EUR 2 è effettuato per sondaggio e ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito all'autenticità del formulario e all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale della merce in questione.

Istruzioni relative alla compilazione del formulario EUR.2

1. Possono dar luogo alla compilazione di un formulario EUR.2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.

2. L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e l'inserisce nel pacco quando si tratta di spedizione sotto forma di lettere. Inoltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/CP 3 l'indicazione EUR.2, seguita dal numero di serie del formulario.

3. Queste istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali o postali.

4. L'utilizzazione di questo formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sui processi di fabbricazione delle merci descritte nella casella 11.

ALLEGATO V

Modello dell'impronta del timbro di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b)

(1) Sigla o stemma dello Stato d'esportazione.
(2) Indicazioni che permettono di identificare l'esportatore autorizzato.

PROTOCOLLO N. 4
DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE AGLI SCAMBI TRA ESTONIA, SPAGNA E PORTOGALLO

CAPITOLO I

Disposizioni specifiche relative agli scambi tra la Spagna e l'Estonia

ARTICOLO 1

Le disposizioni dell'accordo relative agli scambi di cui al titolo II sono modificate nel modo seguente per tener conto delle misure e degli impegni previsti nell'atto di adesione del Regno di Spagna alle Comunità europee (in appresso denominato "l'atto di adesione")

ARTICOLO 2

Ai sensi dell'atto di adesione, la Spagna non accorda ai prodotti originari dell'Estonia un trattamento più favorevole di quello riservato alle importazioni originarie degli altri Stati membri o in libera circolazione negli altri Stati membri.

ARTICOLO 3

L'adempimento da parte della Spagna degli obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo avviene al momento previsto per gli altri Stati membri, sempre che l'Estonia sia stata esclusa dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi.

ARTICOLO 4

Alle importazioni in Spagna di prodotti originari dell'Estonia possono applicarsi restrizioni quantitative fino al 31 dicembre 1995 per i prodotti elencati nell'allegato A.

ARTICOLO 5

Le disposizioni del presente protocollo lasciano impregiudicato il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni di diritto comunitario alle Isole Canarie, e la decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di opzioni specificamente connesse alla lontananza e all'insularità delle Isole Canarie (POSEICAN).

CAPITOLO II

Disposizioni specifiche relative agli scambi tra il Portogallo e l'Estonia

ARTICOLO 6

Le disposizioni dell'accordo relative agli scambi di cui al titolo II sono modificate nel modo seguente per tener conto delle misure e degli impegni previsti dall'atto di adesione della Repubblica portoghese alle Comunità europee (in appresso denominato "l'atto di adesione").

ARTICOLO 7

Ai sensi dell'atto di adesione, il Portogallo non accorda ai prodotti originari dell'Estonia un trattamento più favorevole di quello riservato alle importazioni originarie degli altri Stati membri o in libera circolazione negli altri Stati membri.

ARTICOLO 8

L'adempimento da parte del Portogallo degli obblighi previsti dall'articolo 4 del paragrafo 2 dell'accordo avviene al momento previsto per gli altri Stati membri, sempre che l'Estonia sia stata esclusa dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi.

ARTICOLO 9

Alle importazioni in Portogallo di prodotti originari dell'Estonia possono applicarsi restrizioni quantitative fino al 31 dicembre 1995 per i prodotti elencati nell'allegato B.

Allegato A

Codice NC
ex 0102 90 10 (1)
ex 0102 90 31 (1)
ex 0102 90 33 (1)
ex 0102 90 35 (1)
ex 0102 90 37 (1)
0103 91 10
0103 92 11
0103 92 19
0203 11 10
0203 12 11
0203 12 19
0203 19 11
0203 19 13
0203 19 15
0203 19 55
0203 19 59
0203 21 10

(1) Esclusi gli animali per le corride.

Codice NC
0203 22 11
0203 22 19
0203 29 11
0203 29 13
0203 29 15
0203 29 55
0203 29 59
0206 30 21
0206 30 31
0206 41 91
0206 49 91
0208 10 10
0209 00 11
0209 00 19
0209 00 30
0210 11 11
0210 11 19
0210 11 31
0210 11 39
0210 12 11
0210 12 19
0210 19 10

Codice NC
0210 19 20
0210 19 30
0210 19 40
0210 19 51
0210 19 59
0210 19 60
0210 19 70
0210 19 81
0210 19 89
0210 90 31
0210 90 39
ex 0210 90 90 (1)
ex 0401 (2)
0403 10 22
0403 10 24
0403 10 26
ex 0403 90 51
ex 0403 90 53 (3)
ex 0403 90 59 (3)
0404 10 91
0404 90 11

(1) Solo di suini domestici.
(2) In imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri.
(3) Non conservati, né concentrati né imballati, destinati esclusivamente all'alimentazione umana.

Codice NC
0404 90 13
0404 90 19
0404 90 31
0404 90 33
0404 90 39
ex 1601 (1)
ex 1602 10 00 (1)
ex 1602 20 90 (1)
1602 41 10
1602 42 10
1602 49 11
1602 49 13
1602 49 15
1602 49 19
1602 49 30
1602 49 50
ex 1602 90 10 (2)
1602 90 51
ex 1902 20 30 (3)

(1) Solo quelli contenenti carni o frattaglie commestibili di suini domestici.
(2) Solo quelle contenenti sangue di maiale.
(3) Unicamente:
- le salsicce fatte di carni, frattaglie commestibili o sangue di suini domestici
- tutte le preparazioni o i prodotti conservati contenenti carni o frattaglie commestibili di suini domestici.

Allegato B

Codice NC
0701 10 00
0701 90 10
0701 90 51
0701 90 59

PROTOCOLLO N. 5
SULL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

a) "legislazione doganale": le disposizioni adottate dalla Comunità e dall'Estonia che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale,comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette Parti;

b) "dazi doganali": tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle Parti contraenti, in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo è limitato ai costi approssimativi dei servizi forniti;

c) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presentà una domanda di assistenza in materia doganale;

d) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;

e) "infrazione": ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione.

ARTICOLO 2

Campo di applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.

2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.

ARTICOLO 3

Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo:

a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la normativa doganale;

b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale dell'altra Parte;

c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a sostanziali infrazioni della normativa doganale;

d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la normativa doganale.

ARTICOLO 4

Assistenza spontanea

Senza bisogno di una richiesta preliminare, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca, in conformità delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti:

- operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale legislazione e che possano interessare l'altra Parte contraente;

- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;

- merci note per essere soggette a sostanziali infrazioni della normativa doganale.

ARTICOLO 5

Consegna/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per

- consegnare tutti i documenti e
- notificare tutte le decisioni

che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

ARTICOLO 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

a) l'autorità richiedente che presenta la domanda;

b) la misura richiesta;

c) l'oggetto e il motivo della domanda;

d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;

e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

ARTICOLO 7

Adempimento delle domande

1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale la domanda è stata indirizzata da parte di detta autorità, procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.

2. Le domande di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte contraente interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle infrazioni della normativa doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari di una Parte contraente, d'intesa con l'altra Parte contraente, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

ARTICOLO 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

ARTICOLO 9

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. Le Parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:

a) pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o

b) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della normativa relativa ai dazi doganali; ovvero

c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

3. Se l'assistenza è rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

ARTICOLO 10

Obbligo di osservare la riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2. I dati nominativi non vengono trasmessi se vi sono fondati motivi di ritenere che il trasferimento o l'uso di questi dati sarebbe contrario ai principi giuridici di base di una delle Parti, e soprattutto che la persona in questione verrebbe indebitamente lesa. Su richiesta, la Parte che riceve i dati informa la Parte che li ha forniti dell'uso fattone e dei risultati ottenuti.

3. I dati nominativi possono essere trasmessi solo alle autorità doganali e, se necessario per procedimenti penali, al pubblico ministero e alle autorità giudiziarie. Le altre persone o autorità possono ottenere queste informazioni solo previa autorizzazione dell'autorità che le fornisce.

4. La Parte che fornisce le informazioni ne verifica l'accuratezza prima di trasferirle. Qualora le informazioni fornite risultino inesatte o da depennare, la Parte che le ha ricevute ne viene informata senza indugio ed è tenuta ad effettuare la correzione o la rimozione.

5. Fatti salvi i casi in cui prevale il pubblico interesse, la persona interessata può ottenere, su richiesta, informazioni sulla memorizzazione dei dati e sui suoi scopi.

ARTICOLO 11

Uso delle informazioni

1. Le informazioni ottenute possono utilizzarsi solo ai fini del presente protocollo; le Parti contraenti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. Queste disposizioni non si applicano quando le informazioni ottenute ai fini del presente protocollo possono essere usate anche per combattere il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope. Dette informazioni possono essere comunicate ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, nei limiti dell'articolo 2.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della normativa doganale.

3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi agli organi giurisdizionali, le Parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 12

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra Parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

ARTICOLO 13

Spese di assistenza

Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

ARTICOLO 14

Esecuzione

1. La gestione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali dell'Estonia, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare al Consiglio di associazione le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

2. Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 15

Complementarità

1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca che sia stato concluso o possa essere concluso tra uno o più Stati membri dell'Unione europea e l'Estonia. Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza doganale reciproca concessa ai sensi di detti accordi.

2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1700):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 28 giugno 1996.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 18 settembre 1996, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 3 ottobre 1996.

Esaminato in aula il 21 ottobre 1996 e approvato il 22 ottobre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 1556):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 novembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 22 gennaio 1997.

Relazione scritta annunciata il 23 gennaio 1997 (atto n. 1556/*A* - relatore sen. BRATINA).

Esaminato in aula e approvato il 25 febbraio 1997.

97G0097

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9651365) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 440.000
- semestrale ... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 360.000
- semestrale ... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 92.500
- semestrale ... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 236.000
- semestrale ... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 92.000
- semestrale ... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 231.000
- semestrale ... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 950.000
- semestrale ... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ... L. 850.000
- semestrale ... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189